

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2999/90

dell'on. Pedro Canavaro (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 gennaio 1991)

(92/C 162/01)

Oggetto: Applicazione del diritto comunitario

Per un'Europa di fatti e non solo di parole, quali misure pensa di prendere la Commissione affinché gli Stati membri recepiscano nella loro legislazione nazionale gli obblighi che hanno assunto a livello comunitario, dato che sembra esistere una carenza di «riflesso europeo» in vista della meta del 1993?

Come pensa la Commissione di assicurare una migliore diffusione delle conoscenze in materia di diritto comunitario, soprattutto nei confronti delle categorie professionali più interessate (parlamentari, avvocati, magistrati, funzionari pubblici, gruppi di interesse, ecc. . . .)?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(31 marzo 1992)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a riferirsi alle relazioni periodiche che essa indirizza annualmente al Parlamento europeo sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario ⁽¹⁾, nonché alle relazioni sui progressi compiuti nel completamento del mercato interno.

Tutte queste relazioni mostrano che, nonostante le difficoltà segnalate dall'onorevole parlamentare, sono stati realizzati considerevoli progressi.

La Commissione ricorda che, per incoraggiare gli Stati membri a trasporre nelle loro legislazioni nazionali gli obblighi che hanno contratto a livello comunitario, essa ha adottato le seguenti misure:

- sensibilizzazione dei responsabili politici nazionali, in particolare in vista della messa in opera del «libro bianco» sul completamento del mercato interno;

- contatti regolari dei servizi della Commissione con le amministrazioni nazionali. Ciò si traduce in riunioni, contatti informali, scambi di funzionari, ecc. Tali iniziative hanno avuto risultati concreti e dovrebbero continuare a produrre i loro effetti;

- nell'ambito della procedura dell'articolo 169 del trattato CEE la Commissione ha posto un accento particolare sull'applicazione delle direttive da parte degli Stati membri. A tale effetto essa procede dal luglio 1990 all'invio, a brevi intervalli e per gruppi, di lettere di messa in mora quando gli Stati membri non hanno comunicato le loro misure nazionali di esecuzione per le direttive giunte a scadenza (cioè più di 600 casi dall'avviamento della procedura).

In via più generale, e in vista della conferenza intergovernativa sull'Unione politica, la Commissione ha avanzato un certo numero di suggerimenti per contribuire a risolvere il problema particolare del ritardo nell'esecuzione delle sentenze della Corte ⁽²⁾.

In vista di una migliore diffusione delle conoscenze in materia di diritto comunitario, la Commissione sostiene, a complemento dell'azione svolta dagli Stati membri, un certo numero di attività e in particolare:

- le cattedre universitarie Jean Monnet;
- il programma ERASMUS;
- i contatti con le associazioni professionali;
- i seminari e le conferenze della Commissione con esperti giuridici;
- contributi all'organizzazione di corsi postuniversitari e alla creazione di associazioni di giuristi europei intesi a promuovere una più stretta cooperazione tra i giuristi e le giurisdizioni europee, nonché lo scambio di giuristi.

⁽¹⁾ Doc. COM(91) 321 def.⁽²⁾ Bollettino CE, S-2/91, pag. 150 e seguenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 434/91

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(11 marzo 1991)

(92/C 162/02)

Oggetto: Studio sulle ripercussioni del conflitto del Golfo
sul futuro della cooperazione politica

La guerra del Golfo persico sarà fonte di non pochi insegnamenti di ogni tipo, tra essi — e non di minore importanza — la lezione riguardante la nostra Comunità europea, infatti, servirà da test per valutare il grado di coesione politica e la possibilità, in un prossimo futuro, di contare su una politica estera e di difesa comune dei paesi membri.

Pertanto sarebbe opportuno che i ministri promuovano uno studio specifico — affidato a personalità politiche prestigiose e indipendenti — al fine di poter valutare le modalità con cui, in occasione di detto conflitto, si sono articolati, nel loro insieme e singolarmente, i parametri che di norma dovrebbero portare i nostri Stati membri a una comune dimensione estera e difensiva.

Chiede se i ministri considerano tale iniziativa positiva e se intendono affidare l'incarico per lo studio di riferimento, che sarà utile, a noi e a quanti sono impegnati per la causa europea, nella riflessione sul cammino da seguire in futuro, dopo la prova alla quale siamo stati or ora assoggettati.

Risposta

(26 maggio 1992)

Nell'elaborare proposte per una politica estera e di sicurezza comune nel contesto del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e che entrerà in vigore il 1° gennaio 1993, la Comunità e i suoi Stati membri hanno preso buona nota degli insegnamenti da trarre dal loro coinvolgimento nella crisi del Golfo. L'Unione si prefigge tra i suoi obiettivi di «affermare la sua identità sulla scena internazionale, segnatamente mediante l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione a termine di una politica di difesa comune che potrebbe, successivamente, condurre ad una difesa comune». Gli Stati membri si sono impegnati a sostenere la politica estera e di sicurezza dell'Unione attivamente e senza riserve, in uno spirito di lealtà e di reciproca solidarietà, nonché ad astenersi da qualsiasi azione che sia contraria agli interessi dell'Unione o che possa comprometterne l'efficacia quale forza di coesione nelle relazioni internazionali. Inoltre gli Stati membri si sono impegnati ad informarsi e a consultarsi reciprocamente nell'ambito del Consiglio in merito ad ogni questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale, per garantire che la loro influenza congiunta sia esercitata nel modo più efficace possibile mediante un'azione concertata e convergente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 877/91

dell'on. José Torres Couto (S)

ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(8 maggio 1991)

(92/C 162/03)

Oggetto: Situazione interna in Iraq

Di fronte ai massacri perpetrati dall'esercito iracheno di Saddam Hussein contro la resistenza sciita nel Sud e curda nel Nord dell'Iraq, i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea hanno avviato iniziative affinché le Nazioni Unite e la comunità internazionale obblighino il dittatore iracheno a porre fine alle atrocità di cui si è macchiato e a rispettare una volta per tutte i diritti dell'uomo della popolazione irachena, che ha dovuto pagare un prezzo altissimo per l'opposizione al suo regime?

Nell'affermativa, quali sono le misure prese?

Risposta

(26 maggio 1992)

La Comunità e gli Stati membri sono sempre estremamente preoccupati delle condizioni degli sciiti e dei curdi in Iraq. La situazione dei curdi in particolare è ancor più grave per le persistenti azioni militari e blocchi economici ad opera delle autorità irachene, cui vanno aggiunte le rigide condizioni climatiche dell'inverno. La Comunità e gli Stati membri hanno rivolto ripetuti appelli all'Iraq allo scopo di indurlo a sospendere tali operazioni e altre misure repressive.

La Comunità e gli Stati membri sostengono pienamente il programma interagenzie delle Nazioni Unite per la regione, mediante sostanziali contributi sia in denaro che in natura a livello comunitario e nazionale. Le agenzie ONU interessate hanno una chiara comprensione della situazione umanitaria in loco, e 500 caschi blu dell'ONU hanno svolto un importante ruolo per la sicurezza della popolazione e del personale delle Nazioni Unite. La Comunità e gli Stati membri ritengono che il sistema più efficace per aiutare i curdi e gli sciiti sia collaborare strettamente allo sforzo ONU.

La Comunità e gli Stati membri hanno inoltre più volte invitato le autorità irachene a conformarsi appieno alle disposizioni della risoluzione 688 del Consiglio di sicurezza, che chiede di porre fine alla repressione di civili iracheni, e a cooperare con il programma di assistenza umanitaria delle Nazioni Unite. La Comunità e gli Stati membri hanno altresì sottolineato l'importanza che annettono al pieno rispetto dei diritti dell'uomo di tutti i cittadini iracheni.

Il regime iracheno è responsabile del deterioramento della situazione umanitaria nella regione. A questo proposito la

Comunità e gli Stati membri sottolineano costantemente la necessità di un'applicazione tempestiva ed efficace delle risoluzioni n. 706 e 712 del Consiglio di sicurezza, che contribuirebbero a migliorare le condizioni di vita della popolazione civile in tutto il paese. La Comunità e gli Stati membri auspicano che la ripresa dei colloqui tra l'ONU e l'Iraq a Vienna rispecchi una maggiore volontà di questo paese a cooperare all'applicazione delle risoluzioni n. 706 e 712.

La Comunità e gli Stati membri, in sede di cooperazione politica europea, sono disponibili ad altre iniziative nell'ambito dell'esame continuo dei punti in questione da essi effettuato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1018/91

dell'on. Pol Marck (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1991)

(92/C 162/04)

Oggetto: Ostacoli opposti dai francesi

Secondo alcuni reclami presentati da agricoltori belgi il prefetto del Department du Nord proibirebbe lo spargimento di fertilizzanti composti di origine straniera. Di questo farebbero le spese aziende agricole belghe della zona di frontiera con terreni situati ad ambo i lati della frontiera. Si tratta di aziende miste o di allevamento di bovini, vale a dire di aziende con pascoli.

Ritiene la Commissione che siffatti divieti siano conformi al principio della parità di trattamento per le aziende?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(10 marzo 1992)

Dato che non esiste, per il momento, una normativa comunitaria specifica per quanto concerne il trasporto di deiezioni liquide all'interno della Comunità ed il relativo spandimento, la Commissione ritiene che qualora tale prodotto comporti un grave rischio, ad esempio per la situazione sanitaria degli allevamenti o per le risorse idriche, gli Stati membri possano adottare divieti in base alle disposizioni di cui all'articolo 36 del trattato CEE. Provvedimenti di questo genere sono ammessi solamente a condizione che non discriminino i prodotti provenienti da un altro Stato membro e non provochino ostacoli ingiustificati o sproporzionati negli scambi comunitari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1044/91

dell'on. David Morris (S)

ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(22 maggio 1991)

(92/C 162/05)

Oggetto: Diritti dell'uomo nel Myanmar

Il «Consiglio per la restaurazione della legalità» che attualmente governa il Myanmar (ex Birmania) è responsabile del «regno del terrore» in cui vive il paese e che esso amministra ricorrendo ad atti di prevaricazione, ad incarcerazioni di massa, alla tortura e all'assassinio nel tentativo di inibire l'opposizione democratica del popolo.

Quali iniziative hanno intrapreso i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea per ottenere il rilascio di «prigionieri di coscienza» quali Daw Aung, San Suu Kyi, U Aung Lwin, Baw Law, U Chit Thaug, Ba Thaw, Tin U, Ma Theingi, U Nu, San Lin, Kye Maung e Oo Tha Tun detenuti nel Myanmar?

Quali iniziative intendono intraprendere i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea per indurre il «Consiglio per la restaurazione della legalità» ad accettare la volontà manifestata dal popolo del Myanmar nelle elezioni del maggio 1990, nelle quali l'80% dell'elettorato si è espresso in favore della Lega nazionale per la democrazia?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1593/91

dell'on. Winifred Ewing (ARC)

ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(24 luglio 1991)

(92/C 162/06)

Oggetto: Violazioni dei diritti umani in Birmania

Quali azioni pensano di intraprendere i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica per condannare le continue violazioni dei diritti dell'uomo che si registrano in Birmania, nonché il mancato trasferimento di poteri a membri del parlamento democraticamente eletti nel 1990?

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte n. 1044/91 e 1593/91**

(26 maggio 1992)

La Comunità e i suoi Stati membri hanno accolto con soddisfazione i risultati delle elezioni del 27 maggio 1990 in Birmania, risultati che hanno chiaramente dimostrato

la volontà del popolo birmano di istituire un sistema democratico e multipartitico. In quell'occasione essi hanno invitato il governo militare a rispettare i risultati delle elezioni, a trasferire senza indugio il potere a un governo designato dal parlamento neoeletto e a rilasciare immediatamente i leader politici arrestati.

Da allora la Comunità e i suoi Stati membri hanno ripetutamente manifestato, mediante iniziative e dichiarazioni, la loro profonda preoccupazione di fronte al rifiuto delle autorità birmane di reagire positivamente dando avvio a un processo di democratizzazione. La Comunità e i suoi Stati membri hanno anche condannato le numerose mancanze in relazione alle norme di condotta internazionalmente accettate e ai diritti dell'uomo, le molestie costanti, la detenzione e gli arresti domiciliari dei leader dell'opposizione nonché il rifiuto di liberare i prigionieri politici.

La Comunità e i suoi Stati membri guardano inoltre allibiti al fatto che le autorità birmane continuano a spendere gran parte delle magre risorse del loro paese in armamenti. Pertanto il 29 luglio 1991 i ministri degli esteri della CEE hanno annunciato un embargo sulle armi dai paesi comunitari verso la Birmania. Essi hanno anche invitato il resto della comunità internazionale ad adottare un atteggiamento altrettanto restrittivo desistendo da tutte le vendite di armi.

Nella loro dichiarazione sui diritti dell'uomo adottata dal Consiglio europeo di Lussemburgo nel giugno 1991, la Comunità e i suoi Stati membri hanno espresso l'opinione che sia un dovere legittimo e permanente della comunità mondiale, nonché di tutti gli Stati che agiscono individualmente o collettivamente, promuovere e salvaguardare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali in tutto il mondo. Pertanto essi continueranno i loro sforzi per sollecitare il governo militare birmano a introdurre la democrazia nel paese e a rispettare il mandato conferito dal popolo il 27 maggio 1990.

In questo contesto la Comunità e i suoi Stati membri si sono compiaciuti del fatto che il premio Nobel per la pace nel 1991 sia stato assegnato al leader dell'opposizione birmana, sig.ra Aung San Suu Kyi. In quella circostanza essi hanno espresso l'auspicio che il conferimento del premio conduca i militari birmani a riconoscere finalmente l'isolamento che hanno imposto al paese e l'avversione provata dalla comunità internazionale nei confronti della loro politica scellerata, che mantiene agli arresti domiciliari il vincitore delle elezioni generali del maggio 1990.

La Comunità e i suoi Stati membri ricordano l'approvazione, durante la 48ª sessione della commissione delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo, di una risoluzione sulla situazione in Birmania, risoluzione che esprime la preoccupazione internazionale di fronte alla gravità della situazione dei diritti dell'uomo in quel paese.

Il 20 marzo la Comunità e i suoi Stati membri hanno rilasciato una dichiarazione in cui esprimono la loro preoccupazione nei confronti della repressione delle minoranze nazionali in Birmania, inclusa la persecuzione di Muslin Rohingyas che ha provocato la fuga nel Bangladesh di 170-180 000 rifugiati.

Le sofferenze dei rifugiati hanno sconvolto la comunità internazionale. La Comunità e i suoi Stati membri hanno ribadito la loro ansia per la minaccia alla stabilità regionale rappresentata dal comportamento birmano.

La Comunità e i suoi Stati membri confermano la loro disponibilità a ristabilire relazioni costruttive, inclusa la ripresa del programma di assistenza allo sviluppo, con una Birmania democratica e rispettosa dei diritti dell'uomo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1166/91

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)
ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica
(5 giugno 1991)
(92/C 162/07)

Oggetto: Profughi curdi

Visto che l'attuale politica di aiuto ai profughi curdi concentrati in determinate zone incontra notevoli difficoltà per far giungere effettivamente gli aiuti ai destinatari finali, tra l'altro a causa dei numerosi intermediari, e che quindi si tratta di una soluzione provvisoria. Visto inoltre che una soluzione definitiva sarebbe il ritorno dei profughi nei villaggi d'origine, i quali sono stati però distrutti, a partire dal 1980-1982, dal governo irakeno e successivamente minati, il che rende il loro rientro estremamente pericoloso, come viene confermato da testimoni oculari;

1. Valuta la CPE la possibilità di chiedere agli Stati interessati che garantiscano la sicurezza dei passaggi onde permettere all'aiuto internazionale di giungere direttamente, senza intermediari, nelle zone dove si trovano in via provvisoria i profughi curdi?
2. Intende la CPE chiedere al governo irakeno la mappa dei punti minati nei villaggi del Kurdistan e contribuire, mediante l'invio di squadre speciali di sminatori dei paesi membri, al rientro in condizioni di sicurezza dei curdi nelle loro regioni?

Risposta

(26 maggio 1992)

La Comunità e gli Stati membri sono profondamente preoccupati delle condizioni dei rifugiati curdi in Iraq. La

situazione dei curdi è stata aggravata dalle continue azioni militari e dai blocchi economici ad opera delle autorità irachene, nonché dalle dure condizioni invernali. La Comunità e gli Stati membri hanno più volte sollecitato l'Iraq affinché ponesse termine a tali operazioni ed alle altre misure repressive, e rispettasse i diritti umani di tutti i cittadini iracheni.

La Comunità e gli Stati membri ritengono che le Nazioni Unite abbiano un ruolo fondamentale da svolgere nella protezione della popolazione curda in Iraq. Da parte loro, hanno cooperato con il segretario generale delle Nazioni Unite per giungere ad una soluzione rapida ed efficace del problema dei rifugiati. Hanno anche lanciato la proposta di stabilire zone di sicurezza nell'Iraq settentrionale sotto il controllo delle Nazioni Unite, progetto che è stato attuato con successo. Un contingente delle Nazioni Unite, composto da 500 caschi blu, ha svolto un ruolo fondamentale per la sicurezza dei rifugiati curdi.

La Comunità e gli Stati membri hanno anche partecipato in modo attivo e sostanziale allo sforzo umanitario internazionale volto ad assicurare la protezione dei rifugiati. Essi hanno pienamente sostenuto il programma interagenzia delle Nazioni Unite nella regione, ed hanno fornito, a livello sia comunitario sia nazionale, notevoli contributi in denaro e in natura.

La Comunità e gli Stati membri continuano anche a sollecitare le autorità irachene affinché si conformino pienamente alle disposizioni della risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 688, che chiede di porre fine alla repressione a danno dei civili iracheni, e cooperino con i programmi di sostegno umanitario delle Nazioni Unite.

Il regime iracheno è responsabile del peggioramento della situazione umanitaria nella regione. A questo proposito la Comunità e gli Stati membri continuano a sottolineare la necessità di un'applicazione rapida ed efficace delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza n. 706 e 712, che potrebbe contribuire a migliorare le condizioni di vita della popolazione civile nell'intero paese. La Comunità e gli Stati membri sperano che la ripresa degli incontri tra le Nazioni Unite e l'Iraq a Vienna rifletta una maggiore disponibilità da parte di questo paese a cooperare nell'applicazione delle risoluzioni n. 706 e 712.

La Comunità e gli Stati membri, in ambito CPE, hanno tenuto costantemente sotto controllo tali questioni e rimangono aperti ad ulteriori azioni in quest'area per permettere il rientro dei rifugiati curdi nel paese natio in condizioni di sicurezza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1301/91
degli on. Paul Lannoye, Solange Fernex, Herman Verbeek
und Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 giugno 1991)

(92/C 162/08)

Oggetto: Produzione di bovini nella CE

Può la Commissione rispondere alle seguenti interrogazioni che riguardano alcune statistiche sulla produzione di bovini?

1. Quale era dieci anni fa il numero di capi di bestiame adibito alla produzione di carne in ognuno degli Stati membri della Comunità e qual è questo numero al giorno d'oggi?
2. Qual è, per capo di bestiame e per paese membro, il quantitativo globale di cereali impiegato nell'alimentazione dei bovini?
3. Qual è la percentuale della produzione comunitaria di cereali riservata all'alimentazione dei bovini?
4. Quali sono i quantitativi di cereali importati nella CE (per paese) per l'alimentazione dei bovini? Quali sono i paesi fornitori?
5. Quali sono i pesticidi e fertilizzanti usati nelle coltivazioni destinate all'alimentazione dei bovini e quali i quantitativi impiegati annualmente?
6. Qual è il quantitativo di energia consumato annualmente nella CE ai vari livelli della produzione di carne bovina?
7. Quali sono i quantitativi di acqua impiegati annualmente nella produzione di carne bovina nella CE (acqua per il bestiame, acqua per la coltivazione del grano necessario all'alimentazione, ecc.)?
8. Quali sono i quantitativi di NO₂ (metano) e CO₂ (ossido di carbonio) emessi annualmente nella CE dalle bestie stesse e dai vari processi di produzione della carne bovina?
9. Qual è il quantitativo di carne bovina importato annualmente negli Stati membri della Comunità? Quali sono i paesi fornitori?

Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione

(14 febbraio 1992)

1. Nel decennio 1980-1990 il numero complessivo dei bovini (da latte e da carne) nella Comunità ha registrato una riduzione del 5,7%; in detto periodo il numero delle vacche da latte è sceso del 16,6% soprattutto a causa dell'istituzione delle quote lattiere; il numero degli altri bovini (in gran parte bovini da carne) denota una debole evoluzione (- 1% nel periodo in questione).

Evoluzione del numero dei bovini

	Patrimonio bovino nel dicembre 1980			Patrimonio bovino nel dicembre 1990		
	Totale bovini	Di cui: vacche da latte	Di cui: altri	Totale bovini	Di cui: vacche da latte	Di cui: altri
Germania	20 665	5 469	15 196	19 513	4 770	14 743
Francia	23 605	7 120	16 485	21 500	5 271	16 229
Italia	8 836	3 013	5 823	8 235	2 495	5 740
Paesi Bassi	5 010	2 356	2 654	4 830	1 863	2 967
Belgio	2 896	977	1 919	3 161	834	2 327
Lussemburgo	220	69	151	215	58	157
Regno Unito	13 062	3 296	9 766	11 846	2 890	8 956
Irlanda	5 826	1 449	4 377	6 029	1 387	4 642
Danimarca	2 921	1 066	1 855	2 241	769	1 472
Grecia	881	242	639	687	235	452
Spagna	4 495	1 801	2 694	5 001	1 575	3 426
Portogallo	1 340 (*)	340 (*)	1 000 (*)	1 340	537	803
Totale	89 757	27 197	62 560	84 597	22 684	61 913
EUR 12				-5 160	-4 513	-647
evoluzione dal 1980 al 1990				-5,7%	-16,6%	-1,0%

(*) stima

2, 3 e 4. Consumo di cereali nell'alimentazione dei bovini da macello

In seguito alle iniziative già intraprese presso le amministrazioni nazionali e presso gli operatori del settore, i servizi della Commissione si stanno adoperando per giungere ad un compendio generale dell'utilizzazione degli alimenti del bestiame, suddiviso per categoria di animali, se possibile nei singoli Stati membri.

Trattasi di un esercizio apparentemente facile ma che solleva gravi difficoltà a causa soprattutto della complessità tecnica e della mancanza di strutture amministrative atte a fornire gli elementi necessari, e ciò in quasi tutti gli Stati membri. A titolo di esempio, gli strumenti nazionali non fanno sovente alcuna distinzione tra l'alimentazione nel settore bovini da carne e quella nel settore delle vacche da latte. Ne deriva quindi l'impossibilità di disporre di un bilancio foraggiero attualizzato sotto l'aspetto «risorse» (soprattutto per la valutazione dei foraggi grossolani).

Una volta in possesso del compendio citato più sopra, la Commissione disporrà di un indicatore che consentirà di valutare il consumo di tutti gli alimenti del bestiame, suddiviso per grandi categorie di animali.

È nondimeno possibile procedere ad un'estimazione basata sulle seguenti ipotesi:

— supponendo che la domanda di alimenti concentrati di tutto il patrimonio bovino (da latte e da carne) della

Comunità rappresenti il 25% della loro domanda alimentare globale,

— supponendo che la ripartizione del totale dei cereali per grandi categorie di bestiame nella Comunità avvenga in base all'aliquota di ciascuna grande categoria di bestiame rispetto al totale della domanda di concentrati,

si può ritenere che il consumo di cereali per l'insieme dei bovini sia di circa il 30% del consumo animale totale di cereali (valutato a 79 milioni di t nel 1989/1990), ossia quasi 24 milioni di pari a circa il 15% della produzione cerealicola comunitaria.

Le importazioni annuali di cereali provenienti dai paesi terzi per il consumo di tutto il bestiame della Comunità sono valutate a 2—3 milioni di t.

5, 6, 7 e 8. La Commissione è spiacente di comunicare all'onorevole parlamentare di non essere in grado di accedere ad informazioni che le consentano di rispondere a queste domande, che implicano peraltro una ricerca particolareggiata.

9. Le importazioni di carne bovina realizzate soprattutto nel quadro degli accordi speciali stipulati con i paesi terzi (con sospensione totale o parziale del prelievo e/o dei dazi doganali) sono aumentate negli anni '80, passando da circa 400 a 500 migliaia di t, con una progressione media del 2,5% l'anno.

I quantitativi importati annualmente dai singoli Stati membri e la relativa ripartizione per paese di provenienza figurano nelle due tabelle che la Commissione trasmette direttamente agli onorevoli parlamentari ed al segretario generale del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1303/91

dell'on. Henry McCubbin (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 giugno 1991)

(92/C 162/09)

Oggetto: Prestiti comunitari alle aziende

In relazione al prestito di 73,8 milioni di £ concesso alla TESCO Company Limited nel Regno Unito, e considerando che il suo presidente si è arrogato un aumento di stipendio di un milione di £, può la Commissione indicare se i direttori delle aziende alle quali vengono elargiti prestiti e sovvenzioni da parte della Comunità europea vengano sottoposti ad un accertamento finanziario al fine di stabilire l'effettiva validità delle loro richieste?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(25 marzo 1992)

I prestiti CECA alla riconversione delle imprese previsti ai sensi dell'articolo 56 del relativo trattato sono finalizzati al rilancio economico delle zone che registrano una riduzione dell'attività e dell'occupazione delle industrie carbosiderurgiche e alla creazione di nuove opportunità di occupazione per coloro che hanno perso il posto di lavoro a seguito della ristrutturazione e della scomparsa di tali aziende.

I destinatari dei prestiti sono contrattualmente obbligati alla realizzazione di progetti di investimento, nonché a creare e mantenere posti di lavoro stabili. Pertanto la CECA non concede prestiti a imprese non ritenute in grado di adempiere a tali obblighi.

La concessione di prestiti ad un potenziale beneficiario è subordinata, tra l'altro, ad un'analisi finanziaria dell'impresa e ad una valutazione della sua capacità di eseguire gli investimenti necessari alla realizzazione del progetto e di restituire il prestito concesso dalla CECA. Le necessità finanziarie ai fini dell'investimento sono accertate dalla Commissione sulla base del piano di finanziamento presentato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1319/91

dell'on. Karel Pinxten (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 giugno 1991)

(92/C 162/10)

Oggetto: Settore bancario olandese — Prelievo straordinario annuo sui conti dei non residenti che lavorano nei Paesi Bassi

1. Una parte del settore bancario olandese applica il sistema di un prelievo straordinario annuo sui conti dei non residenti che lavorano nei Paesi Bassi. È questo sistema compatibile con il diritto comunitario, visti tra l'altro:

- l'articolo 7 del trattato CEE,
- l'articolo 48 del trattato CEE (¹),
- la decisione 89/512/CEE della Commissione del 19 luglio 1989,
- il principio generale della libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali?

In caso affermativo, può questo prelievo straordinario essere determinato senza restrizione alcuna dai singoli istituti bancari?

2. È compatibile con i principi del diritto comunitario la disposizione introdotta dalla Nederlandsche Bank NV e adottata a giustificazione della suddetta prassi, secondo cui ogni mutazione sul conto di un non residente debba essere notificata alla Nederlandsche Bank?

3. È un siffatto sistema generalmente diffuso nei dodici Stati membri?

(¹) GU n. L 253 del 30. 8. 1989, pag. 1.

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(24 gennaio 1992)

1. Dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che alcune banche olandesi addebitano un onere annuo per l'apertura e la gestione dei conti intestati a non residenti.

Ciò non sembra tuttavia in conflitto con l'articolo 48 del trattato CEE, dato che tale articolo fa riferimento a discriminazioni fondate sulla nazionalità mentre l'onere in questione è fondato sulla distinzione tra residenti e non residenti; le banche in questione possono effettivamente addebitare l'onere annuo anche a cittadini olandesi che vivano all'estero ed aprano un conto nei Paesi Bassi. Per quanto riguarda l'articolo 7 del trattato valgono gli stessi argomenti. Ovviamente si può riscontrare l'esistenza di discriminazioni fondate sulla nazionalità anche in casi in cui un dato provvedimento, applicabile formalmente senza distinzione ai cittadini di uno Stato membro ed agli stranieri, vada in pratica a scapito soprattutto degli

stranieri. Un trattamento meno favorevole che costituisca il risultato non tanto di decisioni delle autorità pubbliche quanto della pratica commerciale seguita da imprese private può peraltro venire ritenuto in infrazione dell'articolo 7 del trattato soltanto in determinate circostanze.

La decisione 89/512/CEE della Commissione del 19 luglio 1989 cui fa riferimento l'onorevole parlamentare nella sua interrogazione riguarda alcuni accordi interbancari. Alla Commissione non consta che l'onere annuale addebitato da alcune banche ai conti dei non residenti formi oggetto di un accordo. Poiché sembra che le banche olandesi fissino liberamente gli oneri addebitabili ai conti dei non residenti il cliente può confrontare le offerte di diverse banche e forse trovare enti di credito i quali invece di un onere annuo addebitino commissioni specifiche per le operazioni internazionali.

In ogni caso i principi generali della libertà di movimento di persone, servizi, beni e capitali non sembrano venir pregiudicati da provvedimenti la cui responsabilità possa venire attribuita al governo olandese.

Cionondimeno la Commissione, nel contesto delle iniziative prese per far progredire l'integrazione dei sistemi di pagamento, sta esaminando se sia possibile adattare la distinzione attualmente operata nella maggior parte degli Stati membri tra conti intestati a residenti e non residenti così da tenere maggiormente conto delle dimensioni del mercato interno.

2. La ragione principale di operare una distinzione tra conti di residenti e non residenti appare costituita dalle prescrizioni in fatto di notifica applicabili ai conti dei non residenti. Le notifiche in questione non sembrano in conflitto con la legislazione comunitaria, visto quanto disposto dall'articolo 4 della direttiva 88/361/CEE del 24 giugno 1988⁽¹⁾. Anche in questo caso tuttavia la Commissione sta studiando la possibilità di adattare le procedure di notifica affinché non intralcino i pagamenti transfrontalieri.

3. Analoghe prescrizioni in fatto di notifica esistono nella maggior parte degli Stati membri; secondo le informazioni di cui dispone la Commissione tali notifiche non sono tuttavia obbligatorie nel Regno Unito.

⁽¹⁾ GU n. L 178 dell'8. 7. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1425/91

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1991)

(92/C 162/11)

Oggetto: Caccia all'avifauna migratoria dell'isola di Chios

Secondo uno studio del WWF, ogni anno a Chios, isola dell'Egeo nordorientale ubicata lungo uno dei principali itinerari migratori dell'avifauna proveniente dall'Europa nordorientale e diretta in Africa, vengono sterminati circa 8 milioni di uccelli di 60 specie diverse, la cui consistenza

si è ridotta, tra il 1962 e il 1990, in misura variabile tra il 30 ed il 90%.

I metodi impiegati per la caccia (reti, panioni, ecc.) sono del tutto illegali; inoltre questa attività si sta estendendo anche alle vicine isole di Psara e di Andipsara, i cui abitanti spesso protestano contro i cacciatori di frodo che vi si accampano.

Considerando che viene ad essere violata la legislazione tanto ellenica che comunitaria relativa alle specie protette ed alla caccia con metodi non ammessi (convenzione di Berna, ratificata dalla Grecia con legge 1335/14 marzo 1983, direttiva 79/409/CEE, DP 66/30 gennaio 1981 «Sulla protezione della flora e della fauna selvaggia»), si chiede alla Commissione se intende intervenire presso le autorità elleniche per indurle ad esercitare un controllo rigoroso sulle attività venatorie, sul commercio e sull'imbalsamazione degli uccelli, nonché a procedere alla distruzione delle trappole e, in generale, a far rispettare la direttiva 79/409/CEE⁽¹⁾ e se potrebbe contribuire all'instaurazione, nell'isola, di un regime di protezione inteso a garantire la sopravvivenza di talune specie avicole quali il falco della regina (falco eleonorae), l'aquila del Bonelli (hieraaetus fasciatus) e la ghirlandaia marina (coracias garrulus), nonché di tutte le specie di aironi e delle altre specie di uccelli migratori.

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

Risposta data dal sig. Ripa di Meana in nome della Commissione

(1° aprile 1992)

Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare è ben noto alle autorità greche, in particolare al ministero dell'agricoltura, che hanno già chiesto alle autorità regionali dell'isola di Chios di prendere i provvedimenti necessari per una migliore applicazione della legislazione comunitaria nelle isole Chios, Psara e Antipsara.

Per quanto riguarda l'instaurazione di un regime di protezione di tutta l'isola di Chios e delle specie interessate, la Commissione propone di esaminare con le autorità greche la possibilità di un'assistenza in questo settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1602/91

dell'on. Cristiana Muscardini (NI)
alla Commissione delle Comunità europee

(24 luglio 1991)

(92/C 162/12)

Oggetto: Trasporti internazionali di animali

In seguito al recente sciopero del mese di aprile attuato dai doganieri italiani, più di 3 000 camion sono rimasti bloccati alle frontiere. Considerato che in alcuni di quei camion erano ammassati più di 96 cavalli, e precisamente in 3 camion a doppio cassone, e considerato soprattutto che quei cavalli provenivano dal Sud America dopo una traversata di 40 giorni, come intende intervenire la Commissione per ovviare alle numerose infrazioni alla legislazione comunitaria che tali trasporti comportano?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1673/91**dell'on. Louis Lauga (RDE)****alla Commissione delle Comunità europee***(6 agosto 1991)**(92/C 162/13)*

Oggetto: Rispetto della legislazione sui trasporti internazionali di animali vivi

In occasione dello sciopero dei doganieri italiani che ha visto 3 000 camion bloccati sul versante orientale e 500 su quello occidentale, si sono potute osservare difficoltà a far rispettare la legislazione sui trasporti internazionali di animali vivi.

Tali infrazioni rimettono in questione la convenzione europea.

Inoltre lo sbarco per mezzo di imbarcazioni nei porti francesi prima dell'avvio su strada verso l'Italia, che è stato effettuato per alleviare talune difficoltà di trasporto, ha permesso di constatare le condizioni catastrofiche delle traversate marittime in provenienza dall'America del Sud. La Commissione è informata di questi fatti? Conta di chiedere ai paesi esportatori o importatori il rispetto delle nostre convenzioni internazionali e di esigere l'effettuazione dei controlli indispensabili?

Risposta comune data dal sig. Mac Sharry**in nome della Commissione****alle interrogazioni scritte n. 1602/91 e 1673/91***(13 marzo 1992)*

La Commissione è pienamente consapevole dei problemi causati, per quanto riguarda la protezione degli animali, dagli scioperi dei doganieri italiani.

Con le disposizioni di armonizzazione adottate nel corso del 1990 e 1991 ⁽¹⁾ la normativa vigente è stata perfezionata in particolare per quanto concerne i punti sotto indicati:

- Gli attuali controlli alle frontiere interne della Comunità sono soppressi e sostituiti da controlli nei luoghi di partenza e di destinazione; possono inoltre essere eseguiti controlli casuali durante il trasporto, purché non assumano carattere sistematico.
- il controllo degli animali provenienti da paesi terzi viene effettuato alle frontiere esterne della Comunità; in questo caso, tuttavia, il controllo deve aver luogo obbligatoriamente in posti d'ispezione dotati delle attrezzature necessarie per le cure, l'alimentazione e l'abbeveramento degli animali; questi, inoltre, devono essere opportunamente ubicati e concepiti, per consentire di dare la precedenza ai controlli degli animali rispetto a qualsiasi altro trasporto di merci.
- Esperti della Commissione possono effettuare controlli sui posto, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, nella misura in cui ciò si renda necessario ai fini dell'applicazione uniforme della normativa comunitaria.
- La Commissione presenta al Consiglio, entro il 1° luglio 1992, una relazione elaborata sulla scorta di

analisi del comitato scientifico veterinario ed eventualmente corredata di proposte, segnatamente in merito alla fissazione di una durata massima del trasporto per taluni tipi di animali.

- infine la normativa comunitaria prevede misure particolari di protezione degli animali da applicare in caso di scioperi o altre circostanze imprevedute di natura tale da rallentare il trasporto, nonché nei porti, centri di smistamento, ecc., dove possono verificarsi ritardi (a questo proposito vedi articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 91/628/CEE).

Le misure sopra menzionate, che devono essere recepite nella legislazione nazionale degli Stati membri entro il 1° luglio 1992 (il 1° gennaio 1993 per la direttiva 91/628/CEE), tengono conto delle proposte del Parlamento europeo, contenute nelle risoluzioni concernenti la politica relativa al benessere degli animali d'allevamento ⁽²⁾.

In attesa che la nuova normativa comunitaria sia recepita nelle legislazioni nazionali, la Commissione, conformemente al suo ruolo di garante del trattato CEE, si adopererà per assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti ⁽³⁾ che impongono agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per evitare o ridurre al minimo le sofferenze arrecate agli animali, soprattutto in caso di scioperi o circostanze di forza maggiore che impediscano, nel loro territorio, l'osservanza delle disposizioni comunitarie normalmente applicabili. A tal fine la Commissione ha deciso di avviare, nei confronti della Repubblica italiana, la procedura prevista dall'articolo 169 del trattato CEE, con riguardo non solo alle sofferenze subite dagli animali a causa degli scioperi dei doganieri e dei veterinari che prestano servizio alle frontiere, ma anche a quelle dovute alla mancata prestazione, durante la chiusura degli uffici doganali e veterinari nel fine settimana, delle cure previste dalla normativa comunitaria, intese ad evitare agli animali ogni sofferenza inutile.

⁽¹⁾ Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29); direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18. 8. 1990); direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991); direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991).

⁽²⁾ Vedi GU n. C 229 del 9. 9. 1985 e GU n. C 76 del 23. 3. 1987.

⁽³⁾ Direttiva 77/489/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali (GU n. L 200 dell'8. 8. 1977); direttiva 81/389/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1981, che stabilisce talune misure necessarie all'attuazione della direttiva 77/489/CEE relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali (GU n. L 150 del 6. 6. 1981).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1822/91

dell'on. Stephen Hughes (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)
(92/C 162/14)

Oggetto: Attuale dotazione del fondo «Know-how occidentale»

Può la Commissione fornire informazioni sull'attuale dotazione del fondo «Know-how occidentale» stanziata per il tramite del programma europeo TEMPUS?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(10 marzo 1992)

Il fondo «Know-how» è stato creato dal governo del Regno Unito per favorire lo sviluppo di prassi democratiche e la crescita del mercato libero nei paesi dell'Europa centro-orientale, attraverso il finanziamento di progetti volti a fornire assistenza tecnica in numerosi settori. Si tratta dunque di un'iniziativa bilaterale indipendente da qualsiasi altra azione comunitaria nel settore.

TEMPUS fu varato con successo oltre un anno fa e interessa soltanto un settore ben definito, vale a dire lo sviluppo dei sistemi d'istruzione superiore nell'Europa centro-orientale. Per questa iniziativa il bilancio generale del programma PHARE ha stanziato 25 milioni di Ecu nel 1990 — allorché i paesi beneficiari erano tre — e 70 milioni di Ecu nel 1991, con un allargamento a sei paesi. Sebbene TEMPUS sia innanzitutto un'iniziativa comunitaria possono associarsi ad essa istituzioni di qualsiasi altro paese del gruppo dei 24 che contribuiscono agli interventi coordinati dei paesi occidentali per fornire assistenza all'Europa centro-orientale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1869/91

dell'on. Johanna Grund (NI)
alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)
(92/C 162/15)

Oggetto: Centri di riabilitazione per tossicodipendenti

Può la Commissione precisare quanti sono attualmente nei dodici Stati membri della CE i tossicodipendenti che assumono regolarmente stupefacenti, tenendo conto an-

che delle cifre sull'abuso di droghe che non sono state comprese dalle autorità nazionali ma che si possono presumere come realtà sommersa?

In quali località della CE si trovano i crocevia del traffico e dell'abuso di stupefacenti e quanti sono i centri di riabilitazione a cui possono ricorrere i tossicodipendenti? Qual è l'ordine di grandezza del sostegno di cui beneficiano tali centri da parte degli Stati e della CE? Vi sono organizzazioni a livello comunitario che procedono costantemente ad uno scambio di metodi terapeutici, know-how e all'impiego di mezzi finanziari per favorire efficacemente la riabilitazione?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(6 marzo 1992)

Non disponiamo, al momento, né di cifre globali né di dati paragonabili sul numero esatto di tossicodipendenti che assumono regolarmente stupefacenti nella Comunità europea. Tuttavia, l'8 novembre 1990, la Commissione presentò una relazione (1) al Consiglio sui programmi nazionali per la riduzione del consumo di droga nella Comunità europea, che comprendeva alcuni capitoli sulle statistiche, l'epidemiologia nonché la cura e la riabilitazione.

A questa prima relazione seguirà una seconda che la Commissione sta attualmente elaborando, nella quale figureranno anche le attività che la Comunità svolge per la riduzione del consumo di droga.

(1) Doc. COM(90) 527.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1909/91

degli on. Willy De Clercq (LDR), Konstantinos Stavrou (PPE), Eusebio Cano Pinto (S) e James Moorhouse (ED)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1991)
(92/C 162/16)

Oggetto: Relazione sulla politica commerciale della CEE nell'ambito del meccanismo di esame della politica commerciale delle parti contraenti del GATT

1. Quali sono le conclusioni che la Commissione intende trarre dalla critica sulla politica commerciale della Comunità europea formulata nella relazione del segretario generale del GATT?

2. È disposta a trasmettere in futuro al Parlamento europeo, oltre che al segretario generale del GATT, le sue relazioni sulla politica commerciale della CEE nell'ambito del meccanismo di esame della politica commerciale delle parti contraenti del GATT e a chiederne il parere al riguardo?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(3 marzo 1992)

1. L'interrogazione degli onorevoli parlamentari fa riferimento esclusivamente alla relazione del segretariato del GATT, mentre la procedura di esame della politica commerciale nell'ambito del GATT si basa su due relazioni, di cui la seconda è preparata dalla parte contraente sottoposta ad esame.

La Commissione ritiene che non si debba attribuire eccessiva importanza alla relazione del GATT in quanto, da un lato, si tratta di un documento di riferimento che fornisce elementi utili per la discussione e, dall'altro, essa deve essere letta insieme alla relazione presentata dalla Commissione in nome delle Comunità europee.

La posizione collettiva del GATT in quanto tale sulla politica commerciale della Comunità è pertanto espressa dal consiglio del GATT al termine di una discussione generale. La Commissione prende atto che le conclusioni di tale discussione sono state nettamente meno critiche rispetto alla relazione iniziale del GATT e più equilibrate riguardo alla politica commerciale della CEE.

Sotto questo profilo la Commissione giudica positivamente la prima applicazione del meccanismo di esame della politica commerciale comunitaria (aprile 1991) in quanto ha offerto alla Comunità l'opportunità di spiegare dettagliatamente le sue politiche e di valorizzare la sua metodologia in taluni settori più complessi e sensibili come, tra gli altri, l'agricoltura, i tessili e l'industria automobilistica.

Dei pareri espressi dai nostri partner nell'ambito del GATT si terrà conto al momento dell'elaborazione della politica commerciale nonché della presentazione della seconda relazione riguardante la Comunità, prevista per la fine del 1992.

2. La Commissione accetta di trasmettere in futuro al Parlamento europeo le sue relazioni sulla politica commerciale della Comunità nello stesso tempo in cui le trasmette al segretariato generale del GATT; non ritiene tuttavia opportuno chiedere un parere formale del PE.

Il documento elaborato dai servizi della Commissione si limita infatti ad illustrare la politica commerciale attuale e non formula pertanto nuove proposte a riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1932/91

dell'on. Christine Crawley (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1991)

(92/C 162/17)

Oggetto: Informazione su brevetti nelle regioni del Regno Unito

Il dicastero britannico competente per le arti e le biblioteche ha recentemente tagliato i finanziamenti alla

British Library che, a sua volta, ha reagito non fornendo più, come in precedenza, informazioni sui brevetti statunitensi (essa dispone dell'unica e più importante lista di brevetti, ampiamente utilizzata come riferimento) a cinque biblioteche regionali; questo fatto andrà ad estremo detrimento delle piccole e medie imprese del Regno Unito che per informazione dovranno far riferimento diretto a Londra. Si vuol sapere dalla Commissione se non ritiene che tale centralismo dell'informazione sia contrario alla sua politica di rafforzamento delle regioni e se può commentare il danno che ciò provoca per il Regno Unito rispetto a Francia e a Spagna che stanno rafforzando il sostegno regionale per l'informazione sui brevetti.

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(5 febbraio 1992)

La maggior parte degli Stati membri più grandi, compreso il Regno Unito, dispone di una rete di informazioni sui brevetti che collega l'ufficio nazionale dei brevetti a uffici e/o a librerie regionali. Tali reti, oltre a informazioni sui diritti conferiti dalla legislazione nazionale in materia di brevetti, forniscono anche informazioni tecnologiche su scala mondiale, di norma non disponibili in libri o riviste. La Commissione comprende molto bene pertanto le preoccupazioni espresse dall'onorevole sul taglio dei finanziamenti alla British Library.

Un raffronto diretto tra Regno Unito, Francia e Spagna non sembra però interamente giustificato in quanto i punti di partenza sono molto diversi. Il Regno Unito dispone da anni di un'ampia rete di librerie locali sui brevetti mentre tali reti sono di creazione molto recente in Francia e sono in fase di allestimento in Spagna.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione non vi saranno cambiamenti per quanto riguarda la disponibilità nel Regno Unito di copie dei documenti nazionali sui brevetti ma le raccolte di copie su microfilm di specifiche di brevetti americani e di documenti emanati in base al PCT (Patent Cooperation Treaty) nonché di microschede elaborate dall'ex INPADOC, che è ora parte dell'Ufficio europeo dei brevetti, non saranno più complete in diversi centri regionali di informazione sui brevetti. C'è da sperare che le autorità locali o regionali valutino l'importanza, per il commercio e l'industria locali, di disporre di tale documentazione ma le iniziative da prendere in proposito, nel rispetto del principio comunitario di sussidiarietà, restano di competenza interna del Regno Unito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1970/91

dell'on. Elio Di Rupo (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 settembre 1991)

(92/C 162/18)

Oggetto: Programmi e reti comunitarie per l'istruzione e la formazione dei giovani

I programmi comunitari destinati ai giovani (ERASMUS, LINGUA, COMETT, ...) rispondono ad un reale bisogno di istruzione e formazione e incontrano un favore unanime.

Tuttavia molti giovani europei si lamentano del fatto che i programmi vengono generalmente concepiti per una collettività o un gruppo, che sono circoscritti a talune scuole, università, ... e che in definitiva riguardano solo un numero limitato di studenti.

Ammette la Commissione che tutti gli studenti e i giovani lavoratori della Comunità dovrebbero poter essere correttamente informati di tutti i programmi di istruzione e formazione che gli si offrono? È consapevole del fatto che solo i più informati possono beneficiare delle possibilità loro offerte?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(24 gennaio 1992)

La Commissione è consapevole del problema sollevato dall'onorevole parlamentare. In proposito va sottolineato che l'obiettivo dei programmi comunitari è quello di fungere da catalizzatori di iniziative complementari all'interno degli Stati membri. Date le dimensioni dei gruppi destinatari (vale a dire più di 3 500 istituti di istruzione superiore e quasi sette milioni di studenti), i diversi programmi non possono offrire una copertura completa ma sono concepiti per produrre un effetto moltiplicatore.

La Commissione attribuisce grande importanza alla diffusione di informazioni chiare e concise relativamente ai programmi in oggetto, come è testimoniato dalle misure adottate dalla Commissione stessa per garantire un'informazione completa e mirata in piena cooperazione con le autorità designate da ogni Stato membro.

A livello comunitario la Commissione pubblica per ogni programma, in tutte le lingue ufficiali, un vademecum e depliant che illustrano nel dettaglio le condizioni di partecipazione. Per la maggior parte dei programmi viene pubblicata regolarmente una nota informativa in merito a sviluppi e progressi. Infine la nota informativa intitolata

«Istruzione e formazione», pubblicata dalla Commissione (task force risorse umane, istruzione, formazione e gioventù), offre una panoramica delle iniziative intraprese dalla Commissione nei settori in oggetto.

Anche la rete EURYDICE e il CEDEFOP contribuiscono a far circolare informazioni sui programmi comunitari. Inoltre, giacché ogni programma viene gestito in collaborazione con gli Stati membri, anch'essi hanno allestito strutture che servono da canale di comunicazione con i promotori.

In data 26 giugno 1991 la Commissione ha presentato al primo Consiglio formale dei ministri responsabili per gli affari giovanili, svoltosi a Lussemburgo, una comunicazione intitolata «Informare i giovani europei».

La Commissione vuole garantire ai giovani una maggiore ed una migliore informazione relativamente ai suoi programmi, alle sue istituzioni e all'Europa. In questo contesto è in fase di preparazione un'intera serie di azioni che sarà presentata agli organi competenti secondo la procedura normale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2021/91

dell'on. Elmar Brok (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 settembre 1991)

(92/C 162/19)

Oggetto: Importazione di uccelli selvatici catturati

La CEE rappresenta il maggior mercato per la vendita di uccelli selvatici catturati. Il commercio, dominato da leggi di mercato, non può garantire il rispetto dei principi della protezione degli animali e della conservazione delle specie. Secondo le stime nella CEE vengono importati legalmente ogni anno da 1 a 3 milioni di uccelli selvatici catturati. Tuttavia solo 1 uccello su 5 sopravvive. Quasi tutti gli uccelli selvatici sul mercato potrebbero essere allevati anche nella CEE.

Può la Commissione comunicare se è a conoscenza di questi abusi e, in caso affermativo, cosa intende fare?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(18 marzo 1992)

La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul testo formulato in risposta all'interrogazione n. 783/91 della sig.ra Pollack (*).

La proposta di regolamento che disciplina il possesso e il commercio di esemplari di specie della flora e fauna

selvatiche cui si riferisce la risposta succitata è stata adottata dalla Commissione il 13 novembre 1991 ⁽²⁾.

(¹) GU n. C 281 del 28. 10. 1991.

(²) Doc. COM(91) 448.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2142/91

dell'on. Herman Verbeek (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1991)

(92/C 162/20)

Oggetto: Mercato interno dei servizi postali

1. Può la Commissione confermare le notizie riportate sulla stampa (*Financial Times* del 5 giugno 1991) secondo cui essa avrebbe l'intenzione, avvelendosi delle competenze previste all'articolo 90, paragrafo 3 e dunque senza consultare il Parlamento europeo e il Comitato economico sociale, di liberalizzare il mercato comunitario dei servizi postali?

2. Non ritiene la Commissione che, trattandosi proprio di cambiamenti nei servizi pubblici che possono avere conseguenze significative per tutti i cittadini comunitari, sia importante associare al processo decisionale tutte le parti interessate ed anche il Parlamento europeo e che pertanto modifiche nelle concessioni di pubblici servizi non vanno apportate basandosi sull'articolo 90, paragrafo 3 del trattato?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2185/91

dell'on. Giuseppe Mottola (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 162/21)

Oggetto: Ricorso all'articolo 90 del trattato di Roma per la liberalizzazione dei servizi postali soggetti a monopoli

Risulta che la Commissione delle Comunità europee si sta adoperando al massimo per utilizzare i poteri che le derivano dall'articolo 90 del trattato per avviare nell'ambito CE una progressiva liberalizzazione dei servizi postali soggetti a monopolio.

1. È la Commissione a conoscenza che il sindacato Silulap — Cisl dei postelegrafonici italiani è fortemente preoccupato di questi avvenimenti che si riflettono negativamente non solo su tutta l'utenza che vive nella Comunità ma anche su oltre un milione e mezzo di lavoratori che operano nel settore postale?

2. Risulta alla Commissione che utilizzando i poteri dell'articolo 90 del trattato si vuole evitare di consultare il Parlamento europeo e le parti sociali?

3. Non risulta alla Commissione che l'abbattimento dei monopoli postali renderebbe certamente poco governabile l'impegnativa opera di riammodernamento e di ristrutturazione che in Italia è già stata avviata e la cui legge è in via di approvazione al parlamento?

Risposta comune data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

alle interrogazioni scritte n. 2142/91 e 2185/91

(7 febbraio 1992)

La Commissione è consapevole dell'importanza che riveste il settore postale per i cittadini europei, in particolare per il gran numero di dipendenti delle poste e telegrafi nazionali.

Essa ritiene inoltre essenziale modernizzare e ristrutturare il settore in vista del completamento del mercato interno stabilito dall'Atto unico europeo. Perciò si accinge a pubblicare un libro verde sul mercato dei servizi postali che analizzerà i problemi del settore. Il documento proporrà anche un insieme coerente di misure volte ad istituire uno spazio postale comunitario compatibile con l'Europa senza frontiere. Una volta approvato dalla Commissione tale documento formerà oggetto di consultazione pubblica per quattro o cinque mesi.

Le opportune misure potrebbero essere emanate mediante direttive comunitarie, basate sugli articoli 100 o 100A del trattato CEE per quanto riguarda gli aspetti generali di armonizzazione e sull'articolo 90, paragrafo 3 del trattato per gli aspetti di concorrenza.

In merito a queste ultime direttive va sottolineato che la Commissione vi ricorre quando siano necessarie misure preventive per evitare infrazioni alle regole del trattato, oppure misure di accompagnamento al di là di una semplice constatazione di inadempimento ai sensi dell'articolo 169. Va chiarito inoltre che detti strumenti mirano unicamente a precisare gli obblighi che già incombono agli Stati membri a norma del trattato.

La Commissione ribadisce la sua intenzione di procedere nella maniera più appropriata a discussioni approfondite con tutti gli ambienti interessati, ivi compreso evidentemente il Parlamento europeo, prima di adottare siffatte direttive.

Ciononostante la Commissione deve sottolineare che non può sottrarsi al compito attribuitole dall'articolo 90, paragrafo 3 del trattato CEE di prendere, ove occorra, le opportune decisioni nei confronti degli Stati membri che adottino o mantengano in vigore misure contrarie alle regole del trattato CEE, in particolare in materia di concorrenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2149/91**dell'on. Ernest Glinne (S)****ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica***(4 ottobre 1991)**(92/C 162/22)*

Oggetto: Ammissione di Israele alla commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa

Il consiglio economico e sociale dell'ONU (ECOSOC), nel corso della sessione del luglio scorso a Ginevra, ha approvato l'ammissione di Israele come membro a pieno diritto della commissione economica per l'Europa (CEE/ONU).

Una ventina di paesi hanno patrocinato e presentato la candidatura israeliana, approvata il 26 luglio scorso con 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astensioni.

1. Qual è stato il voto espresso dalle delegazioni degli Stati membri della Comunità in tale occasione?
2. La cooperazione politica ha ritenuto di doversi pronunciare in via preliminare? Cosa è successo a livello di Consiglio?
3. Dal momento che attualmente Israele non può far parte, a Bagdad, della commissione dell'ONU per l'Asia occidentale (CESAO) che rappresenta il Medio Oriente, l'approvazione degli Stati membri è stata accompagnata dalla riserva che, in caso di riuscita della conferenza che dovrebbe portare la pace nella regione, il posto di Israele non è alla CEE/ONU bensì alla CESAO?

Risposta*(26 maggio 1992)*

Israele è stato ammesso come membro temporaneo della commissione economica per l'Europa (CEE/ONU) durante la sessione di Ginevra nel luglio 1991 e non come membro a pieno titolo, in riconoscimento della sua impossibilità di partecipare a Bagdad alla commissione dell'ECOSOC per la sua regione (commissione economica e sociale per l'Asia occidentale (CESAO)).

La candidatura di Israele è stata patrocinata congiuntamente, fra gli altri, dagli Stati membri della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2194/91**dell'on. Herman Verbeek (V)****alla Commissione delle Comunità europee***(4 ottobre 1991)**(92/C 162/23)*

Oggetto: Decisione di consentire l'uso dell'avoparcina come additivo nei mangimi destinati alle vacche lattifere

1. Per quali motivi la decisione di consentire l'uso dell'avoparcina come stimolatore delle prestazioni pro-

duttive delle vacche lattifere non è stata oggetto di concertazione politica con il Parlamento europeo, come è invece avvenuto nel caso della somatotropina?

2. È normale la procedura in base alla quale l'accordo del comitato permanente per l'alimentazione animale deve essere seguito dalle decisioni dei singoli Stati membri circa l'ammissibilità di tale sostanza, con la conseguenza che l'avoparcina potrebbe essere permessa solo in alcuni degli Stati membri che partecipano al mercato interno?

3. In quali Stati membri è stata nel frattempo esaminata la questione dell'autorizzazione dell'avoparcina come additivo destinato a stimolare le prestazioni produttive delle vacche lattifere, e quali sono state le relative decisioni?

4. In che modo sarebbe possibile controllare che l'avoparcina, già da qualche tempo in uso nella CE come coadiutore della crescita per il pollame, i bovini da macello e i suini, non venga utilizzata anche per la produzione lattifera?

5. È disposta la Commissione a fare della questione oggetto di una decisione politica a livello comunitario e a fare immediatamente il punto della situazione al Parlamento sulla questione?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione***(20 marzo 1992)*

1. Sotto il profilo dei principi, l'impiego dei fattori di crescita sotto forma di additivi è ammesso, in linea generale, dalla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (1). Per tale ragione la Commissione non ha ritenuto opportuno organizzare un dibattito politico con il Parlamento europeo quando le è stato richiesto di autorizzare l'avoparcina, additivo inteso ad aumentare la produzione di latte. Comunque giuridicamente essa era tenuta ad applicare soltanto i criteri stabiliti dalla direttiva citata più sopra in materia di autorizzazione.

D'altro canto è necessaria una certa prudenza quando si fa un raffronto tra la BST e l'avoparcina; trattasi in effetti di sostanze di natura molto diversa, sia dal punto di vista della loro azione che da quello della somministrazione; inoltre i vantaggi in fatto di produttività ottenuti mediante la BST non sono assolutamente comparabili a quelli ottenuti con l'avoparcina.

2. La regolamentazione comunitaria prevede due regimi di autorizzazione per gli additivi, ossia:

- l'autorizzazione «comunitaria», attraverso l'iscrizione dell'additivo nell'allegato I della direttiva 70/524/CEE qualora si sia constatato che tutte le condizioni per l'autorizzazione generale nella Comunità sono soddisfatte, e
- l'autorizzazione «nazionale», attraverso l'iscrizione dell'additivo nell'allegato II della direttiva 70/524/CEE quando gli Stati membri devono ancora verificare l'efficacia del preparato nelle condizioni locali di applicazione.

In quest'ultimo caso si tratta di una facoltà concessa agli Stati membri di autorizzare temporaneamente l'additivo

sul loro territorio per verificarne l'efficacia; è quindi normale che ogni Stato membro decida per conto proprio di avvalersi, o meno, della possibilità di utilizzazione che gli è offerta.

Dato il carattere del tutto provvisorio di questa facoltà di autorizzazione e per il fatto che gli Stati membri ne fanno in genere vastissimo uso, il regime messo in atto per garantire la fondatezza delle autorizzazioni comunitarie determina pochissimi casi di distorsione.

3. Secondo le informazioni ottenute dalla Commissione l'impiego dell'avoparcina nell'alimentazione delle vacche da latte sarebbe attualmente autorizzato in tutti gli Stati membri, eccettuati la Germania, la Danimarca ed i Paesi Bassi.

4. I bisogni nutritivi dei volatili da cortile, dei bovini da macello, dei suini e delle vacche da latte differiscono talmente tra loro che è praticamente impossibile destinare un alimento ad un fine diverso da quello originario.

5. Come la Commissione ha fatto presente in precedenza, l'impiego di stimolatori della produttività ed, in genere, di additivi è stato soggetto a suo tempo al processo decisionale. Si rammenti che in quel tempo il Parlamento, prima di esprimere il proprio parere, aveva organizzato una consultazione di esperti per sapere se fosse opportuno utilizzare additivi, in particolare i fattori di crescita.

Recentemente la Commissione ha fatto eseguire uno studio sull'impatto dei fattori di crescita autorizzati dalla direttiva 70/524/CEE sull'agricoltura comunitaria. Essa dovrebbe essere in grado di presentare fra breve una relazione sulle conclusioni di detto studio.

(¹) GU n. L 270 del 14. 12. 1970.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2230/91

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 162/24)

Oggetto: Riduzione delle quote lattiere

Può la Commissione suggerire come spiegare in maniera succinta e convincente agli agricoltori degli Stati membri i motivi alla base della decisione adottata dal Consiglio dei ministri dell'agricoltura di ridurre del 2% le quote lattiere?

Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione

(22 gennaio 1992)

Nel 1990 gli organismi d'intervento hanno acquistato per ritirarle dal mercato:

— oltre 250 000 t di burro, ossia l'equivalente di 5,5 milioni di t di latte, e

— oltre 337 000 t di latte scremato in polvere, ossia l'equivalente di 3,7 milioni di t di latte.

Nel 1990 le fortissime eccedenze del mercato hanno causato un calo dei prezzi del latte con un'incidenza negativa sul reddito dei produttori. Pertanto il Consiglio ha dovuto porre fine a questa evoluzione sfavorevole, che comportava spese supplementari senza che i produttori ne traessero vantaggio. Inoltre, tenendo conto dell'attuale disciplina di bilancio, era necessario che il Consiglio ristabilisse un migliore equilibrio sul mercato, diminuendo del 2%, ossia l'equivalente di circa 2 milioni di t di latte, i quantitativi globali garantiti degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2275/91

dell'on. José Valverde López (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 ottobre 1991)

(92/C 162/25)

Oggetto: Mancato adempimento da parte della Spagna della direttiva 80/836/Euratom del Consiglio

Si desidera sapere se la Commissione ha inviato al governo di Spagna pareri motivati per la mancata comunicazione delle misure nazionali di esecuzione in adempimento della direttiva 80/836/Euratom (¹) del Consiglio, sull'ambiente, nonché la situazione attuale di detto procedimento di infrazione.

(¹). GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2276/91

dell'on. José Valverde López (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 ottobre 1991)

(92/C 162/26)

Oggetto: Mancato adempimento da parte della Spagna della direttiva 84/467/Euratom del Consiglio

Si desidera sapere se la Commissione ha inviato al governo di Spagna pareri motivati per la mancata comunicazione delle misure nazionali di esecuzione in adempimento della direttiva 84/467/Euratom (¹) del Consiglio, sull'ambiente, nonché la situazione attuale di detto procedimento di infrazione.

(¹) GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 1.

**Risposta comune data dal sig. Delors
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 2275/91 e 2276/91
(4 marzo 1992)**

Una procedura d'infrazione è stata avviata nei confronti della Spagna per non conformità delle misure nazionali di esecuzione delle direttive 80/836/CEE e 84/467/CEE.

Le autorità spagnole hanno parzialmente ovviato a tale situazione. Tuttavia, poiché gli elementi più importanti di queste direttive non hanno ancora formato oggetto di una trasposizione corretta, è stato inviato alle autorità spagnole un parere motivato.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2351/91
dell'on. Proinsias De Rossa (CG)
alla Commissione delle Comunità europee
(22 ottobre 1991)
(92/C 162/27)**

Oggetto: Proposte di tracciati per l'arteria stradale «Southern Cross» (Dublino)

Secondo lo studio di impatto ambientale effettuato sul tema in oggetto verrebbero raggiunti altissimi livelli di inquinamento atmosferico nella zona di Kilcross, contigua al tracciato. In particolare gli ossidi di azoto supererebbero di oltre il doppio i limiti fissati nella direttiva 85/203/CEE⁽¹⁾.

Può la Commissione confermare che non approverà il progetto finché non verranno trovate adeguate soluzioni a questa situazione? Può inoltre confermare che non concederà aiuti a meno che non verrà effettuata un'esauriente consultazione a livello locale in cui si tenga conto di alte legittime preoccupazioni, alcune delle quali sono già state individuate dal Kilcross Action Group, quali ad esempio la sicurezza dei bambini, l'inquinamento acustico, la qualità della vita, la perdita di spazi pubblici, il disordine generale, ecc.?

⁽¹⁾ GU n. L 87 del 27. 3. 1985, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione
(5 marzo 1992)**

La Commissione ha ricevuto una denuncia formale contro l'Irlanda concernente il progetto di incrocio autostradale Dublino Sud. La denuncia viene ora esaminata alla luce della legislazione comunitaria in materia ambientale. Qualora la Commissione ritenga che sia stata commessa un'infrazione, l'aiuto del Fondo di sviluppo regionale per il progetto in questione sarà sospeso.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2380/91
dell'on. Raymonde Dury (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(22 ottobre 1991)
(92/C 162/28)**

Oggetto: Agenzie matrimoniali e tutela dei consumatori

Il 29 aprile 1991 ho presentato alla Commissione l'interrogazione scritta n. 789/91⁽¹⁾ concernente un eventuale controllo comunitario delle agenzie matrimoniali. La Commissione mi ha risposto in merito al punto sollevato, ovvero quello della libera prestazione dei servizi. Ora vorrei sapere se è previsto qualcosa dal punto di vista della tutela dei consumatori, in quanto mi sembra si tratti di attività commerciali che danno luogo a contratti molto particolari e richiedono quindi un regime ad hoc che va al di là di quel che prevede la Commissione in materia di contratti ordinari (termini per la riflessione, lotta contro le clausole vessatorie, ecc.).

⁽¹⁾ GU n. C 214 del 16. 8. 1991, pag. 29.

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
(26 marzo 1992)**

La tutela di coloro che sono ricorsi ai servizi delle agenzie matrimoniali può comportare un controllo specifico qualora si tratti di attività con caratteristiche ben specificate.

Da un lato, spetta sicuramente agli Stati membri prendere i necessari provvedimenti per evitare gli abusi in questo settore e soprattutto far sì che sia opportunamente garantita la tutela dei clienti.

D'altro lato, e secondo il principio di sussidiarietà, è opportuno sottolineare che in questi ultimi anni sono comparse nuove tecniche di comunicazione che non conoscono frontiere e, di fronte alla loro costante diffusione, le autorità comunitarie dovrebbero valutare se, eventualmente, sia necessario un intervento a livello comunitario per tutelare i consumatori di tali servizi nel mercato unico. Senza mettere in causa la competenza degli Stati membri, la Commissione ha avviato un'inchiesta relativa ai provvedimenti nazionali applicabili in materia, ed attualmente valuta e censisce le eventuali pratiche abusive che potrebbero ledere i clienti delle agenzie.

In ogni caso bisogna ricordare che esiste già un testo comunitario relativo alla pubblicità ingannevole, la direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 dicembre 1984⁽¹⁾, che consente alle persone e alle organizzazioni che vi hanno un interesse legittimo di intentare cause per sospendere le pubblicità e le offerte commerciali che potrebbero avere carattere ingannevole. Al riguardo

bisogna notare che spetterà quindi all'agenzia matrimoniale chiamata in causa provare la veridicità dei dati realmente contenuti nell'offerta o nella pubblicità.

(¹) GU n. L 250 del 10. 9. 1984.

orientale della penisola iberica, né dei risultati delle varie ricerche svolte per individuarne le eventuali cause, in particolare per quanto riguarda un fungo del genere *Phytophthora*. Sono state pertanto richieste informazioni in proposito alle autorità spagnole: non appena saranno pervenute la Commissione fornirà la risposta pertinente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2384/91

dell'on. Teresa Domingó Segarra (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 ottobre 1991)

(92/C 162/29)

Oggetto: Problemi fitosanitari nei querceti in varie zone della Comunità

Nei querceti del sud-ovest della penisola iberica si è recentemente constatato un aumento della mortalità degli alberi (la cosiddetta «morte improvvisa»), che potrebbe essere dovuta ad un'epidemia causata dai funghi del genere *Phytophthora*. Vari enti competenti, quale l'ICONA spagnolo, ed alcune ONG stanno svolgendo ricerche su questo fenomeno, dalle cui conclusioni finora pubblicate risulta che nella sola comunità autonoma dell'Estremadura il numero di querce e querce da sughero morte dall'estate del 1990, quando l'epidemia è stata per la prima volta accertata, potrebbe essere ormai giunto a quota 100 000.

Alle gravi conseguenze ecologiche che il diffondersi di un'epidemia di questo genere può avere per i boschi mediterranei e più in particolare per i sistemi di «pascolo» così diffusi in quelle regioni, caratterizzati da uno sfruttamento estensivo delle risorse zootecniche e forestali pienamente compatibile con la ricchezza dell'ambiente naturale, occorre aggiungere i prevedibili danni al settore del sughero, dal momento che sono colà localizzate alcune delle migliori qualità di questo prodotto.

Quali misure ha adottato o intende adottare la Commissione per far fronte tempestivamente a questa epidemia e impedire che si diffonda in altre regioni?

Dato l'interesse dal punto di vista sociale e ambientale delle produzioni agricole e forestali estensive, quali regimi di aiuti ai silvicoltori del Mediterraneo esistono nella legislazione comunitaria o saranno proposti dalla Commissione?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(12 febbraio 1992)

La Commissione non è stata messa al corrente dei problemi fitosanitari sorti nei querceti della zona sud-

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2408/91

degli on. Maria Izquierdo Rojo, José Vázquez, Fouz, Pedro Bofill Abeilhe, Francisco Sanz Fernández e Eusebio Cano Pinto (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 ottobre 1991)

(92/C 162/30)

Oggetto: Politica di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi nella regione mediterranea

Considerata la tragica situazione creatasi a seguito degli incendi boschivi in numerose regioni e località degli Stati membri della Comunità — dove ha provocato il dissesto economico, il degrado del paesaggio e la distruzione di ecosistemi — ritiene opportuno la Commissione istituire un sistema centrale comunitario di raccolta di dati che consenta di coordinare le misure volte a prevenire e combattere tali incendi?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2409/91

degli on. Maria Izquierdo Rojo, José Vázquez Fouz, Pedro Bofill Abeilhe, Francisco Sanz Fernández e Eusebio Cano Pinto (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 ottobre 1991)

(92/C 162/31)

Oggetto: Politica di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi nella regione mediterranea

Considerate le proporzioni ormai allarmanti delle distruzioni provocate dagli incendi nelle zone boschive di talune regioni del sud della Comunità (ad essi infatti si deve ogni anno la devastazione di 500 000 ettari — pari a oltre l'1 % — di superficie boschiva nella regioni mediterranee), e considerata altresì la necessità di adottare un'autentica politica di prevenzione e coordinamento nell'ambito della lotta contro gli incendi boschivi, intende la Commissione elaborare in un prossimo futuro una politica comunitaria volta a prevenirli e a coordinare la lotta contro gli stessi?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2410/91

degli on. Maria Izquierdo Rojo, José Vázquez Fouz, Pedro Bofill Abeilhe, Francisco Sanz Fernández e Eusebio Cano Pinto (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 ottobre 1991)

(92/C 162/32)

Oggetto: Politica di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi nella regione mediterranea

Considerata la necessità di un'autentica politica di prevenzione e coordinamento nell'ambito della lotta contro gli incendi boschivi, quali iniziative intende prendere la Commissione al fine di elaborare un piano coordinato a livello comunitario, volto a prevenirli e a combatterli.

**Risposta comune data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

alle interrogazioni scritte n. 2408/91, 2409/91 e 2410/91

(18 febbraio 1992)

Il regolamento (CEE) n. 3529/86 ⁽¹⁾, relativo alla protezione delle foreste contro gli incendi, modificato dal regolamento (CEE) n. 1614/89 ⁽²⁾, cessa di avere effetto alla fine del 1991.

In cinque anni di applicazione tali regolamenti hanno permesso di finanziare 244 progetti per la protezione delle foreste dagli incendi, progetti presentati dagli Stati membri alla Commissione, per un concorso comunitario complessivo di 43 milioni di Ecu.

Nel quadro del coordinamento dell'azione definita il comitato permanente forestale, istituito dalla decisione 89/367/CEE ⁽³⁾ del Consiglio, ha creato inoltre un gruppo di lavoro sulla protezione delle foreste dagli incendi, incaricato di individuare le cause degli incendi e i mezzi per affrontarle, nonché di studiare i possibili miglioramenti dei sistemi di protezione.

Tutti questi lavori hanno così portato a proposte relative al rinnovamento e al rafforzamento dei due regolamenti.

I servizi della Commissione propongono di continuare l'azione, concentrando gli sforzi comunitari nelle zone ad alto rischio d'incendio e chiedendo agli Stati membri di presentare i loro piani generali di protezione contro gli incendi: ciò permetterebbe di finanziare progetti, che si inseriscano in detti piani, secondo un intervento comunitario proporzionato al grado di rischio.

L'intervento della Comunità dovrebbe contribuire anche ad instaurare un sistema comunitario decentralizzato d'informazione sugli incendi boschivi, che permetterebbe ai responsabili locali di individuare le cause per affrontarle più adeguatamente, e di migliorare i sistemi di protezione contro gli incendi.

Per quanto riguarda la lotta attiva contro gli incendi boschivi, le iniziative della Commissione rientrano ormai

nel quadro della risoluzione relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di calamità naturali o tecnologiche, adottata l'8 luglio 1991 in sede di Consiglio.

In questa nuova prospettiva, i servizi della Commissione, in stretta collaborazione con esperti delle amministrazioni nazionali interessate, hanno elaborato la bozza di un registro delle capacità di intervento nazionali in materia di incendi boschivi. Tale bozza è all'esame della Rete permanente dei corrispondenti nazionali per la protezione civile e per il 15 febbraio 1992 sono state richieste le informazioni attinenti; in tal modo, prima dell'estate 1992 si dovrebbe completare la versione preliminare del registro, cosa che dovrebbe consentire alla cooperazione comunitaria di lavorare in una situazione più favorevole.

In parallelo, e in stretta cooperazione con i servizi della protezione civile francese, la Commissione ha recentemente offerto alle altre amministrazioni nazionali interessate il suo aiuto per l'organizzazione di «modelli di allarme tempestivo» in alcune regioni strategiche. In questo modo dovrebbe essere possibile stabilire un vero «quadro di comando» su scala comunitaria che consentirebbe di prevedere l'evoluzione delle situazioni ad alto rischio e, di conseguenza, di prendere anticipatamente i necessari provvedimenti.

Accanto allo sviluppo di questi strumenti tecnici e strategici, la Commissione destinerà sforzi notevoli alla formazione. Infatti essa ha recentemente organizzato un primo seminario di auto-formazione per i responsabili nazionali e regionali della lotta agli incendi boschivi, seminario dedicato in particolare modo alla valutazione dei mezzi e delle strategie impiegate per affrontare tali incendi nel periodo estivo 1991: questo ha reso possibile garantire, a livello comunitario, l'ottimizzazione dello scambio reciproco di esperienze.

Questa prima iniziativa sarà seguita da un programma di formazione più ampio che verrà messo a punto dalla Rete permanente dei corrispondenti nazionali nel rispetto del principio della sussidiarietà.

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 30. 11. 1986, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 14.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2418/91

dell'on. Proinsias De Rossa (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 ottobre 1991)

(92/C 162/33)

Oggetto: Finanziamento dei programmi di lotta contro la povertà

Qual è la posizione della Commissione in merito al futuro finanziamento di organizzazioni minori quali l'ENOPF, il FEANTSA, l'ENOW?

Sono in esame proposte — e quali — per il finanziamento di azioni che esulano dai progetti già ricompresi nel terzo programma contro la povertà?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(9 gennaio 1992)

Nel corso del 1990 e del 1991 la Commissione ha appoggiato numerosi progetti ispirati in particolare al secondo programma di lotta contro la povertà.

Essa ha inoltre appoggiato diverse attività comunitarie volte ad incrementare lo scambio di idee e di esperienze in merito.

Infine essa ha dato il proprio appoggio alla nuova rete europea delle ONG (Anti Poverty Network).

Attualmente essa è impegnata ad esaminare i lavori svolti dalle reti e la loro relazione con la succitata rete delle ONG, alcune attività sopranazionali del programma Povertà 3 (ad es. riguardo alle famiglie monoparentali) e/o alcuni programmi specifici (ad es. per quanto riguarda le donne).

La Commissione può dichiarare fin d'ora che essa ha l'intenzione di appoggiare nel 1992 le attività dell'organizzazione FEANTSA, soprattutto quelle relative a un centro di osservazione delle condizioni dei senzatetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2471/91

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 novembre 1991)

(92/C 162/34)

Oggetto: Tassazione delle vincite alle lotterie

Gradirei sapere se le vincite alle lotterie vengono tassate come reddito dei detentori dei biglietti vincenti. A quanto pare la regolamentazione varia da uno Stato a un altro della Comunità.

Può la Commissione comunicare gli elementi essenziali delle norme in vigore, in particolare nel caso in cui la vincita sia realizzata in uno Stato diverso da quello del beneficiario?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(10 febbraio 1992)

Nel 1991 è stato realizzato dalla società Coopers & Lybrand, su richiesta dei servizi della Commissione, uno

studio sul settore dei giochi d'azzardo nella Comunità, nel quadro dei lavori relativi al completamento del mercato interno. In tale studio viene esaminato brevemente il regime fiscale in materia di gioco d'azzardo e per la maggior parte degli Stati membri viene illustrato dettagliatamente il sistema di imposizione applicato alle vincite alle lotterie o, eventualmente, il sistema di esonero dall'imposizione.

Lo studio, intitolato «Gambling in the single market — A study of the current legal and market situation»⁽¹⁾, è disponibile presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Copie della pubblicazione sono disponibili presso la biblioteca del Parlamento europeo.

⁽¹⁾ Riferimento ISBN 92.826.2899/2900/2901.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2484/91

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)

al Consiglio delle Comunità europee

(4 novembre 1991)

(92/C 162/35)

Oggetto: Azione a favore delle famiglie

Mentre la Commissione europea ha proposto 3,8 milioni di Ecu per «Azioni a favore delle famiglie», il Consiglio ha ridotto tale somma a 2,1 milioni di Ecu, cioè meno dei 2,9 milioni di Ecu stanziati per l'esercizio 1991.

Il movimento familiare europeo, che si dedica ad azioni a favore delle persone anziane nonché alla preparazione dell'Anno europeo delle persone anziane nel 1993 e dell'Anno internazionale della famiglia nel 1994, opera peraltro a favore di una maggiore solidarietà fra le persone tanto nell'ambito della Comunità quanto con le democrazie nascenti in Europa centrale e orientale. Lo sviluppo delle relazioni con le organizzazioni familiari di tali paesi comporta uno sforzo che la Comunità europea non si può rifiutare di esplicare.

Di conseguenza il Consiglio sarebbe disposto a rivedere la sua posizione e a ripristinare la dotazione proposta dalla Commissione?

Risposta

(25 maggio 1992)

Rispetto all'esercizio 1991 il bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992, adottato il 19 dicembre 1991⁽¹⁾,

- ha previsto stanziamenti di impegno per le attività a favore delle famiglie pari a 1,5 milioni di Ecu e
- ha creato una nuova linea di bilancio «Azioni a favore delle persone anziane», dotata di stanziamenti d'impegno per il valore di 4,339 milioni di Ecu.

Il bilancio 1992 ha quindi fornito una risposta globalmente soddisfacente al problema posto dall'onorevole parlamentare.

(¹) GU n. L 26 del 3. 2. 1992, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2498/91

dell'on. Peter Crampton (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 novembre 1991)

(92/C 162/36)

Oggetto: Concorrenza da parte dei paesi dell'Europa orientale nel settore dei prodotti agricoli

Può la Commissione far sapere se gli standard vigenti nei paesi dell'Europa orientale in materia di insetticidi e di relativi livelli residui rispondano o meno a quelli rispettati dagli agricoltori comunitari? Qualora detti standard siano meno rigorosi, non trova preoccupante la Commissione l'importazione di tali prodotti ed il fatto che siano in diretta concorrenza con quelli comunitari, il cui costo di produzione è più elevato?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(4 marzo 1992)

La Commissione non è in grado di pronunciarsi sugli standard applicati dai paesi dell'Europa orientale in materia di antiparassitari e di livelli massimi di residui ammessi negli alimenti. Tuttavia tutti i principali prodotti alimentari — provengano essi dalla Comunità o da paesi terzi — sono sottoposti a controllo da parte degli Stati membri, al fine di garantire il rispetto dei livelli massimi comunitari relativi ai residui di antiparassitari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2549/91

dell'on. Terence Wynn (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 novembre 1991)

(92/C 162/37)

Oggetto: Sponsorizzazione della federazione del rugby

Quanto è costata alla Commissione l'esibizione della bandiera europea sui tabelloni della pubblicità intorno ai campi di gioco delle partite della Coppa del mondo di rugby organizzata dalla federazione del rugby?

Da quale linea di bilancio sono stati prelevati i necessari stanziamenti?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione**

(3 marzo 1992)

Il contributo concesso dalla Commissione agli organizzatori della Coppa del mondo di rugby si è limitato a 10 000 Ecu ed alla fornitura di 18 bandiere europee per adornare gli stadi. Hanno assistito a tale evento sportivo più di un milione di spettatori. Le partite sono state ritrasmesse in 58 paesi, per un totale di oltre 1 800 ore, per un pubblico di 2 miliardi di telespettatori.

La spesa è stata imputata alla linea di bilancio B3-3030.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2569/91

dell'on. John Cushnahan (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 novembre 1991)

(92/C 162/38)

Oggetto: Finanziamenti comunitari per le infrastrutture di trasporto

Data l'importanza dei trasporti per le economie delle regioni periferiche della Comunità, intende la Commissione presentare ulteriori proposte miranti ad estendere i finanziamenti a titolo dei fondi strutturali agli investimenti nelle infrastrutture di trasporto, come ad esempio aerei e navi da carico?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(6 febbraio 1992)

Il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale a favore dell'acquisto di beni mobili è stato concesso in pochissimi casi nei quali era necessaria una sovvenzione per garantire il funzionamento dei trasporti essenziali. Qualsiasi proposta presentata da uno Stato membro intesa ad assegnare fondi ad una determinata regione, nell'ambito del suo quadro comunitario di sostegno, per l'acquisto di beni mobili sarà esaminata in base ai suoi meriti ed alla luce della normativa comunitaria, soprattutto quella sulla concorrenza. Alla Commissione non sono pervenute altre proposte relative al finanziamento di questi tipi di investimento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2572/91

dell'on. John Cushnahan (PPE)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (14 novembre 1991)
 (92/C 162/39)

Oggetto: Scandali bancari

A seguito dei recenti scandali bancari verificatisi all'interno della Comunità, intende la Commissione prendere in considerazione la possibilità di promuovere una normativa in base alla quale le banche centrali siano tenute a indennizzare gli investitori in caso di bancarotta di una banca commerciale rientrando nella loro giurisdizione?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
 in nome della Commissione**

(5 febbraio 1992)

La questione della possibilità di un indennizzo per i titolari di depositi bancari all'interno della Comunità è attualmente all'esame della Commissione. Come l'onorevole parlamentare non ignora, la Commissione ha formulato una raccomandazione a questo proposito già nel 1986 e a tutt'oggi dieci Stati membri hanno istituito sistemi di garanzia dei depositi bancari. Alla luce delle proposte per il mercato interno riguardanti il settore bancario la raccomandazione in oggetto andrebbe modificata per tener conto del nuovo inquadramento che entrerà in vigore il 1° gennaio 1993. La Commissione sta di conseguenza elaborando un progetto di direttiva in cui si proporrà che in tutti gli Stati membri operi un sistema di tutela dei depositi e che nella Comunità sia garantito un livello minimo di copertura per tutti gli investitori.

Conformemente alle procedure previste dalla seconda direttiva in materia bancaria si proporrà che la responsabilità di tali sistemi spetti d'ora in poi allo Stato membro in cui le banche in questione hanno la loro sede principale, nel quale tali banche saranno sottoposte alla vigilanza delle competenti autorità. Spetta agli Stati membri decidere a quale organismo vada affidata la responsabilità di controllare detti sistemi di garanzia dei depositi.

La Commissione non è favorevole all'idea di attribuire alle banche centrali la responsabilità degli eventuali indennizzi. Secondo quanto risulta alla Commissione né negli Stati membri in cui sono già operanti sistemi di garanzia dei depositi né in alcun altro centro finanziario mondiale viene fatto obbligo alla banca centrale di compensare gli investitori in caso di fallimento di una banca commerciale che rientri nella sua giurisdizione. Soltanto in casi eccezionali, nella Comunità come altrove, le banche centrali hanno fornito disponibilità liquide a banche in difficoltà, peraltro non allo scopo di garantire la tutela degli investitori bensì per preservare la stabilità del sistema finanziario nel suo insieme.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2574/91

dell'on. John Cushnahan (PPE)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (14 novembre 1991)
 (92/C 162/40)

Oggetto: Eurobarometro

Intende la Commissione prendere in considerazione la possibilità di inserire nell'inchiesta Eurobarometro una domanda volta a sondare le opinioni dei cittadini della Comunità sul tema della coesione sociale ed economica e dei finanziamenti comunitari a favore delle regioni meno favorite?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
 in nome della Commissione**

(4 marzo 1992)

Durante gli anni scorsi sondaggi periodici sono stati effettuati per conoscere le opinioni dei cittadini riguardo alla politica regionale comunitaria in generale. L'Eurobarometro n. 36 dell'autunno 1991 conteneva una serie di domande specifiche sul tema dell'identità e dello sviluppo delle regioni. I dati approssimativi sono già stati resi noti nel mese di dicembre 1991, ed un resoconto esauriente, basato su dati più precisi, sarà pubblicato entro i mesi di marzo/aprile 1992.

Un sondaggio di opinione, imperniato su domande relative allo sviluppo regionale, contenuto nell'Eurobarometro degli anni 1973-1980 e in quello del 1991, sull'evoluzione delle opinioni socio-politiche in merito allo sviluppo regionale, sarà pubblicato nei mesi di aprile/maggio 1992.

Sulla base dei risultati di tale sondaggio la Commissione deciderà sull'opportunità di mantenere o meno, regolarmente, un elemento regionale nell'Eurobarometro.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2577/91

dell'on. Pol Marck (PPE)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (14 novembre 1991)
 (92/C 162/41)

Oggetto: Protezione degli uccelli selvatici

Può spiegare la Commissione per quale motivo essa ha affidato in via esclusiva al Regio istituto di scienze naturali del Belgio tutte le consulenze di carattere scientifico in materia di avifauna?

Vi sono dei motivi particolari per escludere istituti di altri Stati membri?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2587/91

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee

(14 novembre 1991)

(92/C 162/42)

Oggetto: Contratti di esperti sull'avifauna

Potrebbe la Commissione far sapere se risponde a verità che tutti i contratti di esperti relativi all'avifauna sono stati assegnati in Belgio esclusivamente al Regio istituto di scienze naturali?

In caso affermativo, per quali motivi? È stato ventilato di concedere contratti anche ad analoghe istituzioni attive in altri paesi? In caso affermativo, di quali istituzioni e di che tipo di contratti si tratta?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2610/91

dell'on. Raymonde Dury (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(19 novembre 1991)

(92/C 162/43)

Oggetto: Protezione degli uccelli selvaggi — Studi

A quanto risulta la Commissione affida le perizie sull'avifauna esclusivamente all'Istituto reale di scienze del Belgio. È vera questa informazione? In caso affermativo, come giustificare tale esclusivismo? Vi sarebbero motivi particolari per escludere altri istituti in altri Stati membri?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2638/91

dell'on. Fernand Herman (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(19 novembre 1991)

(92/C 162/44)

Oggetto: Protezione della fauna selvatica

Può la Commissione far sapere per quale motivo affida in esclusiva tutte le consulenze in materia di avifauna all'Istituto reale belga delle scienze naturali? Vi sono motivi particolari per escludere altri istituti dei rimanenti Stati membri?

Risposta comune data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione

alle interrogazioni scritte n. 2577/91, 2587/91, 2610/91 e
2638/91

(28 febbraio 1992)

La Commissione è in contatto con numerosi istituti e organizzazioni. Tuttavia l'«Institut royal des sciences naturelles» del Belgio gestisce attualmente la banca dati

«ORNIS», sulla conservazione e la gestione degli uccelli selvatici. Per questo motivo il suddetto istituto partecipa spesso a valutazioni relative alla situazione delle specie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2578/91

dell'on. Hedwig Keppelhoff-Wiechert (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(14 novembre 1991)

(92/C 162/45)

Oggetto: Assicurazione contro la disoccupazione per i pendolari nell'area di confine tedesco-olandese

In caso di disoccupazione un pendolare usufruisce di versamenti in linea con la normativa dello Stato membro sul cui territorio egli abita. Il versamento viene effettuato in base al conteggio e a carico dell'organo esecutivo del luogo di residenza. Una persona di cittadinanza tedesca, che lavora in Germania e abita nei Paesi Bassi è tenuto a sollecitare annualmente, durante i primi cinque anni, una proroga del permesso di soggiorno nonché a dimostrare che ha un contratto di lavoro. In caso di perdita del posto di lavoro essa ha diritto a un sussidio di disoccupazione a carico della parte olandese.

Ciò premesso, è noto alla Commissione che un permesso di soggiorno non è prorogabile qualora non si è in grado di provare l'esistenza di un'attività lavorativa, in quanto disoccupati?

Pertanto la persona in parola è costretta a ritornare in Germania e a far ricorso all'assistenza sociale.

Quali provvedimenti intende adottare la Commissione per porre rimedio a questo stato di cose?

Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione

(6 marzo 1992)

1. Il caso riferito dall'onorevole parlamentare rientra nel disposto dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1251/70 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (¹). Il lavoratore tedesco che risiede nei Paesi Bassi ma lavora in Germania ha un diritto di soggiorno nei Paesi Bassi basato sul diritto comunitario soltanto dopo tre anni di lavoro e di residenza continuata sul territorio dei Paesi Bassi; in mancanza di ciò si applica la legislazione olandese. Ciò vale pure nel caso di un disoccupato. La Commissione rifletterà sulla presentazione di un'adeguata revisione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1251/70.

2. In questo contesto si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che, a partire dal 1° luglio 1992, gli Stati membri devono aver messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990 relativa al diritto di soggiorno⁽¹⁾. Secondo l'articolo 1, paragrafo 1 di questa direttiva gli Stati membri accordano il diritto di soggiorno ai cittadini degli Stati membri che non beneficiano di questo diritto in virtù di altre disposizioni del diritto comunitario nonché ai loro familiari, se dispongono per se stessi e per i loro familiari di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro di accoglienza e se dispongono di risorse sufficienti per evitare di diventare durante il loro soggiorno un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro di accoglienza.

(1) GU n. L 142 del 30. 6. 1970.

(2) GU n. L 180 del 13. 7. 1990.

3. non è stato effettuato un controllo veterinario degli animali destinati alla macellazione, come previsto dalla legge 829/78 per la tutela della sanità pubblica,
4. all'ecatombe hanno assistito numerosi bambini, in spregio alla legge che vieta la presenza di minori di 16 anni, si chiede alla Commissione se intende intervenire risolutamente presso le competenti autorità nazionali in ordine al rispetto della legislazione comunitaria e se non ritiene utile adottare misure per impedire il ripetersi, in futuro, di simili atti di barbarie con il pretesto di «manifestazioni culturali» e di «tradizioni locali».

(1) GU n. C 49 del 25. 2. 1991, pag. 8.

(2) GU n. L 316 del 26. 11. 1974, pag. 10.

(3) GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 28.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2632/91

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 novembre 1991)

(92/C 162/46)

Oggetto: Macellazione di animali in aperta campagna

Anni fa avevo presentato l'interrogazione scritta n. 1138/90⁽¹⁾ sulla violazione della direttiva 74/577/CEE⁽²⁾ relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione. Torno oggi su questo argomento in seguito alla macellazione, denunciata anche dalla Greek Animal Welfare Fund, di decine di bovini ed ovini da parte dell'associazione folcloristica «PETROS e PAVLOS» di Spatai, in data 27 giugno 1991.

La federazione delle associazioni zoofile greche aveva avvertito dell'ecatombe che stava per aver luogo in campagna la direzione generale di pubblica sicurezza di Atene (GADA) la quale aveva a sua volta incaricato la direzione di pubblica sicurezza di Spatai di prendere provvedimenti quanto più rigorosi possibile per garantire il rispetto delle leggi e delle procedure vigenti in questo campo. Ma la polizia di Spatai ha ignorato le disposizioni della GADA e si è mostrata del tutto indifferente alle denunce dei rappresentanti delle organizzazioni zoofile.

Poiché

1. prima di essere macellati gli animali non sono stati storditi come previsto dalla direttiva 74/577/CEE recepita nell'ordinamento giuridico greco con la legge 1197/81,
2. la macellazione è avvenuta in aperta campagna e non nei macelli o in altri luoghi appropriati sotto la sorveglianza di autorità veterinarie, come previsto dalla direttiva 88/409/CEE⁽³⁾ e dal decreto presidenziale 562/88,

Risposta data dal sig. Mac Sharry in nome della Commissione

(10 marzo 1992)

Come l'onorevole parlamentare dichiara nella propria interrogazione, le autorità greche hanno trasposto nell'ordinamento interno le direttive pertinenti del Consiglio; ragguagli in proposito figurano nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 1138/90.

La Commissione ha discusso con le autorità greche le difficoltà che queste ultime incontrano nell'applicazione della normativa a causa di pratiche tradizionali. Nonostante tali difficoltà le autorità greche sono riuscite ad impedire che si verificassero fatti del genere o a perseguire le persone responsabili.

La direttiva 91/497/CEE del Consiglio che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carne fresca onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carne fresca⁽¹⁾, che entra in vigore il 1° gennaio 1993, prescrive che tutte le carni in vendita per il consumo umano debbano essere ottenute in un macello che rispetti talune norme stabilite dalla direttiva in materia d'igiene e di controlli.

Inoltre la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio, COM(91) 136 def.⁽²⁾, relativo alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento, che sostituisce alla direttiva 74/577/CEE norme dettagliate in merito al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione ed all'abbattimento di animali per la produzione di alimenti, pelli, pellicce o altri prodotti, basate sulla convenzione europea attinente.

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991.

(2) GU n. C 314 del 5. 12. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2661/91**dell'on. Hugh McMahon (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(19 novembre 1991)**(92/C 162/47)**Oggetto: EUROFORM/HORIZON/NOW*

Può la Commissione confermare che la dotazione finanziaria prevista per le iniziative di cui in oggetto si è rivelata insufficiente?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(27 gennaio 1992)

Le tre iniziative comunitarie EUROFORM, NOW e HORIZON vennero approvate dalla Commissione il 18 dicembre 1990, con una dotazione finanziaria di 600 milioni di Ecu fino al 1993.

La Commissione giudicava tale importo rispondente alla necessità di sostegno finanziario per azioni da condurre nell'ambito di dette iniziative tenendo al contempo nel debito conto la disponibilità di risorse di bilancio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2662/91**dell'on. Hugh McMahon (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(19 novembre 1991)**(92/C 162/48)**Oggetto: EUROFORM/HORIZON/NOW*

Può la Commissione far sapere in che misura il FESR contribuirà alle iniziative in atto EUROFORM/HORIZON/NOW?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(6 marzo 1992)

I programmi operativi EUROFORM, NOW e HORIZON sono stati approvati nel dicembre 1991 (ad eccezione del programma irlandese incluso nell'iniziativa HORIZON, di cui si prevede l'approvazione in un prossimo futuro).

Fra i 41 programmi approvati, 16 hanno chiesto il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale:

- 3 Stati membri per EUROFORM: Grecia, Portogallo, Spagna per un importo totale di 8,4 milioni di Ecu.
- 7 Stati membri per NOW: Grecia, Portogallo, Spagna, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord), Italia, Francia per un importo totale di 6,94 milioni di Ecu.
- 5 Stati membri per HORIZON: Grecia, Grecia (profughi), Portogallo, Spagna, Italia per un importo totale di 18 milioni di Ecu (ai quali dovrà aggiungersi il contributo del FESR per l'Irlanda: più o meno 1,4 milioni di Ecu).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2666/91**dell'on. Ernest Glinne (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(19 novembre 1991)**(92/C 162/49)**Oggetto: Iniziativa per le Americhe*

Sotto questa denominazione il presidente Bush ha lanciato nel giugno 1990 un programma di sviluppo dei Caraibi, dell'America centrale e dell'America latina basato sul libero scambio, l'accoglienza degli investimenti stranieri e la sistemazione (a dire il vero, poco intelligibile) del debito estero. Lo scopo è niente poco di meno quello di creare un grande mercato che si estenda dal nord del Canada al sud del Cile, attraverso il Messico, in cui il prodotto nazionale lordo degli Stati Uniti d'America è, fatto notevole, superiore di sei volte a quelli dei Caraibi e di tutta l'America latina messi insieme. ... Può la Commissione rispondere alle seguenti domande:

1. La costituzione di paesi sudamericani in entità regionali (il Patto andino, firmato da Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù e Bolivia, l'accordo, ricco di potenzialità, dei cinque dell'America centrale, in particolare nelle loro relazioni con la Comunità europea; il «mercato comune» convenuto tra Brasile, Uruguay e Argentina) destinate a divenire operative a partire dall'anno prossimo, resta favorita dalla Comunità in quanto gli Stati Uniti preferiscono manifestamente trattare ognuno dei loro interlocutori isolatamente, caso per caso?
2. È ammissibile che l'America sia assegnata agli americani, l'Europa agli europei e l'Estremo Oriente ai giapponesi nella realizzazione di un nuovo disordine internazionale sfavorevole a un terzo mondo che esporta, come sempre, materie prime e «prodotti tropicali» classici in cambio di importazioni di pro-

dotti finiti provenienti in gran parte, per quanto riguarda le Americhe, dagli Stati Uniti?

3. L'investimento previsto da Washington mira a sviluppare le «maquiladoras», industrie marginali, tecnicamente obsolete, socialmente ritardanti, sia sul piano delle remunerazioni che su quello delle relazioni di lavoro, oltre che non competitive rispetto al «primo mondo»? La Comunità, dal canto suo, non deve affermare le sue relazioni con le entità regionali suddette, senza soccombere alla tentazione di approcci parcellizzati?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(17 gennaio 1992)

1. Il sostegno all'integrazione regionale costituisce un elemento essenziale della cooperazione della Comunità nell'ambito dei rapporti con i paesi latinoamericani. La Comunità, già vincolata da un accordo di cooperazione con il Patto andino (che essa d'altro canto intende «rinnovare» l'anno prossimo), continua a manifestare il proprio interesse per l'evoluzione dell'integrazione in seno al MERCOSUR.

La Comunità è vincolata dall'accordo di San José (1985) con i paesi dell'Istmo centroamericano, come pure con tutti i paesi del gruppo di Rio, in seguito alla dichiarazione di Roma del 20 dicembre 1990 che ha istituzionalizzato le relazioni tra le due regioni.

Uno dei settori prioritari definiti sia nella dichiarazione di Roma che nel comunicato ministeriale congiunto di Lussemburgo è il sostegno alle azioni per l'integrazione regionale.

2. La Comunità ha sottolineato più volte la necessità di riforme economiche volte a favorire l'aumento della produzione dei prodotti lavorati o semilavorati e la ripresa del commercio.

Analogamente, nel comunicato ministeriale congiunto di Lussemburgo, i ministri della Comunità e dei paesi del gruppo di Rio hanno accettato all'unanimità la necessità degli adeguamenti strutturali miranti all'ammodernamento e al rafforzamento delle economie dei paesi latinoamericani.

3. La Commissione condivide le preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare. In quest'ottica la politica comunitaria di sviluppo, tradizionalmente perseguita con i paesi ACP, si estende oggi a tutti i paesi in via di sviluppo, dimostrando l'interesse della Comunità in questo settore.

Inoltre gli sforzi dispiegati dalla Comunità nel quadro dell'Uruguay Round rispecchiano le medesime preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2686/91

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 novembre 1991)

(92/C 162/50)

Oggetto: Semplificazione amministrativa delle procedure relative alla concessione degli aiuti previsti dai fondi strutturali

Sia i fondi strutturali comunitari che gli incentivi nazionali per la promozione dello sviluppo regionale contribuiscono a che le regioni più sfavorite della Comunità possano superare le loro carenze nell'ambito delle infrastrutture.

Tuttavia molti possibili beneficiari ritengono che le procedure burocratiche per ottenere tali aiuti siano ancora eccessivamente complesse e di difficile espletamento, in particolare per le imprese più piccole che mancano dei mezzi finanziari e del personale necessari.

Potrebbe la Commissione far sapere se, in conformità delle disposizioni contenute nella raccomandazione del Consiglio relativa all'attuazione di una politica di semplificazione amministrativa a favore delle piccole e medie imprese degli Stati membri (COM(90) 58 def.), ci si può attendere una semplificazione delle procedure burocratiche per la richiesta di aiuti comunitari e nazionali che consenta a un maggior numero di piccole imprese degli Stati membri di fruire degli aiuti?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(30 gennaio 1992)

Dopo l'approvazione della prima relazione annuale sull'attuazione nel 1989 della riforma relativa ai fondi strutturali, la Commissione ha deciso di studiare i miglioramenti e le semplificazioni procedurali.

In particolare ha già adottato misure per snellire le procedure di gestione dei fondi strutturali e abbreviare i propri circuiti finanziari; inoltre sta studiando, con ciascuno Stato membro, la possibilità di accelerare il trasferimento dei contributi dei fondi strutturali ai beneficiari finali.

Parallelamente è stato appena avviato uno studio della Commissione per valutare l'utilizzo dei fondi strutturali da parte delle PMI negli Stati membri.

Nell'ambito della sua riflessione sul futuro dei fondi dopo il 1993 e in base al documento COM(90) 58 menzionato dall'onorevole parlamentare, la Commissione non mancherà di tener conto delle conclusioni di tale studio in merito all'accessibilità delle PMI ai finanziamenti strutturali comunitari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2718/91**dell'on. Gijs de Vries (LDR)****alla Commissione delle Comunità europee***(21 novembre 1991)**(92/C 162/51)*

Oggetto: Disposizioni tedesche in materia di condizionamento

Taluni imprenditori olandesi, riuniti nell'organizzazione imprenditoriale per la logistica e i trasporti EVO, temono le ripercussioni negative sugli scambi intracomunitari delle disposizioni tedesche in materia di condizionamento (*Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsbfällen — Verpackungsverordnung — Bundesgesetzblatt 20 giugno 1991*).

A loro avviso il regolamento è incompatibile con gli articoli 7 e 30 del trattato CEE.

Condivide la Commissione tale posizione?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(27 marzo 1992)

I servizi della Commissione stanno attualmente esaminando il progetto di regolamento tedesco sotto il profilo di un'eventuale violazione del diritto comunitario e, in particolare, degli articoli 30 e 36 (ostacoli alla libera circolazione delle merci) e dell'articolo 85 (distorsione della concorrenza) del trattato CEE.

L'onorevole parlamentare verrà informato del risultato finale dell'esame che la Commissione sta effettuando.

Tuttavia, senza voler prevenire la decisione finale, i servizi della Commissione desiderano in proposito attirare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 1988 nella causa 302/86 (*Raccolta della Corte 1988, pag. 4607 «imballaggi per birre e bibite»*), sentenza nella quale la Corte constata che un regolamento che instaura un sistema di deposito e di restituzione degli imballaggi vuoti deve essere considerato come necessario per la realizzazione della tutela dell'ambiente e che, in tale senso, le limitazioni imposte dal regolamento alla libera circolazione delle merci non possono essere considerate sproporzionate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2726/91**dell'on. John Cushnahan (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(21 novembre 1991)**(92/C 162/52)*

Oggetto: Protezione dell'ambiente

È la Commissione disposta a studiare la proposta di una nuova iniziativa comunitaria, sulla falsariga dell'iniziativa

ENVIREG, per aiutare le organizzazioni del settore privato, quali le cooperative agricole, nei loro sforzi volti a minimizzare i danni causati all'ambiente dalle loro attività?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(2 marzo 1992)

Non rientra per ora nei piani della Commissione proporre entro il 1993, scadenza dell'attuale programma, una nuova iniziativa comunitaria sulla falsariga di ENVIREG. Al momento opportuno verrà presa in esame l'opportunità d'introdurre nuove iniziative comunitarie per il periodo successivo al 1993.

La politica regionale comunitaria contribuisce fin d'ora in misura notevole al miglioramento dell'ambiente, partecipando direttamente al finanziamento di investimenti produttivi e infrastrutture relativi alla tutela ambientale e in grado di stimolare lo sviluppo economico. Per il periodo 1989-1993 il FESR ha stanziato circa 3 500 milioni di Ecu per programmi e progetti direttamente collegati con l'ambiente, stanziamenti di cui beneficieranno anche le organizzazioni private con sede nelle regioni dell'obiettivo 1.

Ridurre l'inquinamento delle zone costiere e contribuire ad un maggior controllo dei rifiuti industriali sono alcuni degli obiettivi specifici dell'iniziativa comunitaria ENVIREG. In Irlanda, ad esempio, il QCS prevede lo stanziamento di circa 86 milioni di Ecu per il controllo dell'inquinamento agricolo. Gli investimenti in attività produttive nei settori dell'agricoltura e dell'industria alimentare sono accompagnati da opportune disposizioni per diminuire i rischi di inquinamento.

Inoltre, nel contesto della riforma della PAC, la Commissione ha proposto l'adozione di un certo numero di misure d'accompagnamento, tra cui misure agro-ambientali, intese a tutelare l'ambiente e promuovere l'estensivazione e i metodi di produzione ecologici.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2740/91**dell'on. Cristiana Muscardini (NI)****alla Commissione delle Comunità europee***(21 novembre 1991)**(92/C 162/53)*

Oggetto: Legge sulla sicurezza nazionale del 18 giugno in Romania

È al corrente la Commissione della legge sulla sicurezza nazionale varata il 18 giugno scorso dal parlamento della

Romania, con la quale si ritiene «un attentato alla sicurezza dello Stato organizzare o appoggiare le azioni estremiste di origine comunista, legionaria, fascista, razzista o revisionista»?

Ritiene che tale legge violi i diritti umani ed associazionistici, tenuto conto anche del fatto che con essa si può perseguire chiunque non sia d'accordo con l'attuale dirigenza romena e che un simile provvedimento non l'aveva adottato neppure il non compianto dittatore Ceausescu?

Intende rivedere il programma di aiuti promesso dalla Comunità alla Romania, fino a che anche quel Paese non si sia avviato verso un'autentica libertà, subordinando peraltro gli aiuti all'annullamento di tale legge?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(3 marzo 1992)

La Comunità e gli Stati membri seguono con estrema attenzione gli sviluppi in Romania. Nella dichiarazione del 3 ottobre scorso essi hanno chiesto con insistenza alle autorità rumene di proseguire sulla via delle riforme economiche e politiche, conditio sine qua non per il pieno sviluppo delle relazioni tra la Comunità europea e questo paese.

La Commissione è al corrente che il Consiglio d'Europa e Bucarest stanno collaborando in materia di diritti dell'uomo al fine di garantire la compatibilità delle riforme legislative con la convenzione europea dei diritti dell'uomo. È possibile che tale collaborazione induca il Consiglio d'Europa a fare le opportune osservazioni sui testi elaborati dai legislatori rumeni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2767/91

dell'on. Mary Banotti (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 novembre 1991)

(92/C 162/54)

Oggetto: Direttiva sugli habitat naturali

Può la Commissione far sapere per quale motivo la direttiva sugli habitat naturali è tuttora giacente in sede di Consiglio? Si rende conto dell'entità dei costi cui ha dato luogo il ritardo nell'adozione di tale direttiva, dal momento che una serie di habitat di importanza critica sono stati distrutti per effetto dello sviluppo, dell'espansione urbana, delle costruzioni stradali, ecc.? Non vi è modo di ovviare a questo inutile ritardo?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(31 marzo 1992)

La Commissione ha fatto tutto quanto era in suo potere per accelerare le discussioni riguardanti la direttiva sulla conservazione degli habitat naturali, della fauna e della flora selvagge.

L'adozione finale della direttiva è prevista nel corso della primavera 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2774/91

dell'on. Mary Banotti (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 novembre 1991)

(92/C 162/55)

Oggetto: Aiuti alimentari concessi dalla Comunità europea agli indigenti

Considerando che la Commissione ha approvato una prima fornitura di derrate alimentari agli indigenti di quattro Stati membri, può essa far sapere se intende assegnare prossimamente aiuti alimentari analoghi anche all'Irlanda, e quali sono le procedure adottate per garantire che in ciascuno Stato membro queste derrate raggiungano coloro che veramente si trovano in condizioni di indigenza?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(25 marzo 1992)

Nel quadro del sistema di distribuzione agli indigenti della Comunità di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento («free-food»), dal 1988 la Commissione predispone annualmente un piano di ripartizione degli stanziamenti tra Stati membri relativamente ai prodotti che questi ultimi desiderano prelevare dalle scorte.

Nell'ambito di tale ripartizione, la parte spettante all'Irlanda è stata la seguente:

	Milioni di Ecu	Prodotti (t)	
		Burro	Carni bovine
1988	3,688	24	850
1989	3,833	50	1 450
1990	4,316	50	1 600
1991	4,586	50	1 569

Il piano per il 1992 è stato predisposto nel dicembre 1991.

La scelta delle organizzazioni incaricate della distribuzione e le modalità di esecuzione della stessa sono di competenza degli Stati membri.

Gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione particolareggiata sullo svolgimento di ciascuna campagna annuale di distribuzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2781/91

dell'on. Ben Visser (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 novembre 1991)

(92/C 162/56)

Oggetto: Soste ai posti di frontiera germano-cecoslovacchi

Da informazioni fornite da responsabili dei regi trasporti olandesi, risulta che in vari posti di frontiera fra la Germania e la Cecoslovacchia il traffico è gravemente ostacolato da ingorghi e rallentamenti: il tempo di attesa al posto di frontiera Waidhaus/Rozvadov è di almeno 48 ore. Ciò è oltretutto dovuto alla carenza di personale presso il posto doganale tedesco. Ciò premesso:

1. Potrebbe la Commissione confermare che effettivamente i tempi di attesa al confine germano-cecoslovacco sono eccessivamente lunghi?
2. È la Commissione disposta ad invitare le autorità tedesche ad insediare un maggior numero di doganieri nei posti dove si lamentano i maggiori tempi di attesa, al fine di ridurli?
3. È altresì disposta la Commissione a sottoporre questa problematica anche al governo cecoslovacco?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(29 gennaio 1992)

1. La Commissione è già stata informata delle difficoltà riferite dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione. Il recente e rapidissimo incremento degli scambi commerciali tra l'Europa occidentale e l'Europa orientale ha aumentato considerevolmente il carico di lavoro in posti di frontiera non concepiti per far fronte a un siffatto volume di traffico. La situazione è stata aggravata dalla deviazione attraverso la Cecoslovacchia di alcune spedizioni che normalmente sarebbero state inoltrate attraverso la Jugoslavia.

2 e 3. La Commissione si è già messa in contatto con le autorità tedesche ed è stata informata di un programma congiunto dei servizi doganali tedeschi e cecoslovacchi per un rapido potenziamento dei posti di frontiera. Per quanto riguarda il transito di Waidhaus-Rozvadov, esso

rientra nel novero di quei posti di frontiera nei quali è stata recentemente introdotta una corsia di sdoganamento rapido, che consente, a ogni parte della frontiera, di preselezionare i veicoli privi di carico, i veicoli che trasportano merci in transito scortate da un carnet TIR e i veicoli che non richiedono l'intervento dei servizi doganali di sdoganamento e di farli varcare la frontiera nello spazio di circa un'ora. Si prevede che questo accordo semplificherà l'attraversamento della frontiera al 40% circa dei veicoli. Inoltre le autorità doganali tedesche e cecoslovacche sono impegnate nella discussione di un accordo più generale sulle formalità doganali, che dovrebbe condurre a tempo debito alla normalizzazione della situazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2790/91

dell'on. William Newton Dunn (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 novembre 1991)

(92/C 162/57)

Oggetto: Richieste di finanziamenti FEAOG

È in grado la Commissione di indicare quale percentuale di tutte le richieste di finanziamento a carico del FEAOG è accettata tra quelle

1. provenienti dal Regno Unito e
2. provenienti dalla Comunità nel suo insieme?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(17 marzo 1992)

La Commissione presume che l'onorevole parlamentare si riferisca alla sezione orientamento del FEAOG.

Poiché gli interventi finanziari della sezione orientamento variano a seconda delle categorie di azioni sovvenzionate, occorre tracciare una distinzione in base agli obiettivi previsti dalla riforma delle politiche strutturali del 1988, alla cui realizzazione il FEAOG «orientamento» è chiamato a contribuire.

Per quanto riguarda le misure finanziate ai sensi degli obiettivi 1 (regioni in ritardo di sviluppo) e 5 b (zone rurali in ritardo di sviluppo, non comprese nelle regioni dell'obiettivo 1), gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i loro piani di sviluppo; questi sono stati oggetto di negoziati nel quadro della compartecipazione, per definire gli assi prioritari e adeguare le proposte di finanziamento agli stanziamenti disponibili. È stato dunque necessario sopprimere un certo numero di misure che non corrispondevano alle priorità collegialmente definite

oppure esulavano dalle possibilità di finanziamento. La situazione varia tuttavia da un paese all'altro, a seconda della selezione più o meno rigorosa effettuata dagli Stati membri prima della presentazione alla Commissione.

Per l'obiettivo 1 l'importo dei contributi richiesti al FEAOG «orientamento» è ammontato a 13 844 milioni di Ecu per i sette Stati membri totalmente o parzialmente interessati da tale obiettivo, mentre gli importi fissati nei quadri comunitari di sostegno sono stati di 5 427 milioni di Ecu, il che corrisponde ad una percentuale di domande accolte del 39,2%; per il Regno Unito (Irlanda del Nord), gli importi ammontano rispettivamente a 145 milioni di Ecu e a 130 milioni di Ecu e la percentuale all'89,7%.

Per l'obiettivo 5 b le richieste dei nove Stati membri interessati, imputabili al FEAOG «orientamento», sono state pari a 2 183 milioni di Ecu, mentre gli importi fissati nei quadri comunitari di sostegno sono ammontati a 1 068 milioni di Ecu, con una percentuale di domande accolte del 49%; per il Regno Unito gli importi ammontano rispettivamente a 31,7 e 24,9 milioni di Ecu, e la percentuale al 78%.

Per quanto riguarda le misure orizzontali finanziate ai sensi dell'obiettivo 5 a (misure relative alle strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione in agricoltura e silvicoltura), si tratta principalmente di un sistema di cofinanziamento nell'ambito del quale la Commissione prende a carico una percentuale del totale delle spese ammissibili, fissata dai regolamenti e variabile a seconda degli Stati membri o delle regioni. Nessuna richiesta di rimborso presentata dagli Stati membri viene respinta dalla Commissione a meno che comprenda azioni contrarie ai criteri di ammissibilità.

Vi è tuttavia una particolare misura nell'ambito dell'obiettivo 5 a, per la quale si applicano procedure analoghe a quelle previste per gli obiettivi 1 e 5 b. Si tratta dei regolamenti (CEE) n. 866/90 e (CEE) n. 867/90, relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli. L'importo delle richieste nell'ambito dei piani settoriali ammonta a circa 1 400 milioni di Ecu e gli stanziamenti disponibili a circa 975 milioni di Ecu. La percentuale di domande accolte è del 69,7%. Per il Regno Unito gli importi sono rispettivamente pari a 97,03 e 59,61 milioni di Ecu e la percentuale al 61,5%.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2795/91

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 novembre 1991)

(92/C 162/58)

Oggetto: Teleinsegnamento

Su richiesta del Parlamento europeo la Commissione ha fatto il punto sulla situazione odierna dell'insegnamento a distanza o teleinsegnamento.

Mentre ci si avvia in Europa verso un maggiore sfruttamento delle relative potenziali infrastrutture, quali sono le conclusioni che trae la Commissione al termine del suo esame e quali sono le proposte che essa è in grado di formulare per il futuro del teleinsegnamento?

Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione

(11 marzo 1992)

Dopo la relazione sull'insegnamento superiore aperto e a distanza nella Comunità europea (¹), la Commissione presentò al Consiglio, in data 25 novembre 1991, in memorandum (²) che è stato trasmesso per informazione al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale.

Il memorandum propone alla Comunità una serie di azioni prioritarie ed una strategia volta ad incoraggiare l'istruzione e la formazione aperta e a distanza in Europa, come chiede l'onorevole parlamentare.

In considerazione del parere espresso dal Consiglio e dai ministri dell'istruzione nel corso della recente riunione del 22 novembre 1991, la Commissione sta attualmente esaminando quali siano le misure più efficaci da prendere per progredire realmente nel settore.

Il Parlamento europeo sarà debitamente informato delle intenzioni della Commissione in merito.

(¹) Doc. SEC(91) 897 def.

(²) Doc. COM(91) 388 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2800/91

dell'on. Ana Miranda De Lage (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 novembre 1991)

(92/C 162/59)

Oggetto: Relazioni tra la Comunità europea e la Bolivia

Nel novembre 1990 la Bolivia ha presentato alla Comunità un programma di sviluppo alternativo per 38 000 ettari di superficie interessati dalla coltivazione della coca.

Può la Commissione far sapere quale seguito è stato dato al progetto?

Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione

(21 febbraio 1992)

A seguito della presentazione da parte del governo boliviano alla fine del 1990 di un programma nazionale di sviluppo alternativo, la Commissione ha inviato una

missione incaricata di definire ed elaborare, in collaborazione con i competenti servizi dell'amministrazione boliviana, un progetto finanziato dalla CE nel contesto di tale programma.

Un progetto comprendente azioni minori da impostare e realizzare con la partecipazione diretta dei beneficiari è stato definito nel contesto del «piano di emergenza» del programma nazionale di sviluppo alternativo destinato a ridurre le conseguenze economiche e sociali della riduzione delle superfici coltivate a coca mentre prosegue l'attuazione degli investimenti di lungo termine previsti dal programma nazionale.

La Commissione sta preparando una proposta per l'approvazione degli stanziamenti destinati a tale progetto. Nel frattempo, nel contesto del bilancio 1991 sono stati approvati tre nuovi progetti per l'importo globale di 1 milioni di Ecu.

La Bolivia è il principale beneficiario del programma comunitario di cooperazione Nord-Sud contro la droga lanciato nel 1987 a seguito delle richieste di uno speciale programma di cooperazione formulate dai paesi produttori e su raccomandazione del Parlamento europeo.

L'aiuto totale assegnato alla Bolivia nel corso del quinquennio 1987-1991 è stato di oltre 5 milioni di Ecu.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2818/91

dell'on. Ian White (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 dicembre 1991)

(92/C 162/60)

Oggetto: Definizione di regione

Considerando che le regioni variano da Stato a Stato per quanto riguarda sia le dimensioni che il numero di abitanti, può la Commissione far sapere se nel suo seno è stata elaborata una nozione generale di regione che ne definisca i tratti caratteristici, e se si sono intrapresi studi o indagini in materia?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(6 marzo 1992)

Le regioni sono definite secondo un sistema standard denominato «Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica» (NUTS), che dovrebbe costituire un unico sistema uniforme di classificazione regionale. Esso è basato sulle unità politiche e amministrative degli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui spetta agli Stati membri stabilire le modalità di organizzazione territoriale e di delega delle competenze a

livello locale e regionale. Anche gli Stati membri fanno riferimento a tale ripartizione territoriale per la raccolta di dati statistici e ai fini delle politiche nazionali di sostegno regionale. A livello comunitario tali unità vengono utilizzate per l'elaborazione delle statistiche regionali su base armonizzata e ai fini delle politiche comunitarie di sviluppo regionale a titolo dei fondi strutturali.

Ulteriori informazioni sui principi di base della classificazione regionale adottata dalla Comunità e sulle modalità di applicazione nei singoli Stati membri sono contenute nel documento dell'Ufficio statistico delle Comunità europee dal titolo «Regioni: Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica» (Eurostat, Lussemburgo, aprile 1990 e Note rapide, 1991, pag. 1).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2823/91

dell'on. Gérard Deprez (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 dicembre 1991)

(92/C 162/61)

Oggetto: Apertura del mercato interno europeo dopo il 1992 — Monopolio delle lotterie di Stato

Quali misure sono state eventualmente intrprese per garantire i diritti dei consumatori europei rispetto alla gestione non autorizzata, e quindi illegale, di lotterie nel contesto di un mercato libero ed aperto?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(5 febbraio 1992)

Il problema del livello necessario ed adeguato di protezione dei consumatori in relazione alle vendite dei biglietti delle lotterie nella Comunità europea è attualmente all'esame nel contesto dell'analisi generale del settore del gioco d'azzardo, intrapresa dalla Commissione. Si sta valutando anche la conformità al trattato CEE dei divieti o delle restrizioni nazionali o regionali in materia di vendite di biglietti della lotteria.

Questa analisi generale fa seguito alla pubblicazione dello studio intitolato «Gambling in the Single Market», di cui sono state fornite copie alla biblioteca del Parlamento europeo. L'ultima fase di questo esame generale è stata costituita da audizioni degli operatori del settore, svoltesi a Bruxelles il 16 e il 17 dicembre 1991. Il calendario e il contenuto delle prossime fasi di questo lavoro della Commissione dipenderanno dai risultati delle consultazioni e dai lavori connessi che sono già in atto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2840/91**dell'on. Peter Crampton (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 dicembre 1991)**(92/C 162/62)**Oggetto:* Pesca industriale

Si ha notizia della cattura nel Mare del Nord di 1,5 milioni di t di pesce ancora allo stadio giovanile da parte della Danimarca e di paesi limitrofi.

Da dati recenti risulta altresì che la centrale elettrica danese di Grindsted continua a utilizzare combustibile ricavato dai cicerelli.

Può la Commissione far sapere qual'è la portata dell'assistenza finanziaria erogata a titolo dei fondi comunitari alle fabbriche produttrici di farina di pesce danesi negli ultimi cinque anni?

Intende la Commissione porre fine a queste forme di pesca industriale che stanno privando il Mare del Nord di preziose riserve ittiche?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(10 febbraio 1992)

Alcune centrali elettriche danesi utilizzano tuttora combustibile ricavato da cicerelli. In genere questo tipo di olio è impiegato nella fabbricazione della margarina e dei cosmetici nonché quale integratore nell'alimentazione degli animali domestici e di quelli utilizzati a fini agricoli. Negli ultimi anni la domanda del prodotto in parola si è inaridita a causa dell'accresciuta offerta di prodotti equivalenti, estratti dai semi di soia e di colza. Per tale ragione la commercializzazione dell'olio di cicerelli è stata scarsa e, piuttosto che svendere il prodotto, esso è stato venduto a centrali elettriche. La farina di pesce, fabbricata unitamente all'olio di cicerelli, è stata venduta a fini convenzionali.

Negli ultimi cinque anni la Danimarca non ha ricevuto alcun sostegno finanziario da parte della Comunità a favore degli stabilimenti di farina di pesce, che esulano dalle finalità dei programmi specifici di cui al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio ⁽¹⁾, in base alla decisione 86/382/CEE della Commissione del 23 luglio 1986 ⁽²⁾; inoltre, in data più recente, essi sono stati esplicitamente esclusi dal finanziamento a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4042/89 ⁽³⁾ del Consiglio, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Alcuni importanti stock di pesci (soprattutto cicerelli e merluzzi norvegesi) sono poco — o per nulla — richiesti per il consumo umano: essi possono quindi costituire un'importante risorsa che va utilizzata nell'industria della trasformazione, soprattutto per estrarne l'olio o per produrre farina di pesce. Considerando la pesca come

un'attività economica che interessa le risorse rinnovabili, la Commissione non ritiene necessario vietare la pesca industriale, eccetto qualora essa danneggi gravemente altre attività alieutiche intese all'alimentazione umana. Per proteggere queste ultime sono in vigore misure relative alle dimensioni delle maglie delle reti da pesca, norme sulle catture accessorie e divieti stagionali di pesca in talune zone.

Per quanto riguarda il depauperamento delle risorse ittiche del Mare del Nord, la carente applicazione delle misure relative alla pesca industriale potrebbe avere un certo peso in proposito, ma è ormai ben documentato e dimostrato che la causa principale del depauperamento di dette risorse è semplicemente lo sfruttamento eccessivo attuato dalle flotte tradizionali, il cui pescato è destinato all'alimentazione umana.

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977.⁽²⁾ GU n. L 226 del 13. 8. 1988.⁽³⁾ GU n. L 388 del 30. 12. 1989.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2841/91****dell'on. Peter Crampton (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 dicembre 1991)**(92/C 162/63)**Oggetto:* Pesca: applicazione delle normative

Intende la Commissione prendere in considerazione la possibilità di revocare l'assistenza finanziaria per la costruzione di nuove imbarcazioni a quei paesi che infrangono sistematicamente le norme comunitarie che disciplinano il settore della pesca?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(18 febbraio 1992)

Alla Commissione non risulta che qualche Stato membro infranga abitualmente le norme della Comunità europea in materia di pesca. Quale custode del trattato, essa garantisce il rispetto della normativa comunitaria attraverso varie misure e talvolta non esita ad avviare procedure d'infrazione nei confronti dello Stato membro interessato.

L'assistenza finanziaria per la costruzione di navi da pesca viene concessa soltanto se sono rispettate tutte le condizioni imposte dal regolamento (CEE) n. 4028/86 ⁽¹⁾, le quali stabiliscono, tra l'altro, che le navi siano costruite conformemente ai programmi pluriennali di orientamento adottati dai singoli Stati membri ed approvati dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2857/91**dell'on. Ernest Glinne (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 dicembre 1991)**(92/C 162/64)*

Oggetto: Minaccia di disastro ecologico nelle regioni costiere del Pacifico in America centrale

Dopo la scomparsa delle foreste folte dalla costa del Pacifico in America centrale il suolo è stato sottoposto a produzioni ecologicamente negative fra cui in primo luogo quella del cotone, che comportano un'aspersione smisurata, sempre più intensa e poco selettiva, dei campi con pesticidi sempre più potenti, specialmente con gli aeroplani. Particolarmente pericolose risultano le organoclorine, il DDT, l'epaetaclo e il paration: le organoclorine, vietate negli Stati Uniti, sopravvivono 15 anni nel suolo così trattato e a volte capita che la Food and Drug Administration degli Stati Uniti rifiuta l'accesso al mercato nordamericano di carichi sospetti dal punto di vista medico.

Nell'intento di realizzare rapidi ed ingenti profitti ed incuranti del futuro a medio e lungo termine delle regioni, delle specie vegetali ed animali e delle popolazioni, spesso anche indifferenti rispetto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, i grandi proprietari terrieri dei paesi in causa vengono approvvigionati soprattutto da compagnie multinazionali, di matrice europea (Bayer, Ciba-Geigy, Shell) o altre (Chevron, Stauffer, Hooker, . . .). I risultati sfiorano la catastrofe: già negli anni 1960 e 1970 l'America centrale ha assorbito da sola il 40% delle esportazioni nordamericane di insetticidi, il che ha conferito alla regione il privilegio di essere in testa al consumo pro capite di pesticidi in tutto il mondo.

È disposta la Commissione a prendere in considerazione il problema sollevato e a contribuire ad un programma internazionale volto ad escludere gli insetticidi pericolosi, a conseguire un equilibrio delle produzioni per uno sviluppo autonomo e a ricostituire gradualmente gli ecosistemi, ricorrendo in particolare a mezzi alternativi di protezione della natura soggetta a sfruttamento?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(31 marzo 1992)

Il 20 dicembre 1990 (*) la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativa alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi allo scopo di garantire l'applicazione della procedura internazionale di notifica ed assenso preliminare in conoscenza di causa, prevista dalle direttive dell'UNEP sullo scambio di dati riguardanti i prodotti chimici commercializzati a livello internazionale, nonché dal codice di condotta della FAO sulla distribuzione e sull'uso degli antiparassitari. Detta proposta è stata

oggetto di un accordo politico del Consiglio «Ambiente» il 12 dicembre 1991.

La tutela dell'ambiente costituisce inoltre uno degli obiettivi prioritari della cooperazione tra la Comunità ed i paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'America latina.

La Commissione sarebbe quindi disposta ad esaminare una sua eventuale partecipazione a programmi o progetti miranti a promuovere pratiche agricole ecologicamente razionali nell'America centrale ed a ristabilire l'equilibrio degli ecosistemi danneggiati da un uso inadeguato dei pesticidi. Finora, però, la Commissione non ha ricevuto nessuna proposta specifica in materia.

(*) Doc. COM(90) 591 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2864/91**dell'on. John Cushman (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 dicembre 1991)**(92/C 162/65)*

Oggetto: Programma PERIFRA

Come valuta la Commissione la dotazione finora assegnata al programma PERIFRA? Non conviene che tale programma dovrebbe avere carattere permanente per poter contribuire a risolvere i problemi specifici delle regioni periferiche, cui le iniziative e i quadri comunitari di sostegno non riescono a porre rimedio?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(12 marzo 1992)

Il programma PERIFRA è stato incluso nel bilancio 1991 su iniziativa del Parlamento europeo, secondo cui gli eventi eccezionali verificatisi nel 1990 richiedevano una risposta particolare da parte della Comunità. Questi eventi comprendevano l'adesione dei nuovi Länder, le nuove concessioni commerciali a favore dei paesi che beneficiano del programma PHARE, la conversione delle installazioni militari a seguito degli accordi sul disarmo e la crisi energetica.

Le azioni PERIFRA riguardano tutti gli Stati membri. Chiaramente con uno stanziamento in bilancio di 40 milioni di Ecu, la Commissione ha potuto unicamente partecipare al finanziamento di un numero limitato di progetti dimostrativi, i cui risultati possono essere utilizzati per altre zone della comunità che presentino problemi analoghi. Il Parlamento ha previsto stanziamenti per le azioni del programma PERIFRA anche nel bilancio 1992. Gli impegni sono stati portati a 50 milioni di Ecu ma la natura del programma rimane essenzialmente la stessa.

Per quanto riguarda il futuro a più lungo termine, la Commissione ha presentato nel documento COM(92) 2 000 le proprie proposte intese a modificare e rendere più flessibili le politiche strutturali. La Commissione propone, tra l'altro, la costituzione di una riserva nell'ambito degli stanziamenti per le iniziative comunitarie, da utilizzare durante tale periodo per affrontare problemi specifici. Se il programma PERIFRA dovesse continuare, la Commissione cercherà di fare in modo che gli stanziamenti siano usati nel modo più efficace, conformemente alla volontà del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2871/91

dell'on. Diego de los Santos López (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 dicembre 1991)

(92/C 162/66)

Oggetto: Azione pilota nel settore della pesca e dell'acquicoltura

La decisione 91/417/CEE della Commissione del 13 luglio 1991 ⁽¹⁾ prevede un'azione concertata per la realizzazione di un'azione pilota a carattere socioeconomico nel settore della pesca e dell'acquicoltura in Spagna. L'azione, che interessa le località di Barbate, Puerto de Santa Maria e Sanlucar de Barrameda (Andalusia), avrebbe dovuto essere avviata all'inizio di agosto 1991, per terminare alla fine di gennaio 1992.

La direzione generale della pesca della giunta di Andalusia ha giustificato le spese finora effettuate?

Qual è il termine ultimo per la presentazione dei consuntivi di spesa?

⁽¹⁾ GU n. L 231 del 20. 8. 1991, pag. 22.

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(4 febbraio 1992)

In base alla decisione 91/417/CEE della Commissione del 19 luglio 1991 cui si riferisce l'onorevole parlamentare, è stato versato un acconto di 20 000 Ecu all'organismo interessato. Il saldo del contributo sarà pagato, in un unico versamento, solo a compimento dei lavori e dopo che la Commissione avrà approvato una relazione completa sulla gestione dei fondi e sui risultati ottenuti.

Poiché i lavori dovrebbero terminare alla fine di gennaio 1992, non è indispensabile la presentazione di un consuntivo delle spese sostenute.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2874/91

dell'on. Thomas Megahy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 dicembre 1991)

(92/C 162/67)

Oggetto: Acquisto di veicoli con guida a destra in Stati membri che non siano il Regno Unito

La rivista dei consumatori *WHICH?* ha recentemente riferito che i produttori e distributori di veicoli continuano ad ostacolare i cittadini britannici che intendono esercitare il loro diritto ad acquistare veicoli con guida a destra in Stati membri, a prezzi notevolmente più bassi. La Commissione è consapevole di tale situazione e, in caso affermativo, quali iniziative propone di prendere per far rispettare tale diritto?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(10 febbraio 1992)

La Commissione è al corrente dei problemi che possono insorgere per i cittadini britannici in relazione all'acquisto di veicoli con guida a destra in altri Stati membri.

Se e in quanto gli ostacoli agli scambi all'interno del mercato comune sono il risultato di accordi volti a sopprimere la concorrenza, di pratiche concordate o di abusi di posizione dominante da parte delle imprese, le norme comunitarie in materia di concorrenza conferiscono alla Commissione notevoli poteri ai fini dell'eliminazione di tali ostacoli. Per quanto riguarda in particolare il settore automobilistico, la Commissione interviene per garantire che i sistemi di distribuzione esclusiva e selettiva universalmente praticati in questo settore siano conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 123/85 relativo agli accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela ⁽¹⁾. Detto regolamento prevede fra l'altro che in ogni Stato membro siano disponibili autoveicoli costruiti secondo le specifiche in vigore in tutti gli altri Stati, anche se, come è comprensibile, le automobili con guida a destra non sono immediatamente a disposizione presso i rivenditori di autoveicoli dell'Europa continentale.

Su questo problema la Commissione interviene a livello ufficiale ed ufficioso ogniqualvolta ciò risulta necessario. Nel 1991 ha ricevuto una ventina di reclami di consumatori che hanno incontrato difficoltà ad acquistare autoveicoli con guida a destra al di fuori del Regno Unito e dell'Irlanda. Nella maggioranza dei casi è stato possibile trovare una soluzione soddisfacente.

Inoltre la Commissione ha avviato un'iniziativa volta ad ottenere che tutti i maggiori fabbricanti di autoveicoli informino per lettera i propri distributori in merito ai loro diritti e doveri al fine di agevolare gli scambi transfrontalieri.

Infine il consumatore europeo può avvalersi dell'assistenza di un intermediario per superare i vari problemi (lingua, specifiche tecniche diverse, ecc.) relativi alle importazioni parallele. La Commissione si augura che la sua decisione nel caso Peugeot/Eco System, nonché la sua comunicazione relativa alle attività di un intermediario nel settore automobilistico, chiariranno il ruolo degli intermediari e contribuiranno ulteriormente alla creazione di un mercato unico per gli autoveicoli.

(¹) GU n. L 15 del 18. 1. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2879/91

dell'on. Adrien Zeller (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 dicembre 1991)
(92/C 162/68)

Oggetto: Riduzione delle zone ammissibili al premio di assetto territoriale in Francia e riforma della politica regionale della Comunità

Nella risposta all'interrogazione H-0499/91 (¹) la Commissione affermava che la richiesta rivolta al governo francese di sopprimere in particolare i premi di assetto territoriale per taluni dipartimenti era motivata dall'inammissibilità al premio di tali zone secondo il metodo di valutazione attualmente in vigore.

In effetti per l'Alsazia le statistiche a livello dipartimentale non consentono più di considerare tale zona ammissibile all'aiuto regionale dello Stato francese. Tuttavia tali statistiche dipartimentali non riflettono la realtà e le diverse situazioni esistenti in uno stesso dipartimento.

Secondo la tendenza generale osservata in Francia e altrove in Europa, le attività economiche si raggruppano, all'interno di una stessa regione, intorno ad alcuni grandi centri urbani. Le zone rurali, e in particolare quelle già sfavorite dal punto di vista geografico come i cantoni di Schirmeck, Saales, Villé, l'Alsazia Bossue per il Basso Reno, e il Sundgau e le valli dei Vosgi per l'Alto Reno, per citare soltanto l'esempio alsaziano, sono sfortunatamente sempre più abbandonate.

Se ci si basa su statistiche a livello dipartimentale non si fa che rafforzare il fenomeno di concentrazione delle attività nei centri, nell'impossibilità di correggerlo mediante concessione di opportunità particolari alle zone oggettivamente svantaggiate, anche in una regione globalmente più favorita come l'Alsazia.

In considerazione di quanto detto, nel quadro della riforma dei fondi strutturali e della politica regionale, non

potrebbe la Commissione tenere conto di unità geografiche più ristrette del dipartimento — per fare un esempio il cantone, per cui già esistono statistiche economiche — in modo da consentire un'autentica politica di assetto territoriale?

(¹) *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 3-405 (maggio 1991).

Risposta data dal sig. Christophersen in nome della Commissione

(21 febbraio 1992)

Nell'ambito della riforma dei fondi strutturali del 1988 la Commissione ha tenuto conto della situazione socio-economica di unità geografiche subregionali nel redigere gli elenchi delle zone ammissibili ai fini degli obiettivi 2 e 5b.

Nel caso della Francia i criteri di ammissibilità all'obiettivo 2 (che riguarda la riconversione delle zone industriali in declino) sono stati applicati a livello dei bacini occupazionali. Parimenti le zone rurali ammissibili all'obiettivo 5b sono state delimitate a livello subdipartimentale, secondo procedure e criteri stabiliti dal Consiglio.

Nel valutare a medio termine (mid-term review) la riforma dei fondi strutturali, in preparazione alla sua riflessione sull'avvenire dei fondi dopo il 1993, la Commissione intende soprattutto definire con la massima precisione i criteri di ammissibilità al finanziamento comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2899/91

dell'on. Ian White (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 dicembre 1991)
(92/C 162/69)

Oggetto: Applicazione ai piccoli fabbricanti di birra delle regole di concorrenza della CEE

Secondo l'informazione alla stampa diramata dalla Commissione il 14 giugno 1991 (IP(19)472) in merito all'esame comunitario del settore della birra, il vicepresidente Sir Leon Brittan è giunto alla conclusione che sia sufficiente limitare ai fabbricanti di birra più importanti l'applicazione delle restrizioni previste dalle norme comunitarie in materia di imprese collegate, in quanto gli accordi conclusi tra i rivenditori e le fabbriche di birra che detengono una quota di mercato insignificante non sono normalmente in grado di restringere la concorrenza o di incidere fortemente sugli scambi e, pertanto, non dovrebbero ricadere sotto il disposto dell'articolo 85 del trattato CEE.

Tenuto conto della sentenza emessa dalla Corte di giustizia nella causa «De Limitis contro Henninger Bräu»,

vuol la Commissione far sapere in quale misura deve essere applicato il principio «de minimis» e a che punto è giunta nella preparazione di una nota riguardante le piccole fabbriche di birra, cui fa riferimento nella succitata informazione alla stampa?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(7 febbraio 1992)

La conclusione di Sir Leon Brittan ⁽¹⁾ circa l'inapplicabilità del divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE agli accordi di acquisto esclusivo di birra stipulati con piccoli fabbricanti, è stata confermata dalla sentenza della Corte di giustizia emessa nella causa C 234/89 «Delimitis/Henninger Bräu» del 28 febbraio 1991.

Su questa base la Commissione sta preparando una comunicazione, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, che indicherà espressamente a quali condizioni si applichi il principio de minimis ai contratti di acquisto esclusivo di birra stipulati con piccoli fabbricanti, di modo che tali controlli non ricadono nel disposto dell'articolo 85, paragrafo 1.

In un progetto di comunicazione, sottoposto agli Stati membri e che verrà quanto prima discusso con loro, la Commissione afferma che in virtù del principio de minimis un accordo di acquisto esclusivo di birra non rientra nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, quando:

- la quota di mercato del singolo fabbricante di birra sia inferiore all'1 % del mercato nazionale per la rivendita di birra in locali all'uopo autorizzati,
- la produzione annuale di birra sia inferiore a 200 000 hl e i contratti non vincolino per periodi di tempo superiori di oltre il 50 % a quelli indicati dal regolamento (CEE) n. 1984/83.

Anche le associazioni interessate hanno ricevuto il progetto di comunicazione sul quale sono invitate ad esprimere le loro osservazioni.

⁽¹⁾ Doc. IP(90) 472.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2901/91

dell'on. James Ford (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 dicembre 1991)

(92/C 162/70)

Oggetto: Licenze di esportazione per animali vivi

Vuol la Commissione provvedere affinché, nella prossima direttiva sulla protezione degli animali durante il trasporto, le licenze d'esportazione non possano essere rilasciate per quegli Stati membri nei quali non vengono pienamente rispettate le norme comunitarie sui macelli?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(7 febbraio 1992)

Il Consiglio ha recentemente adottato la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto ⁽¹⁾, che non contiene disposizioni per il rilascio di licenze relative al trasporto di animali da uno Stato membro all'altro.

La Commissione continuerà ad intraprendere azioni appropriate in merito alle violazioni della legislazione comunitaria sui macelli, ogniqualvolta verrà a conoscenza di tali violazioni.

⁽¹⁾ GU n. L 340 dell'11. 12. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2913/91

dell'on. Astrid Lulling (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 dicembre 1991)

(92/C 162/71)

Oggetto: Promozione di funzionari della Commissione nell'ambito della carriera A5-A4

Se la promozione di un funzionario all'interno della carriera A5-A4 è proposta dal direttore generale del servizio le sue note di qualifica sono valutate diversamente che nei casi in cui ciò non avviene. Non ritiene la Commissione che ciò equivalga ad utilizzare due pesi e due misure?

La scelta, da parte dei direttori generali, dei funzionari da proporre per la promozione all'interno della carriera A5-A4 è fatta in base a criteri oggettivi?

Può la Commissione, eventualmente, verificare il rispetto di tali criteri oggettivi? Qualora ciò non sia possibile, il solo mezzo che consenta a un funzionario di far constatare e sanzionare eventuali abusi di potere resta purtroppo il tribunale di prima istanza delle Comunità europee.

Che intende fare la Commissione per porre rimedio a tale stato di cose, ed eventualmente indennizzare le vittime di abusi di potere?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(18 febbraio 1992)

Le note di qualifica vengono compilate ogni due anni per tutti i funzionari della Commissione. I comitati di promozione esaminano sistematicamente i casi di tutti i funzionari promuovibili — quelli proposti e quelli non proposti.

Le proposte di promozione sono definite tenendo conto in primo luogo dei meriti comparativi dei funzionari

promovibili, e prendendo in considerazione criteri obiettivi quali anzianità di grado, di categoria, di servizio nonché l'età. Questi criteri obiettivi figurano negli elenchi distribuiti ai servizi ogni esercizio di promozione.

Prima che le proposte di promozione siano precisate dal direttore generale vi è obbligatoriamente un dialogo a questo proposito con i rappresentanti del comitato del personale. Dopo la pubblicazione delle proposte di promozione, il funzionario dispone di un termine di tre settimane per presentare un ricorso presso il presidente del comitato di promozione. Per la categoria A questi ricorsi sono esaminati da un comitato paritetico specifico che presenta una relazione alla seduta plenaria del comitato di promozione.

Inoltre il funzionario dispone di un mezzo di ricorso amministrativo, a titolo dell'articolo 90 dello statuto. Se il reclamo viene respinto, il funzionario interessato ha infine la possibilità di presentare un ricorso al tribunale di primo grado delle Comunità europee.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2935/91

dell'on. Herman Verbeek (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 dicembre 1991)

(92/C 162/72)

Oggetto: Carta riciclata nelle istituzioni comunitarie

1. È stata per me una piacevole sorpresa ricevere il documento PE 156.809 (Bollettino interrogazioni scritte 19/C-91, versione olandese) su carta riciclata. Può la Commissione considerare di riprodurre d'ora in poi su carta riciclata i documenti diffusi dalle varie istituzioni comunitarie e al loro interno?

2. Intende essa assumere l'iniziativa di mettere in circolazione accanto alle buste bianche e gialle o in loro sostituzione, buste in carta riciclata con il luogo delle varie istituzioni?

3. Nei Paesi Bassi «De Kleine Aarde» produce cosiddette etichette adesive riciclabili che possono essere applicate con l'indirizzo sulla busta. In tal modo buste di buona qualità possono essere utilizzate più volte. Se la CE introducesse tali etichette su grande scala, risparmierebbe indubbiamente ogni anno una grandissima quantità di buste. Intende la Commissione esaminare tale possibilità?

4. Non ritiene la Commissione che qualora le istituzioni comunitarie, le più grandi consumatrici di carta nella Comunità, si convertissero all'uso di carta riciclata assolverebbero nei confronti dei cittadini e delle aziende ad una grande ed autorevole funzione educativa?

Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha in nome della Commissione

(28 febbraio 1992)

La Commissione può rispondere soltanto per i propri servizi.

1. Le norme vigenti prevedono che tutti i documenti ad uso interno siano stampati su carta riciclata. Il Corriere del personale, gli elenchi telefonici, le informazioni amministrative, il bollettino di documentazione SCAD, alcune pubblicazioni della direzione generale Audiovisivo, informazione, comunicazione e cultura, la rassegna stampa e lo statuto dei funzionari sono già regolarmente stampati su carta riciclata.

In considerazione del fatto che la carta riciclata è spesso ritenuta di second'ordine e scarso prestigio, i servizi della Commissione non soltanto si richiamano ogni volta al regolamento, ma stanno elaborando una raccomandazione interna più rigida basata sulle esperienze delle amministrazioni nazionali.

Il settore che maggiormente bisognerebbe avviare verso il consumo di carta riciclata è quello della carta per fotocopie (oltre 700 t annue). Si spera che la comparsa sul mercato di nuovi tipi di carta ecologica porrà fine a qualsiasi obiezione di ordine tecnico, psicologico ed economico che ancora si oppone all'uso di carta riciclata per fotocopie.

2. La Commissione consuma circa 100 t di carta all'anno per buste. 85 t di buste sono già stampate in carta riciclata (buste a sacco di tipo Kraft). A partire dal prossimo rinnovo dei contratti la Commissione intende servirsi di carta riciclata anche per le buste «correnti» (circa 15 t all'anno), con e senza intestazione della Commissione.

3. Sì, la Commissione è disposta a prendere in esame la soluzione citata. Va osservato, tuttavia, che la Commissione si serve già, per la posta interna, di un tipo di buste in carta riciclata (3,3 t annue) che può essere utilizzato più volte in quanto consente di scrivere fino a undici indirizzi. Se si utilizzano tutte le 11 possibilità, il risparmio di carta equivale a $10 \times 3,3 = 33$ t. In linea generale c'è da dire che il riutilizzo spontaneo di buste è una prassi corrente nei servizi della Commissione nella misura in cui il ricorso a macchine etichettatrici non lo impedisca.

4. Il libro verde, relativo all'aspetto ecologico delle attività della Commissione, prevede un aumento del tasso di carta riciclata dall'attuale 10% al 30% nel 1993 per la carta per usi grafici. Se la Commissione raggiungerà tale obiettivo riuscirà anche ad assolvere quella funzione educativa di cui parla l'onorevole parlamentare nella sua interrogazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2944/91

dell'on. Arturo Escuder Croft (PPE)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (9 dicembre 1991)
 (92/C 162/73)

Oggetto: Investimenti del FSE nelle isole Canarie

Nel novembre 1990 la Commissione ha approvato progetti del FSE per le Canarie destinati alla lotta contro la disoccupazione giovanile, per un importo di 2 708,5 milioni di Pta.

Quanti posti di lavoro sono stati creati con tale programma?

Quale era al 31 dicembre 1990 il tasso di disoccupazione giovanile nelle Canarie?

Quale era il tasso di disoccupazione giovanile al 30 giugno 1991?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
 in nome della Commissione**

(11 marzo 1992)

La Commissione ha infatti approvato, come indicato dall'onorevole parlamentare, un programma operativo per le isole Canarie concernente un contributo del Fondo sociale europeo di 20,8 milioni di Ecu per gli anni 1990-1993 (inclusi) a favore della lotta contro la disoccupazione giovanile.

In questo programma 11,4 milioni di Ecu erano destinati alla creazione diretta di 4 157 posti di lavoro per il periodo 1990-1993, mediante aiuti all'assunzione (872 posti per quanto riguarda il 1990). I rimanenti 9,4 milioni di Ecu per il periodo 1990-1993 erano destinati a misure di formazione professionale a favore dei giovani.

Nel documento di richiesta di saldo per il 1990 si dice che 770 posti di lavoro sono stati direttamente creati mediante aiuti all'assunzione e che, d'altra parte, 1 806 giovani hanno seguito fino alla fine azioni di formazione professionale per questo stesso anno.

Bisognerebbe quindi segnalare che nel PO «Valorizzazione delle risorse umane» sono stati formati pure 495 giovani con il contributo del Fondo sociale europeo per questo stesso anno 1990.

Per quanto riguarda i dati chiesti dall'onorevole parlamentare, le statistiche comunitarie disponibili gli sono state inviate direttamente come sono state inoltre inviate al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2984/91

dell'on. Luciano Vecchi (GUE)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (13 gennaio 1992)
 (92/C 162/74)

Oggetto: Problemi di attuazione del programma «Gioventù per l'Europa» in Italia

Alla vigilia dell'entrata in vigore della seconda fase del programma «Gioventù per l'Europa» la situazione della gestione di detto programma in Italia risulta ancora oggi essere assolutamente disastrosa, inefficace e paradossale, creando gravi problemi alle organizzazioni e agli operatori giovanili e rendendo impossibile il raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. Quale valutazione dà essa della gestione in Italia del programma «Gioventù per l'Europa»?
2. Quali misure intende suggerire ed attuare per garantire che, nonostante l'incapacità e le lentezze della pubblica amministrazione italiana, il programma sia effettivamente attuato anche in Italia e i suoi obiettivi siano raggiunti?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
 in nome della Commissione**

(11 marzo 1992)

La Commissione, conscia delle difficoltà incontrate dall'Agenzia nazionale italiana nel corso della prima fase di attuazione del programma «Gioventù per l'Europa», ha cercato di superare le difficoltà più serie tra l'altro gestendo a livello centrale talune azioni del programma.

Le competenti autorità italiane, tuttavia, hanno appena confermato alla Commissione di aver preso, secondo le indicazioni date da quest'ultima, tutte le misure necessarie per un'attuazione adeguata in Italia del programma «Gioventù per l'Europa» fin dall'avvio della seconda fase.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2985/91

dell'on. Joan Colom i Naval (S)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (13 gennaio 1992)
 (92/C 162/75)

Oggetto: Storni a favore di iniziative comunitarie

Nella sua riunione del 6 e 7 novembre 1991 e conformemente al regolamento del Parlamento europeo, la com-

missione per il controllo di bilancio, su proposta del suo relatore e in base ai dati forniti dalla Commissione, ha approvato la proposta di storno n. 20/E/91. Su richiesta dell'interrogante la Commissione ha reso noto che, a seguito dell'approvazione di detto storno, la quota spettante alle iniziative comunitarie sul totale degli stanziamenti della categoria II delle prospettive finanziarie sarebbe passata dal 9% al 16% del bilancio 1991.

Potrebbe la Commissione confermare le percentuali sopra indicate?

Potrebbe essa inoltre quantificare nel modo più preciso possibile gli effetti di questo storno rispetto agli stanziamenti da impegnare nel 1991 a favore delle regioni dell'obiettivo 1?

Come pensa la Commissione di riuscire a raddoppiare nel 1992 gli stanziamenti destinati alle regioni dell'obiettivo 1?

Intende essa recuperare nel 1992 gli stanziamenti destinati alle regioni dell'obiettivo 1 iscritti in bilancio ma non utilizzati nel 1990, nonché gli stanziamenti che adesso vengono stornati verso altri obiettivi?

Potrebbe essa infine specificare, anche a solo titolo indicativo, la ripartizione tra i vari obiettivi degli stanziamenti disponibili nel 1992 per iniziative comunitarie?

**Risposta data dal sig. Schmidhuber
in nome della Commissione
(27 febbraio 1992)**

Per quanto riguarda lo storno detto «Notenboom» (storno 20/91, modulo «E»), la Commissione ha effettivamente proposto all'autorità di bilancio uno storno di 935 milioni di Ecu dalla voce B2-1200 «FESR-QCS-Obiettivo 1» verso l'articolo B2-142 «FESR-Iniziativa comunitarie, misure transitorie e azioni innovatrici».

L'autorità di bilancio ha deciso di adottare tale proposta di storno, riducendone, tuttavia, l'importo da 935 a 735 milioni di Ecu.

La Commissione è pertanto in grado di rispondere ai cinque quesiti dell'onorevole parlamentare.

La Commissione conferma che, nel bilancio 1991, il capitolo B2-14 «Iniziativa comunitarie, misure transitorie ed azioni innovatrici» costituiva il 9,4% del bilancio totale dei fondi strutturali; va osservato tuttavia che tale

percentuale è calcolata rispetto agli stanziamenti complessivi dei fondi e non rispetto agli stanziamenti complessivi della rubrica n. 2. La proposta di storno presentata dalla Commissione avrebbe portato questa percentuale al 16,3%, la decisione finale, invece, l'ha portata al 14,9%.

In considerazione della modifica apportata dall'autorità di bilancio all'importo dello storno, la Commissione ritiene che, in seguito a detto storno, la ripartizione degli stanziamenti a favore delle regioni di cui all'obiettivo 1 subirà un incremento lievemente superiore ad un centinaio di milioni di Ecu. A questo proposito essa è in grado di informare l'onorevole parlamentare che 100 milioni di Ecu sono stati messi a disposizione della linea corrispondente (B2-1200) tramite storno interno effettuato nello scorso mese di dicembre.

Gli stanziamenti destinati alle regioni dell'obiettivo 1 nel 1987 sono stati valutati a 4 084 milioni di Ecu (prezzi 88); il loro raddoppio nel 1992 rende dunque necessario destinare loro 8 168 milioni di Ecu ai prezzi 88, ovvero 9 937 milioni di Ecu ai prezzi correnti. Il bilancio 1992, come anche quello del 1991, non comporta alcuna distribuzione degli stanziamenti complessivi per obiettivo; va osservato tuttavia che esso prevede un importo di 9 288 milioni di Ecu ai quadri comunitari di sostegno dell'obiettivo 1, cui andranno ad aggiungersi gli interventi nelle regioni dell'obiettivo 1 secondo i programmi di iniziativa comunitaria, che dispongono di una somma globale di 1 880 milioni di Ecu. In base ad una suddivisione per obiettivo di tali programmi, identica a quella dei quadri comunitari di sostegno, si giunge ad un totale di 10 500 milioni di Ecu destinati alle regioni dell'obiettivo 1, il che assicura ampiamente il rispetto del raddoppio.

La riforma dei fondi strutturali ha previsto, fra l'altro, che l'intervento dei fondi costituirà ormai l'oggetto di una programmazione che definirà al tempo stesso i QCS pluriannuali e gli scadenziari annui indicativi. Qualunque siano le modifiche che le condizioni di esecuzione impongono a tali scadenziari e che annualmente possono provocare trasferimenti da un fondo all'altro per consentire un'utilizzazione ottimale degli stanziamenti, la Commissione conferma che gli impegni assunti nei confronti dei vari tipi di regione saranno rispettati e che il calcolo degli stanziamenti annui tiene debito conto di tale esigenza.

In considerazione del fatto che i programmi d'iniziativa comunitaria sono applicati progressivamente e in funzione dello stadio di preparazione e di avanzamento negli Stati membri delle varie forme d'intervento previste, la Commissione non può attualmente precisare in che modo si procede alla ripartizione per obiettivo degli stanziamenti disponibili per questi programmi (cap. B2-14, 15, 16 e 17).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2986/91**dell'on. José Valverde López (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(13 gennaio 1992)**(92/C 162/76)*

Oggetto: Mancato recepimento da parte del governo spagnolo della direttiva 80/836/Euratom del Consiglio

Il mancato recepimento delle direttive comunitarie nel diritto nazionale degli Stati membri costituisce un indice permanente per valutare in quale misura i vari governi siano disposti a conformarsi realmente al diritto comunitario, e quanto siano efficienti le loro amministrazioni. La posta in gioco riguarda da vicino l'efficacia della tutela dei patrimoni comuni, gli obblighi degli operatori economici e sociali nonché, più in generale, i diritti e i doveri dei cittadini.

Può la Commissione far sapere quali motivi ha addotto il governo spagnolo per il suo ritardo nel recepire nel suo ordinamento la direttiva 80/836/Euratom ⁽¹⁾ del Consiglio sull'ambiente?

Può essa inoltre far sapere se oltre alle previste «lettere di ingiunzione» ha già emesso i debiti «pareri motivati» per la mancata notifica delle misure nazionali di esecuzione?

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2987/91**dell'on. José Valverde López (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(13 gennaio 1992)**(92/C 162/77)*

Oggetto: Mancato recepimento da parte del governo spagnolo della direttiva 84/467/Euratom del Consiglio

Il mancato recepimento delle direttive comunitarie nel diritto nazionale degli Stati membri costituisce un indice permanente per valutare in quale misura i vari governi siano disposti a conformarsi realmente al diritto comunitario, e quanto siano efficienti le loro amministrazioni. La posta in gioco riguarda da vicino l'efficacia della tutela dei patrimoni comuni, gli obblighi degli operatori economici e sociali nonché, più in generale, i diritti e i doveri dei cittadini.

Può la Commissione far sapere quali motivi ha addotto il governo spagnolo per il suo ritardo nel recepire nel suo ordinamento la direttiva 84/467/Euratom ⁽¹⁾ del Consiglio sull'ambiente?

Può essa inoltre far sapere se oltre alle previste «lettere di ingiunzione» ha già emesso i debiti «pareri motivati» per la mancata notifica delle misure nazionali di esecuzione?

⁽¹⁾ GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4.

**Risposta comune data dal sig. Delors
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 2986/91 e 2987/91**

(4 marzo 1992)

La direttiva 80/836/Euratom del Consiglio del 15 luglio 1980, che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, è stata modificata dalla direttiva 84/487/Euratom del 3 settembre 1984 per quanto riguarda essenzialmente gli allegati I e III nonché talune disposizioni.

Le misure nazionali di esecuzione di queste direttive sono state comunicate alla Commissione dalle autorità spagnole rispettivamente nel 1987 e nel 1988.

Dopo aver esaminato queste misure la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione per non conformità, nel cui contesto è stato emesso il parere motivato. Nel frattempo è stato comunicato alla Commissione un progetto di decreto reale che risolve i problemi nel senso da questa indicato. Secondo le informazioni disponibili la sua entrata in vigore è imminente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2996/91**dell'on. Dagmar Roth-Behrendt (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(13 gennaio 1992)**(92/C 162/78)*

Oggetto: Programmi d'irrigazione in Spagna

La prevista irrigazione attorno a El Payuelo, nella regione della Castiglia-Leon, in Spagna, è inserita nel programma operativo di azione comune per lo sviluppo agricolo di talune zone svantaggiate. È stato svolto uno studio socio-economico circostanziato di piena potenzialità e di più ampia utilità economica del progetto, tenendo conto delle attuali eccedenze agricole e dei progetti di riforma della PAC, dei costi per gli agricoltori dell'adozione di tecnologie e metodi di coltivazione nuovi, dell'atteggiamento degli agricoltori locali, ecc.?

È la Commissione persuasa che a lungo termine questo progetto sarà economicamente vantaggioso per la regione?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(18 marzo 1992)

La realizzazione di progetti relativi a opere d'irrigazione per comprensori di una determinata regione è condizio-

nata all'approvazione dei piani generali in materia. Tali piani includono un'analisi particolareggiata degli aspetti tecnici (classificazione dei suoli, disponibilità e qualità delle acque, ecc.) e ecologici inerenti alla realizzazione di tali opere, nonché degli aspetti socio-economici e dell'orientamento della produzione, che deve essere in armonia con le esigenze della PAC. I piani prevedono tre criteri per valutare i progetti di irrigazione per una regione determinata: un criterio economico (rapporto costi-benefici, ecc.), un criterio relativo alle possibilità del mercato, escludendo speculazioni che rischierebbero di far aumentare le spese del FEAOG, sezione Garanzia, e infine un criterio sociale, connesso alla creazione di posti di lavoro.

Per quanto riguarda la regione di «El Payuelo» la redazione del piano da parte dei servizi tecnici dell'amministrazione spagnola competente non è ancora ultimata. Tenuto conto del periodo di tempo che intercorrerà fra l'approvazione del piano e l'esecuzione dei lavori, è poco probabile che il progetto d'irrigazione possa essere finanziato nell'ambito del programma di azione comune (regolamento (CEE) n. 1118/88), che termina il 31 dicembre 1992 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 3.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3006/91
dell'on. Gerardo Fernández-Albor (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(13 gennaio 1992)
(92/C 162/79)

Oggetto: Celebrazione della «Giornata dell'Europa» nelle festività popolari

In occasione delle fiere e feste popolari che si celebrano ogni anno nelle città e nei villaggi degli Stati membri, comincia a prendere piede l'abitudine di consacrare una giornata alla celebrazione dell'Europa, attraverso spettacoli, mostre e altre manifestazioni popolari che contribuiscono a ricordare al cittadino, pur in una cornice di divertimento e svago, che fa parte ed è membro di una comunità di Stati europei.

Sarebbe perciò di indubbio interesse che la Comunità europea proponesse in forma ufficiosa agli Stati membri di raccomandare alle amministrazioni comunali la celebrazione della «Giornata dell'Europa» durante le feste popolari come un'occasione per sensibilizzare la coscienza dei cittadini ed avvicinarli alla nostra causa comune.

Potrebbe la Commissione indicare se non ritenga opportuno prendere iniziative nel senso indicato e se nel proprio organigramma dispone di servizi ai quali le amministrazioni comunali della Comunità possano rivolgersi per ottenere aiuti di vario genere, al fine di celebrare a livello locale, e in occasione di ciascuna festa popolare, la «Giornata dell'Europa»?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione**

(5 marzo 1992)

I capi di Stato e di governo, riuniti a Milano nel 1985, decisero che, da quel momento, il 9 maggio sarebbe stata la giornata dell'Europa.

A partire da allora la Commissione si è associata ogni anno all'organizzazione, a quella data, di manifestazioni destinate al grande pubblico, il cui obiettivo è di promuovere l'immagine e l'idea comunitaria.

Spetta alla direzione generale «Audiovisivo, informazione, comunicazione e cultura», e in particolare alle sue rappresentanze negli Stati membri, studiare con gli organizzatori (pubblici e privati) di queste manifestazioni la possibilità di cooperare con essi. Per esempio, nel 1992, la giornata dell'Europa si festeggerà in modo particolare nel quadro dell'Expo-92 a Siviglia.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3052/91
dell'on. Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee**

(13 gennaio 1992)
(92/C 162/80)

Oggetto: Inserimento della lingua catalana nel programma LINGUA

Tenendo conto della risoluzione approvata dall'assemblea plenaria del Parlamento europeo l'11 dicembre 1990 (doc. A3-169/90) ⁽¹⁾ nella quale si raccomandava l'inserimento del catalano nel programma LINGUA, e considerato che la revisione di detto programma si effettuerà nel 1992,

come pensa la Commissione di inserire il catalano nel programma LINGUA nel luglio 1992?

⁽¹⁾ GU n. C 19 del 28. 1. 1991, pag. 42.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(6 marzo 1992)

In seguito alla risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 1990 e ad una richiesta formulata dal governo catalano, il presidente Delors in una lettera rivolta al presidente della Generalitat ha ricordato i principi essenziali del regime linguistico delle Comunità europee. Ogni decisione concernente il problema delle lingue ufficiali della Comunità spetta al Consiglio, conformemente all'articolo 217 del trattato e al regolamento n. 1 del 15 aprile 1958. Bisognerebbe quindi che gli Stati membri decidano all'unanimità di aumentare il numero delle lingue ufficiali.

Inoltre il problema dell'inserimento del catalano nel programma LINGUA è direttamente connesso con il

problema delle lingue ufficiali, dato che la decisione 89/489/CEE del Consiglio del 28 luglio 1989⁽¹⁾ che istituisce il programma LINGUA prevede soltanto le lingue ufficiali della Comunità nonché l'irlandese e il lussemburghese. Le prime sono le lingue riconosciute nel trattato le ultime due sono parlate in tutto il territorio dello Stato membro interessato.

La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul sostegno che essa dà ad iniziative intese a promuovere la lingua catalana, a titolo della linea di bilancio istituita su iniziativa del Parlamento europeo relativa alla salvaguardia e alla promozione delle lingue meno diffuse.

(¹) GU n. L 239 del 16. 8. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3076/91

dell'on. José Vázquez Fouz (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 gennaio 1992)

(92/C 162/81)

Oggetto: Problemi relativi all'Afghanistan

Sono state recentemente divulgate dai mezzi di informazione notizie relative ad una possibile malversazione di fondi internazionali destinati ai profughi afgani. In qualità di membro della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i paesi dell'Asia del Sud, l'interrogante ha avuto l'opportunità di visitare il Pakistan nord-occidentale e constatare le tragiche condizioni in cui vivono questi profughi.

Può la Commissione far sapere:

- se è al corrente di tale possibile malversazione;
- quali azioni intende intraprendere per porvi rimedio, qualora detta malversazione venga provata e se questa interessa uno o più Stati membri o la stessa Commissione;
- se è al corrente delle precarie condizioni in cui vivono questi profughi;
- se intende promuovere programmi di reinsediamento dei profughi in Afghanistan;
- se intende infine elaborare e finanziare programmi di cooperazione con l'attuale governo di Kabul?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(10 marzo 1992)

Da una recente verifica contabile interna dell'UNOCA (Programma di assistenza economica e umanitaria delle

Nazioni Unite per l'Afghanistan) è emerso che parte dell'assistenza esterna fornita da uno Stato membro (Francia), inizialmente destinata all'ACNUR, è stata erroneamente registrata nella contabilità dell'UNOCA. Successivamente sui giornali sono comparse allusioni circa la cattiva gestione e l'abuso di fondi in seno all'UNOCA.

Considerando che il principe Sadrudding Aga Khan, ex coordinatore dell'UNOCA, era tra i candidati alla carica di segretario generale delle Nazioni Unite, ad alcuni osservatori non è sembrato casuale che tali allusioni giornalistiche fossero pubblicate ad una settimana dalle elezioni. Il sig. Perez de Cuellar ha pertanto disposto un'inchiesta per accertare i motivi della pubblicazione di tale relazione interna e avviare, al tempo stesso, ulteriori indagini sulla contabilità dell'UNOCA. La Commissione non ha finora ricevuto informazioni sugli esiti di queste ulteriori indagini.

Nel frattempo i donatori esterni hanno organizzato una riunione per discutere dei loro contributi a favore del programma UNOCA per il 1992 che registrava una grave carenza di risorse. La maggior parte dei partecipanti, in particolare Corea del Sud, Finlandia e Svizzera, hanno confermato i loro impegni finanziari. I Dodici si sono nuovamente incontrati in separata sede, confermando a loro volta il sostegno all'UNOCA.

Per quanto riguarda l'assistenza comunitaria ai profughi afgani, la CEE può fornire il sostegno esterno più consistente e prolungato sia in termini di contributo finanziario (circa 30 milioni di Ecu all'anno nell'ultimo triennio) sia per la varietà degli strumenti impiegati: aiuto alimentare nei campi profughi, attraverso l'ACNUR e il PAM, nonché ai profughi non ufficiali, attraverso le ONG; mobilitazione di scorte di frumento già sul posto per agevolare le operazioni di rimpatrio; sostegno ai programmi dell'ACNUR in materia di istruzione, sanità e di iniziative destinate a creare reddito; progetti affidati alle ONG in taluni settori (sanità e istruzione, formazione, creazione di reddito) in Pakistan e anche in Afghanistan (sanità, sviluppo rurale, oltre al programma di accertamento delle risorse minerarie avviato dall'UNOCA) finalizzati ad accelerare la ricostruzione e le operazioni di reinsediamento.

In qualche occasione la Commissione ha altresì fornito assistenza alle popolazioni controllate dal governo di Kabul (fornendo, ad esempio, aiuto alimentare attraverso la LICROSS). Tuttavia lo sviluppo di questo tipo di cooperazione è soggetta ad alcuni limiti:

- il regime di Kabul non è riconosciuto da alcuni Stati membri;
- eventuali nuove iniziative, in particolare i programmi a lungo termine, dovranno essere attentamente valutate per evitare negative ripercussioni (anche in materia di sicurezza) su altri progetti in corso o futuri a favore dei rifugiati in Pakistan o nelle regioni afgane controllate dai mujahiddin; tali iniziative potrebbero avvalersi della tutela delle Nazioni Unite;
- è piuttosto difficile valutare le necessità e controllare lo svolgimento dei progetti in tale regione del paese in

quanto, fra l'altro, solo i centri urbani sembrano essere sotto il totale controllo del governo di Kabul.

Considerato il ritiro dell'aiuto sovietico, da un lato, e le migliorate prospettive di giungere ad una tregua in Afganistan, dall'altro, la Commissione e i suoi partner, che operano per la realizzazione dei programmi finanziati dalla Comunità, stanno attualmente studiando le possibilità di sostenere le regioni del paese in difficoltà, alle quali finora sono stati inviati aiuti insufficienti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3078/91

dell'on. Raymonde Dury (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 gennaio 1992)

(92/C 162/82)

Oggetto: Applicazione dell'articolo 122, paragrafo 2

Ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato CEE, il Parlamento europeo può invitare la Commissione ad elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

Quante volte il Parlamento si è avvalso di detta facoltà a partire dal 1984 e per quali problematiche?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(6 marzo 1992)

La Commissione non è stata invitata dal Parlamento europeo ad elaborare relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale ai sensi dell'articolo 122.2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3080/91

dell'on. Jesús Cabezón Alonso (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 gennaio 1992)

(92/C 162/83)

Oggetto: Politica sociale e accordo con i paesi dell'EFTA

Tenendo presente il nuovo accordo con gli Stati dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio), può la Commissione far sapere su quali principi giuridici si fonderà in futuro la politica sociale comunitaria in relazione a quei paesi?

Può essa inoltre illustrare in qual modo la legislazione comunitaria in materia sociale vincolerà gli Stati EFTA?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(9 marzo 1992)

Conformemente all'accordo sullo SEE è previsto che la normativa comunitaria in materia di sanità e sicurezza del lavoro, di disciplina del lavoro e parità di trattamento tra uomini e donne diventerà vincolante nei paesi EFTA, come è stato comunemente deciso nel corso dei negoziati, e diventerà parte integrante del loro ordinamento giuridico nazionale.

Il processo decisionale previsto per lo SEE consentirà di modificare opportunamente, con decisione del comitato paritetico SEE, gli allegati che contengono le norme pertinenti al fine di adeguare la normativa comunitaria agli sviluppi futuri in tali settori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3102/91

dell'on. Anita Pollack (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)

(92/C 162/84)

Oggetto: IVA sui servizi assistenziali a domicilio

È noto alla Commissione che alcuni paesi, quali l'Italia, esonerano i servizi assistenziali a domicilio dall'imposta sul valore aggiunto che è invece applicata per servizi analoghi nel Regno Unito, con conseguente grave onere per gli operatori? Viene contemplata l'armonizzazione di tale imposta al livello più favorevole, ossia a quello più basso?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(5 marzo 1992)

Ai sensi dell'articolo 13 della sesta direttiva IVA (*) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza sociale e la sicurezza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro interessato, sono esenti da IVA. Lo stesso articolo specifica che gli Stati membri stabiliscono le condizioni per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso.

La definizione e il riconoscimento degli organismi a carattere sociale nella legislazione nazionale possono differire da Stato membro a Stato membro e quindi può differire anche il modo in cui tali organismi vengono considerati ai fini fiscali.

(*) Direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, GU n. L 145 del 13. 6. 1977.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3113/91

dell'on. José Valverde López (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)
(92/C 162/85)

Oggetto: Mancata applicazione da parte del governo spagnolo della direttiva 89/369/CEE del Consiglio

La mancata trasposizione delle direttive comunitarie nel diritto interno degli Stati membri è un indice che consente di valutare la disponibilità dei governi a conformarsi in modo adeguato al diritto comunitario nonché l'efficienza delle amministrazioni nazionali; essa può altresì compromettere una più efficace difesa del patrimonio comune e degli obblighi degli operatori economici e sociali e, in via generale, i diritti e i doveri dei cittadini.

In considerazione di quanto detto si vorrebbero conoscere le giustificazioni fornite dal governo spagnolo in merito al ritardo nella trasposizione della direttiva 89/369/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio sull'ambiente.

Si desidera altresì sapere se in relazione alle «lettere di intimazione» la Commissione ha già emesso gli opportuni «pareri motivati» per mancata comunicazione delle misure nazionali di esecuzione.

⁽¹⁾ GU n. L 163 del 14. 6. 1989, pag. 32.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3116/91

dell'on. José Valverde López (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)
(92/C 162/86)

Oggetto: Mancata applicazione da parte del governo spagnolo della direttiva 89/429/CEE del Consiglio

La mancata trasposizione delle direttive comunitarie nel diritto interno degli Stati membri è un indice che consente di valutare la disponibilità dei governi a conformarsi in modo adeguato al diritto comunitario nonché l'efficienza delle amministrazioni nazionali; essa può altresì compromettere una più efficace difesa del patrimonio comune e degli obblighi degli operatori economici e sociali e, in via generale, i diritti e i doveri dei cittadini.

In considerazione di quanto detto si vorrebbero conoscere le giustificazioni fornite dal governo spagnolo in merito al ritardo nella trasposizione della direttiva 89/429/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio sull'ambiente.

Si desidera altresì sapere se in relazione alle «lettere di intimazione» la Commissione ha già emesso gli opportuni «pareri motivati» per mancata comunicazione delle misure nazionali di esecuzione.

⁽¹⁾ GU n. L 203 del 15. 7. 1989, pag. 50.

**Risposta comune data dal sig. Delors
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 3113/91 e 3116/91**

(4 marzo 1992)

Finora il governo spagnolo non ha comunicato alla Commissione alcuna normativa nazionale intesa a trasporre:

- la direttiva 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989 concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. Come prescritto all'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva, gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore la normativa conforme alla direttiva entro il 1° dicembre 1990;
- la direttiva 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989 concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani. Come prescritto all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva, gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore la normativa conforme alla direttiva entro il 1° dicembre 1990.

La Commissione ha avviato due procedure di infrazione contro la Spagna per la mancata trasposizione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE nel diritto spagnolo. La risposta delle autorità spagnole alla lettera di intimazione della Commissione precisava che, essendo molteplici le amministrazioni coinvolte nel processo, le nuove normative erano ancora in corso di revisione prima di ricevere l'approvazione finale. Constatando che non è ancora stata resa nota alcuna normativa spagnola in applicazione delle direttive comunitarie, la Commissione ha deciso di portare avanti le procedure di infrazione di cui all'articolo 169 del trattato CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3122/91

dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)
(92/C 162/87)

Oggetto: Protezione degli animali da compagnia

Alcuni anni fa esperti degli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno predisposto una convenzione per la protezione degli animali da compagnia, alla quale dovrebbe far seguito un'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in vista dell'attuazione di una politica maggiormente coordinata.

In che modo la Commissione manifesterà il proprio interesse per la ratifica legislativa della convenzione in parola da parte di tutti gli Stati membri della Comunità?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(5 marzo 1992)

La convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia è stata aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa il 13 novembre 1987. Tutti gli Stati membri della Comunità sono membri del Consiglio d'Europa. La convenzione non prevede disposizioni che consentano alla Comunità europea di diventare parte contraente.

L'impegno della Commissione per quanto riguarda la salute e il benessere degli animali da compagnia è limitato ai casi in cui eventuali differenze nelle normative nazionali possono incidere sul funzionamento del mercato interno. In tali casi la Commissione adotterebbe le misure necessarie in relazione alle circostanze specifiche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3125/91

**dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(24 gennaio 1992)
(92/C 162/88)

Oggetto: Protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali

Esperti degli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno predisposto una convenzione che introduce disposizioni comuni per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali, allo scopo di armonizzare entro un congruo lasso di tempo le legislazioni degli Stati membri in vista dell'attuazione di una politica più coordinata. Qual è l'opinione della Commissione sulla convenzione di cui trattasi? Ne ritiene essa utile una ratifica legislativa da parte di tutti gli Stati membri della Comunità?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(11 marzo 1992)

Nel novembre 1986 il Consiglio ha adottato la direttiva 86/609/CEE (*) sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali. Tale direttiva si ispira ampiamente alla convenzione del Consiglio d'Europa sullo stesso argomento.

È importante che tutti gli Stati membri firmino e ratifichino questa convenzione, così come la Comunità per la parte relativa alle sue competenze in materia. La Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio, già nel

1989, una proposta di decisione del Consiglio (2) recante conclusione, a nome della Comunità, di detta convenzione.

Questo progetto di decisione è sempre in discussione al Consiglio.

(1) GU n. L 358 del 18. 12. 1986.

(2) Doc. COM(89) 302 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3127/91

dell'on. Adrien Zeller (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)
(92/C 162/89)

Oggetto: Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968

Potrebbe la Commissione fare il punto sull'applicazione territoriale della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale?

Tale convenzione è applicabile:

1. alle relazioni tra i cinque nuovi Länder della Germania federale e il resto della CEE?
2. alle relazioni tra Portogallo, Spagna e il resto della CEE?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(31 marzo 1992)

1. Aderendo alla Repubblica federale di Germania, conformemente all'articolo 23 della costituzione tedesca, i cinque Länder sono diventati parte integrante della Repubblica federale di Germania e, di conseguenza, ipso facto parte delle Comunità europee, senza bisogno di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 237 del trattato CEE. Ne consegue che la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ratificata dalla Germania il 30 ottobre 1972, si applica integralmente ai cinque nuovi Länder tedeschi.

2. A seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, gli Stati membri hanno concluso la convenzione di San Sebastián, del 26 maggio 1989 (*), relativa all'adesione dei due nuovi Stati membri alla convenzione di Bruxelles. L'articolo 32, paragrafo 1 della convenzione di San Sebastián statuisce che la convenzione stessa entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui due Stati firmatari, uno dei quali sia il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese, avranno depositato i loro strumenti di ratifica.

La convenzione, di conseguenza, è entrata in vigore il 1° febbraio 1991, dopo essere stata ratificata dai Paesi Bassi (11 gennaio 1990), dalla Francia (17 ottobre 1990) e dalla Spagna (22 novembre 1990).

L'articolo 32, paragrafo 2 della convenzione di San Sebastián statuisce inoltre che nei confronti di ogni altro Stato firmatario la convenzione produce i suoi effetti il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica. Questa norma si applica all'Irlanda (ratifica il 31 luglio 1991), al Regno Unito (ratifica il 13 settembre 1991), all'Italia (ratifica il 5 ottobre 1991) e al Lussemburgo (ratifica il 7 novembre 1991).

I rimanenti Stati membri prevedono di ratificare prossimamente la convenzione di San Sebastián.

(¹) GU n. L 285 del 3. 10. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3134/91

dell'on. Stephen Hughes (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)

(92/C 162/90)

Oggetto: Libera circolazione degli animali domestici nella CE

A seguito della risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 746/91 (¹) la Commissione può fornire qualche indicazione in merito al successo conseguito fino alla data attuale dal programma di eradicazione della rabbia sovvenzionato dalla Comunità?

(¹) GU n. C 259 del 4. 10. 1991, pag. 27.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(11 marzo 1992)

Il programma per l'eradicazione della rabbia sovvenzionato dalla Comunità progredisce in modo soddisfacente.

La malattia è stata debellata nei Paesi Bassi e in Italia, dove tuttavia a fine '91 sono state trovate tre volpi infette provenienti dalla Slovenia. In Belgio i casi sono diminuiti dagli 842 del 1989 ai 22 constatati nel 1991 fino al mese di novembre. In Lussemburgo il numero dei casi è sceso da 64 nel 1990 a 12 nel 1991. Nelle zone della Francia e della Germania in cui è stata effettuata la vaccinazione, il numero dei casi per chilometro quadrato è notevolmente calato, addirittura del 90% in Francia.

Nel 1992 saranno effettuate vaccinazioni in tutte le zone infette della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3140/91

dell'on. Caroline Jackson (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)

(92/C 162/91)

Oggetto: Commercio di uccelli

Quali studi sono stati svolti per dimostrare che le importazioni dall'Indonesia verso la Comunità di specie di uccelli facenti parte dell'allegato C2 del regolamento (CEE) n. 3626/82 (¹) non vanno a detrimento della sopravvivenza delle specie in questione?

(¹) GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(3 marzo 1992)

Considerato il parere del comitato della CITES e del suo gruppo scientifico di lavoro, il commercio di fauna selvatica dall'Indonesia non è conforme al disposto dell'articolo IV della convenzione e alle disposizioni dell'articolo 10.1.b del regolamento (CEE) n. 3626/82. Tutte le importazioni di esemplari e specimen delle specie comprese nell'allegato C, parte 2 sono state sospese dal 24 settembre 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3145/91

dell'on. Gérard Monnier-Besombes (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)

(92/C 162/92)

Oggetto: Tecniche di decespugliamento

Nella risposta alla mia interrogazione scritta n. 1864/91 (¹) la Commissione ricordava a giusto titolo gli effetti nefasti che pratiche poco adatte di decespugliamento rischiano di produrre sugli ecosistemi.

Può la Commissione, che ha contribuito in passato al finanziamento nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra dell'operazione «SCORPIO», riferire se, a suo parere, il decespugliamento eseguito con grosse decespugliatrici di questo tipo sia oggi compatibile con la conservazione dell'ambiente?

Dispone essa di studi che le permettano di valutare l'impatto di tali pratiche e, in particolare, conosce le pubblicazioni del laboratorio di fitosociologia della facoltà di scienze «St. Charles» di Marsiglia che concludono per l'interdizione di tali tecniche?

Infine, nel caso in cui la Commissione aderisse a tali conclusioni, quali iniziative conta di intraprendere per rendere nota la sua posizione e farne trarre le conseguenze pratiche?

(¹) GU n. C 55 del 2. 3. 1992, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(11 marzo 1992)

Come rammenta l'onorevole parlamentare la Commissione ha effettivamente partecipato all'inizio degli anni '80, nel quadro di un programma di ricerca, al finanziamento di un mezzo pesante per il decespugliamento con recupero di biomassa nel sud-est della Francia.

L'operazione si proponeva di studiare la fattibilità di una tecnica per il recupero e la commercializzazione di biomassa a fini energetici, che permettesse di ridurre i costi del decespugliamento.

Dall'esame dell'operazione risulta tuttavia che il notevole ingombro del mezzo non permette un lavoro selettivo e che esso può arrecare notevoli danni ai popolamenti forestali.

Inoltre il prezzo di vendita del legno sminuzzato è calcolato a partire dalle quotazioni del petrolio e ciò rende l'investimento in tale mezzo rischioso, dato che gli introiti derivanti dalla commercializzazione del legno sminuzzato dovrebbero in parte compensare il costo d'esercizio del materiale.

Non sembra peraltro che sia stato dato seguito a questa operazione.

Tale tipo di apparecchio non sembra dunque corrispondere alle esigenze economiche e di tutela dell'ambiente di questa regione.

La Commissione conosce le pubblicazioni a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare e dispone di diversi studi sull'argomento; essa è sensibile al problema sollevato e ritiene che l'impiego di macchinari per le azioni di decespugliamento permetta di ridurre i costi, a patto che l'ingombro dei mezzi utilizzati, che può variare notevolmente da un apparecchio all'altro, sia compatibile con la necessità di lavorare in modo selettivo, rispettando i diversi popolamenti forestali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3147/91

dell'on. Anita Pollack (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)

(92/C 162/93)

Oggetto: Disoccupazione femminile nella Comunità

La relazione della Commissione sull'occupazione in Europa nel 1990 indica che il numero di donne senza

lavoro nella Comunità è aumentato di oltre 400 000 unità tra il 1985 e il 1988, ma che il Fondo sociale ha cessato di considerare con priorità i candidati di sesso femminile ai progetti di formazione. Cosa giustifica tale circostanza e quando si proporrà di affrontare il problema seriamente riservando il 50% delle risorse del Fondo sociale a quel 50% e oltre della popolazione che più necessita di specializzazione, ossia le donne?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(9 marzo 1992)

La Commissione è conscia dell'importanza del problema dell'elevata disoccupazione femminile e ha previsto, in particolare nel quadro del Fondo sociale europeo, misure specifiche per diminuire il tasso di disoccupazione delle donne.

La clausola di parità introdotta in tutti i quadri comunitari d'appoggio (CCA) dopo la riforma dei fondi strutturali ha permesso di aumentare la partecipazione delle donne alle azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo; le donne hanno, infatti, rappresentato in media il 42,1% del numero globale dei beneficiari delle azioni svolte nel 1990.

Visto l'aggravarsi del fenomeno la Commissione ha inoltre insistito sulla necessità di istituire azioni specifiche a favore delle donne: i CCA relativi agli obiettivi 3 e 4 comprendono un asse prioritario per la promozione delle misure riservate alle donne, che prevede azioni di formazione professionale e d'inserimento per le disoccupate di lunga durata e per le donne che intendono riprendere il lavoro dopo una lunga interruzione nonché azioni di inserimento in professioni dove sono di gran lunga sottorappresentate. La Commissione ha tuttavia constatato che gli Stati membri non avevano previsto molte azioni in questo campo, soprattutto nelle regioni meno sviluppate dove le donne si trovano ad affrontare problemi specifici di ordine strutturale.

Per far notare il suo interesse ai problemi di inserimento delle donne e per rafforzare l'efficacia delle azioni a loro favore nelle regioni meno sviluppate della Comunità, la Commissione ha adottato il 18 dicembre 1990 l'iniziativa NOW (¹) che vuole promuovere la formazione e l'occupazione delle donne con azioni transnazionali che permettano lo scambio di esperienze fra le regioni meno sviluppate e quelle che hanno una lunga pratica di metodi innovatori in questo settore. Sono pure previste misure complementari relative alla custodia dei bambini per permettere alle donne con figli di conciliare i compiti familiari con quelli professionali.

Nell'organizzazione di queste azioni specifiche a favore delle donne, la Commissione favorisce realmente il loro inserimento o reinserimento professionale, senza imporre

tuttavia un sistema di quote che potrebbe non essere accettato da tutti gli Stati membri.

(¹) GU n. C 327 del 29. 12. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3157/91

dell'on. Christos Papoutsis (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)

(92/C 162/94)

Oggetto: Inclusione della pianura del Thriassion nel programma comunitario RECITE

La pianura del Thriassion, di cui fanno parte i comuni di Elefsina, Aspropyrgos, Mandra e Magoula, costituisce una delle zone soggette a maggior carico ambientale d'Europa, con tutte le conseguenze che ciò comporta per la salute, non solo dei suoi abitanti, ma anche di quelli dell'intero bacino dell'Attica.

Si chiede alla Commissione se è disposta o meno ad inserire la pianura del Thriassion nei vari programmi comunitari di protezione dell'ambiente, e in particolare nel programma RECITE.

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(27 marzo 1992)

La Commissione ha recentemente portato a termine la valutazione delle 229 proposte ricevute nel quadro del programma RECITE. Ciascuna proposta è stata esaminata con l'aiuto di un comitato di esperti indipendenti. La selezione definitiva è risultata quindi trasparente ed obiettiva.

Purtroppo il progetto cui accenna l'onorevole parlamentare non fa parte di quelli presi in considerazione ai fini del finanziamento. I fondi destinati a questo programma, limitati a fronte del numero delle proposte ricevute, costituiscono la ragione per cui sono stati prescelti soltanto 21 progetti, ossia circa il 10% del totale.

Il progetto in parola fa tuttavia parte di un elenco di proposte cui si proporrà di dar seguito quest'anno nel quadro più limitato del programma di scambi di esperienze (linea di bilancio B2-6001 del bilancio comunitario).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3159/91

dell'on. Christine Oddy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)

(92/C 162/95)

Oggetto: Agevolazioni per i pensionati

Può la Commissione precisare quali fra le agevolazioni di seguito menzionate siano disponibili per i pensionati negli Stati membri:

1. agevolazioni sugli abbonamenti televisivi;
2. agevolazioni sui viaggi in treno;
3. agevolazioni sui viaggi in pullman;
4. agevolazioni sugli autobus;
5. agevolazioni sul telefono;
6. agevolazioni sul riscaldamento elettrico e altre forme di riscaldamento;

Quali altre agevolazioni per i pensionati esistono negli Stati membri e quali sono i progressi nell'ambito dell'attuazione della Carta dell'anziano?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(6 marzo 1992)

La Commissione non è in possesso di tutte le informazioni relative alle agevolazioni di cui possono fruire i pensionati negli Stati membri. La situazione è abbastanza complessa, in quanto le agevolazioni variano non soltanto da Stato membro a Stato membro ma, spesso, da regione a regione e talvolta perfino da città a città.

La raccomandazione della Commissione del 10 maggio 1989 (¹), che preconizzava la creazione di una Carta di cittadino europeo di più di 60 anni, prevedeva la pubblicazione delle informazioni sulle agevolazioni concesse ai pensionati in ogni Stato membro e legate all'introduzione della Carta. Gli Stati membri, tuttavia, non hanno ancora applicato la raccomandazione e la Commissione si è messa in contatto con le autorità nazionali per esaminare la questione.

(¹) GU n. L 144 del 27. 5. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3167/91

dell'on. Brigitte Ernst de la Graete (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)

(92/C 162/96)

Oggetto: Programma PEACE — Relazioni CEE/Palestina

In una rivista universitaria belga è stata citata la creazione di un programma di scambi analogo a ERASMUS e

denominato PEACE (Palestinian European Academic Cooperation in Education).

Può la Commissione fornire qualche informazione sul contenuto di tale programma, sul relativo bilancio previsto e sulla data in cui esso è stato o sarà attuato?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(20 marzo 1992)

La Commissione tiene a precisare di essere perfettamente al corrente dell'avvio del programma PEACE finalizzato a ridurre il sostanziale isolamento accademico delle università palestinesi dei territori occupati. La Commissione sottolinea altresì di non aver partecipato all'organizzazione di PEACE né di aver stanziato risorse a tal fine. L'iniziativa PEACE è stata elaborata dal gruppo COIMBRA, associazione che riunisce alcune tra le più antiche università europee.

L'accordo preliminare sul programma PEACE è stato firmato il 1° novembre 1991 a Gerusalemme; vi hanno aderito inizialmente 12 università europee e 6 università palestinesi dei territori occupati. Dotato di un bilancio di 200 000 Ecu, il programma si prefigge la promozione e il sostegno di reciproci scambi accademici riguardanti 25 studenti e 20 docenti. L'avvio è previsto per il settembre 1992.

Al programma PEACE partecipano le seguenti università europee: Barcellona, Coimbra, Granada, Leiden, Lovanio, Napoli, Namur, Pisa, Salamanca, Siena e Viterbo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3176/91

dell'on. John Cushnahan (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)

(92/C 162/97)

Oggetto: Futuro della rete «IRIS» di programmi di formazione per le donne

Considerando il prezioso ruolo svolto dalla rete «IRIS» di programmi di formazione per le donne, è disposta la Commissione a sottoscrivere un deciso impegno riguardo al suo futuro dopo il 1992?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(9 marzo 1992)

La Commissione riconosce l'importanza dell'opera d'informazione sui problemi delle donne e di incoraggiamento a programmi innovativi di formazione destinati

alle donne svolta dalla rete «IRIS». Di particolare importanza è stata l'iniziativa volta a favorire i contatti fra i diversi progetti di formazione e a conferire loro una dimensione sopranazionale, in settori in cui le donne sono scarsamente rappresentate.

Per quanto riguarda il futuro della rete la Commissione è del parere che essa debba continuare ad operare anche oltre il 1992, poiché essa è uno dei mezzi di applicazione del 3° programma di azione sulla parità di opportunità fra uomini e donne (1991-1995).

Attualmente la Commissione sta procedendo ad una valutazione globale delle attività della rete allo scopo di meglio definire quelle che dovranno essere svolte in futuro. La relazione finale su detta valutazione è attesa per il mese di aprile 1992. Sulla base dei risultati, quindi, si procederà ad una riorganizzazione delle attività della rete, in modo da concentrarle sul suo obiettivo fondamentale, ossia mettere le donne in grado di acquisire una formazione professionale che consenta loro di essere all'altezza delle esigenze del mercato del lavoro.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3182/91

dell'on. Stephen Hughes (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)

(92/C 162/98)

Oggetto: CEN

Può la Commissione rispondere alle seguenti domande:

1. Quanti comitati tecnici CEN si occupano attualmente dell'elaborazione di norme relative alla direttiva sulle macchine e alla direttiva sui dispositivi di protezione individuale e quanti rappresentanti sindacali fanno parte di ciascun comitato tecnico?
2. Quanti gruppi di lavoro CEN si occupano attualmente della direttiva sulle macchine e della direttiva sui dispositivi di protezione individuale e quanti rappresentanti sindacali fanno parte di ciascun gruppo di lavoro?
3. La Commissione ritiene che il numero di rappresentanti sindacali rifletta una «partecipazione equilibrata» delle parti sociali all'elaborazione di norme armonizzate CEN per quanto riguarda le direttive sulle macchine e sui dispositivi di protezione individuale? In caso negativo, quali sono le proposte della Commissione in vista del conseguimento di una «partecipazione equilibrata» a livello nazionale ed europeo?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(18 marzo 1992)

1. Dell'elaborazione di norme inerenti alla direttiva sulle macchine si occupano attualmente 40 comitati

tecnic. I comitati che lavorano sulla base di un mandato sono: CEN TC 114, 122, 123, 143, 144, 146, 148, 149, 151, 153, 186 e 231.

I comitati che studiano le norme relative ai dispositivi di protezione individuale sono: CEN TC 79, 85, 158, 159, 160, 161 e 162.

I comitati tecnici sono composti dai rappresentanti degli organismi di normalizzazione appartenenti ai singoli Stati membri, onde garantire la tutela degli interessi nazionali. I delegati nazionali possono essere rappresentanti sindacali, anche se le organizzazioni dei lavoratori non sono di per sé rappresentate nei comitati tecnici.

2. I gruppi di lavoro che operano in seno ai comitati tecnici sono circa 200 per quanto riguarda la direttiva sulle macchine: di questi 60 lavorano nell'ambito di un mandato e altri 38 si occupano della direttiva sui dispositivi di protezione individuale.

All'attività di questi gruppi di lavoro possono partecipare le organizzazioni nazionali per la normalizzazione e i gruppi di interesse ufficiali con sede in Europa, come lo European Trade Union Technical Bureau for Health and Safety (TUTB). Queste delegazioni hanno una composizione aperta e varia. La Commissione non è pertanto in grado di rispondere in maniera esauriente.

3. La partecipazione delle varie parti al processo europeo di normalizzazione rappresenta un punto centrale del libro verde della Commissione sullo sviluppo della normalizzazione europea e della sua comunicazione sulla normalizzazione nella economia europea che completa il libro verde. In queste comunicazioni la Commissione precisa il suo parere in merito alla partecipazione diretta e al tipo di misure da adottare. Per quanto riguarda le macchine, la Commissione ha presentato un mandato di programmazione, chiedendo agli organismi europei di normalizzazione, di garantire la partecipazione delle parti interessate alla discussione sulla normalizzazione, aspetto di importanza strategica nel settore. Il TUTB vi partecipa per conto dei lavoratori.

**Risposta data dal sig. Bangemann,
in nome della Commissione**

(18 marzo 1992)

In base all'articolo 6 della direttiva sulle macchine la Commissione o uno Stato membro che ritenga che una norma armonizzata non soddisfi appieno i requisiti essenziali sottoporrà il caso al comitato istituito ai sensi della direttiva 83/189/CEE. Il comitato deve esprimere senza indugio un parere e trasmetterlo alla Commissione, la quale comunica in seguito agli Stati membri l'opportunità o meno di ritirare tale norma dall'elenco di norme armonizzate pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e dall'elenco delle norme nazionali, pubblicato dagli Stati membri, nel quale sono recepite le norme armonizzate.

Oltre a questa procedura formale la Commissione mantiene dei contatti con gli organismi europei di normalizzazione in merito alle attività di normalizzazione in corso. I funzionari della Commissione partecipano a diversi incontri di carattere tecnico organizzati dagli organismi di normalizzazione, mentre per i programmi di lavoro a più ampio respiro incarica degli esperti esterni di vigilare sulla correttezza interpretativa dei requisiti essenziali con cui hanno a che fare i comitati tecnici. La Commissione ha poi chiesto agli organismi europei di normalizzazione di mettere a punto un programma di normalizzazione per il settore delle macchine che sia chiaro e coerente, e che possa dare informazioni in merito al tipo di norme elaborate.

Come indicato nel libro verde sullo sviluppo della normalizzazione europea e nella sua recente comunicazione sulla normalizzazione nella economia europea, la Commissione è favorevole alla partecipazione di enti ufficialmente interessati al processo di normalizzazione con sede in Europa. Questi meccanismi dovrebbero contribuire a un alto livello qualitativo delle norme stesse.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3183/91

dell'on. Stephen Hughes (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)

(92/C 162/99)

Oggetto: CEN

Può la Commissione fornire dettagli in merito alle procedure seguite dalla Commissione e dal CEN per risolvere i problemi causati da norme armonizzate CEN che non soddisfano le prescrizioni minime in materia di sanità e di sicurezza di cui alla direttiva sulle macchine?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3184/91

dell'on. Stephen Hughes (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)

(92/C 162/100)

Oggetto: CEN

Può la Commissione indicare, per ciascuno Stato membro, l'aiuto finanziario concesso ai sindacalisti al fine di agevolare la partecipazione ai diversi comitati tecnici e gruppi di lavoro del CEN?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(4 marzo 1992)

La Commissione non è in grado di indicare per ciascuno Stato membro l'aiuto finanziario dato a sindacalisti per facilitare la loro partecipazione ai vari comitati tecnici e ai vari gruppi di lavoro del CEN né essa conosce la quota del loro bilancio che i sindacati riservano alla normalizzazione.

La Commissione dà un aiuto finanziario alla confederazione europea dei sindacati per permetterle di partecipare alla normalizzazione europea. Inoltre, nella sua comunicazione sulla normalizzazione nell'economia europea, la Commissione richiama l'attenzione sul fatto che una maggiore partecipazione dei sindacati ai problemi della normalizzazione potrebbe richiedere un maggiore sostegno al livello nazionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3204/91

**dell'on. Max Simeoni (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee**

(28 gennaio 1992)

(92/C 162/101)

Oggetto: Apertura a Bruxelles di un centro d'informazione dell'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse

Grazie all'aumento nel 1991 degli stanziamenti comunitari a favore delle lingue e delle culture meno diffuse della Comunità, l'Ufficio europeo di Dublino ha presentato alla Commissione un progetto per l'apertura di un centro di informazioni a Bruxelles. Indubbiamente tale ufficio consentirebbe di migliorare l'opera d'informazione del pubblico sulle azioni intraprese dalla Comunità a favore delle lingue e delle culture meno diffuse, rispondendo altresì ad una richiesta unanime dei comitati nazionali e regionali dell'Ufficio europeo di Dublino.

Grazie alla comunità francese del Belgio, l'Ufficio europeo dispone di taluni locali e, per quanto riguarda i due posti di lavoro necessari per il funzionamento del centro, sono state presentate candidature degne di considerazione.

In base a tali informazioni il centro potrebbe avviare l'attività a partire dal gennaio 1992.

Quando pensa la Commissione di decidere in merito all'apertura di tale centro sbloccando i crediti necessari (circa 200 000 Ecu)? Tali crediti riguarderanno il bilancio 1991 delle Comunità europee?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(11 marzo 1992)

La Commissione, condividendo il parere dell'onorevole parlamentare quanto all'utilità di favorire lo scambio di esperienze e d'informazione in questo settore, ha effettivamente concesso, a titolo del bilancio 1991, una sovvenzione di 231 000 Ecu per l'apertura a Bruxelles di un centro d'informazione dell'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3209/91

**dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee**

(28 gennaio 1992)

(92/C 162/102)

Oggetto: Pesca in acque dolci

Le associazioni di pesca in acque dolci, che in Francia contano più di 2,5 milioni di aderenti, devono affrontare inquinamenti di natura chimica, termica o batteriologica che aggrediscono l'ambiente acquatico e quello circostante.

In che modo la Commissione potrebbe chiedere alla Francia di organizzare una concertazione con le associazioni di pescatori, in particolare in merito alle direttive comunitarie e alle azioni avviate a livello europeo nel quadro della riforma dei fondi strutturali (in particolare nelle zone 5b)?

Quale iter devono seguire le associazioni europee di pescatori d'acqua dolce per essere ascoltate dalla Commissione?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(13 marzo 1992)

L'onorevole parlamentare solleva il problema della partecipazione delle associazioni di pesca d'acqua dolce all'elaborazione delle politiche comunitarie in materia di pesca, di ordinamento rurale e di ambiente sario e fisico-chimico.

L'elaborazione da parte della Commissione di queste diverse politiche, ispirate sovente a differenti principi, segue procedure molto precise alle quali partecipano tutti i servizi amministrativi interessati, siano essi comunitari o nazionali, attraverso comitati in cui hanno voce gli utenti.

Per quanto concerne la pesca d'acqua dolce, e soprattutto le misure relative alla pesca ed all'acquacoltura dei piani di sviluppo delle zone rurali nel quadro dell'obiettivo 5b presentato dalla Francia, i riferimenti sono numerosi (*) e la loro pertinenza dimostra come gli esponenti delle organizzazioni di pescatori abbiano effettivamente potuto accedere ai servizi di programmazione dei piani di sviluppo suddetti.

Sebbene quindi non esista — in senso stretto — alcuna struttura ufficiale di concertazione tra la Commissione e le associazioni europee di pescatori d'acqua dolce, queste ultime sono riuscite a farsi ascoltare, almeno a livello francese, poiché molte preoccupazioni che avevano manifestato hanno avuto riscontro nei programmi di sviluppo delle zone rurali presentati alla Commissione dalla Francia.

Inoltre la Commissione mantiene regolari contatti con le organizzazioni professionali europee più rappresentative del settore interessato e raggruppate a livello comunitario ogniqualvolta ciò risulta necessario ai fini dell'applicazione delle politiche comunitarie.

Questi contatti vengono annodati sia su iniziativa della Commissione che su quella delle organizzazioni professionali europee.

(¹) Questi ultimi saranno direttamente trasmessi all'onorevole parlamentare ed al segretariato del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3255/91

dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1992)

(92/C 162/103)

Oggetto: Commercializzazione dell'olio d'oliva

Di fronte alle difficoltà poste dalla commercializzazione dell'olio d'oliva e data la consistenza della prevista produzione comunitaria, è stata indotta la Commissione ad accelerare le procedure relative alle operazioni di ammasso privato? Per affrontare efficacemente questo problema vi è l'intenzione di modificare il regolamento n. 136/66/CEE (¹), che prevede la durata di funzionamento dell'intervento?

(¹) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

Risposta data dal sig. Mac Sharry in nome della Commissione

(12 marzo 1992)

Nel gennaio 1992 la Commissione, tenuto conto dell'evoluzione del mercato dell'olio d'oliva dall'inizio della campagna 1991/1992, ha dato la possibilità alle organizzazioni di produttori e relative associazioni di stipulare contratti privati di magazzinaggio ai sensi dell'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66 (regolamento (CEE) n. 46/92) (¹).

Questi contratti sono stipulati soltanto dalle organizzazioni professionali e/o dalle relative associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 della Commissione (²).

Inoltre, data la particolare situazione in atto in Grecia, in Spagna e nel Portogallo, dove organizzazioni ed associazioni del genere non sono ancora costituite in numero sufficiente, il Consiglio ha recentemente adottato la proposta della Commissione che, in deroga all'articolo 20

quinquies del regolamento n. 136/66/CEE, stabilisce che tali contratti possano essere stipulati in tali paesi dalle organizzazioni ed associazioni ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE che dispongano degli adeguati impianti.

Questa misura, unitamente ad altre adottate nel settore dell'olio d'oliva dall'inizio della campagna, in particolare il consistente aumento delle restituzioni all'esportazione, contribuirà senz'altro a rafforzare e stabilizzare questo settore.

Pertanto la Commissione non ritiene opportuno modificare il periodo d'intervento per questo settore.

(¹) GU n. L 5 del 10. 1. 1992.

(²) GU n. L 166 del 23. 6. 1978.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3268/91

dell'on. Jesús Cabezón Alonso (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1992)

(92/C 162/104)

Oggetto: Incidenza del mercato unico sulla Cordigliera cantabrica

Dispone la Commissione di studi in cui si siano analizzati gli impatti positivi e negativi del mercato unico europeo nei settori industriali della Cordigliera cantabrica in Spagna (Paese Basco, Cantabria e Asturie)?

Dispone inoltre di dati concernenti l'incidenza positiva o negativa che il mercato unico europeo avrà sull'occupazione nell'industria della zona predetta?

Risposta data dal sig. Millan in nome della Commissione

(13 marzo 1992)

La Commissione ha avviato uno studio sulle conseguenze socio-economiche del completamento del mercato interno nelle regioni tradizionalmente industriali della Comunità. Una delle regioni esaminate più dettagliatamente in tale studio è stato il Paese Basco.

Lo studio non offre una valutazione particolareggiata dell'impatto che il completamento del mercato interno eserciterà sullo sviluppo dell'occupazione, ma rileva alcuni problemi (ad es. la struttura industriale, la capacità di RTS, le infrastrutture disponibili) che occorre affrontare affinché la regione in parola possa trarre il massimo vantaggio dalle possibilità che offre il mercato unico. Si invia all'onorevole parlamentare ed al segretariato del

Parlamento europeo un compendio delle principali conclusioni dello studio.

La Commissione sta svolgendo uno studio sulle prospettive delle regioni comunitarie che accusano ritardi di sviluppo e sulle conseguenze del mercato interno. Le Asturie sono comprese in questo studio, i cui risultati saranno disponibili nell'estate 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 11/92

dell'on. Virginio Bettini (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 febbraio 1992)

(92/C 162/105)

Oggetto: Funzione pubblica europea

Il 18 ottobre 1991 la Commissione ha fatto procedere a una «consultazione» del suo personale che ha inteso definire «referendum» sull'«ipotesi di compromesso» presentata dalla presidenza olandese del Consiglio.

È vero che il commissario responsabile del personale, Cardoso e Cunha, avrebbe personalmente invitato il personale a pronunciarsi a favore del compromesso?

Per quali motivi la Commissione ha rivisto la sua proposta iniziale — sulla quale il Parlamento si era già pronunciato favorevolmente il 19 aprile 1991 — operazione questa che non sembra avere alcuna obbiettiva giustificazione se non la volontà evidente della presidenza olandese di erodere le retribuzioni dei funzionari europei servendosi dei risultati di un «referendum» da essa così pesantemente condizionato?

È vero che il presidente Delors avrebbe chiesto al commissario Cardoso e Cunha di organizzare detta consultazione poiché l'organizzazione sindacale con cui egli intrattiene eccellenti rapporti aveva confessato di non essere in grado di organizzarla da sé — come avvenuto al segretario generale del Consiglio — in quanto la validità di una simile consultazione da essa organizzata sarebbe stata ancora più dubbia?

È vero che quattro delle sei organizzazioni sindacali e professionali della funzione pubblica europea si sono pronunciate contro siffatta «ipotesi di compromesso»? Se così è, come può il commissario Cardoso e Cunha parlare — come ha fatto il 23 ottobre 1991 davanti alla nostra assemblea — di «accordo tra il Consiglio e le organizzazioni sindacali e professionali»?

È vero che un appartenente a un'organizzazione sindacale dei funzionari europei, cittadino tedesco, e tra i principali artefici del negoziato con il Consiglio — cui si deve tra l'altro il «prelievo di crisi» introdotto con la «Méthode» 1981-1991 — sia in procinto di essere promosso a un posto di direttore generale?

Infine, è così che la Commissione pensa di facilitare la soluzione del conflitto che oppone i funzionari europei a talune istituzioni comunitarie?

Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha in nome della Commissione

(18 marzo 1992)

Le domande poste dall'onorevole parlamentare si riferiscono a un fascicolo che è stato oggetto di un esame da parte del Parlamento europeo sulla base di una relazione redatta dall'on. Vayssade in nome della commissione giuridica e dei diritti dei cittadini (relazione Vayssade A3-344/91), di un dibattito in seduta plenaria il 9 dicembre 1991 e dell'adozione il 12 dicembre 1991 di una risoluzione che precisa la posizione del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione relative in particolare alle modalità di adeguamento delle retribuzioni nella funzione pubblica europea.

Il sig. Cardoso e Cunha ha preso posizione in nome della Commissione sui vari punti ricordati nella presente interrogazione scritta.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 32/92

dell'on. Carole Tongue (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 febbraio 1992)

(92/C 162/106)

Oggetto: Iniziative politiche nell'industria automobilistica

La Commissione delle CE dispone di una serie di iniziative politiche d'assistenza all'industria automobilistica. Può essa fornire informazioni dettagliate su tali iniziative e indicare quali sono i funzionari della Commissione responsabili di ciascuna di esse?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(4 marzo 1992)

La Commissione continuerà a impiegare tutti i mezzi opportuni di cui essa dispone per accompagnare la modernizzazione in atto del settore. A tale proposito è attualmente in fase di elaborazione una comunicazione sugli ultimi sviluppi.

Date le dimensioni del settore, la sua importanza economica, sociale e regionale per la Comunità nonché le sue connessioni virtualmente con tutti i campi della politica comunitaria, quasi tutti i servizi della Commissione si occupano occasionalmente o costantemente di problemi concernenti l'industria europea dell'auto, le componenti dell'auto e il relativo settore di distribuzione.

La Commissione mira ad integrare, per quanto possibile, i legittimi interessi del settore nelle sue politiche.

Data la varietà dei punti di contatto tra questo settore e la Commissione non è possibile indicare anticipatamente quali siano i funzionari responsabili per ciascuna delle

questioni che possono interessare questa industria. I servizi della direzione generale «Mercato interno e affari industriali» continueranno comunque a fungere da intermediari tra l'industria e gli altri servizi della Commissione in modo da contribuire così a trovare interlocutori competenti su tutti gli aspetti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 300/92

dell'on. Raymonde Dury (S)
al Consiglio delle Comunità europee
(24 febbraio 1992)
(92/C 162/107)

Oggetto: Sicurezza/igiene: informazione del comitato di Lussemburgo

Con decisione della Commissione del 24 febbraio 1988 (88/383/CEE) ⁽¹⁾ si prevede di informare periodicamente il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (detto «comitato di Lussemburgo») in merito alle disposizioni nazionali in materia di salute e di sicurezza e ai progetti di disposizioni contemplati dagli Stati membri in questo settore.

Tale decisione ha prodotto degli effetti? In caso affermativo, quali? In caso negativo, perché e quali misure vengono prese per ovviare a tale carenza?

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 14. 7. 1988, pag. 34.

Risposta

(21 maggio 1992)

Non spetta al Consiglio pronunciarsi sull'attuazione di una decisione della Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 346/92

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)
al Consiglio delle Comunità europee
(27 febbraio 1992)
(92/C 162/108)

Oggetto: Perseguimento dell'obiettivo comunitario della televisione ad alta definizione (HDTV)

A pochi giorni dalla celebrazione in Giappone dell'HiVision Day, nel corso del quale si sono avute otto ore di televisione ad alta definizione (HDTV), il Consiglio dei ministri delle telecomunicazioni sembra ignorare il progetto della Commissione che intendeva avviare il 1° gennaio 1992 una fase di adattamento volta all'adozione

della norma HDMAC. Da parte loro gli Stati Uniti, che si sono interessati tardi a tale settore, pensano che trarranno vantaggio dalla scelta del sistema digitale, che alla lunga dimostrerà la sua superiorità sui sistemi analogici.

Appare chiaro che, senza una riduzione dei costi di produzione, la televisione ad alta definizione continuerà ad essere una tecnologia priva di mercato. Comunque, per quanto tempo crede il Consiglio di poter difendere gli interessi di questo o quel paese europeo, rinunciando alla possibilità di una normativa comunitaria?

Risposta

(21 maggio 1992)

1. Il 10 febbraio 1992 il Consiglio ha adottato all'unanimità, d'intesa con la Commissione, una posizione comune in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi.

2. All'articolo 2, paragrafo 1 di questa posizione comune si stabilisce che, nella Comunità, per le trasmissioni di servizi televisivi in alta definizione che non sono completamente digitali può essere utilizzato soltanto lo standard HD-MAC.

3. Ai fini dell'adozione d'una posizione comune, il 15 luglio 1991 il Consiglio aveva ricevuto dalla Commissione una proposta basata sull'articolo 100 A del trattato. Visto il parere del Parlamento europeo del 20 novembre 1991, al quale avevano contribuito non meno di quattro commissioni del Parlamento stesso, la Commissione ha modificato la sua proposta, a norma dell'articolo 149 paragrafo 3 del trattato, per tener conto delle modifiche proposte dal Parlamento. Il Consiglio ha preso in considerazione il parere del Parlamento europeo recependo nella sua posizione comune, alla lettera o sostanzialmente, la maggior parte delle modifiche da questo proposte.

4. In seguito all'approvazione da parte del Parlamento, in data 11 marzo 1992, della posizione comune del Consiglio, quest'ultimo adotterà prossimamente la direttiva relativa all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 369/92

dell'on. Juan Gangoiti Llaguno (PPE)
al Consiglio delle Comunità europee
(27 febbraio 1992)
(92/C 162/109)

Oggetto: Riconversione del settore doganale e città di frontiera

L'Europa del '93 può significare la perdita di 100 000 posti di lavoro nel settore doganale, senza contare la

disoccupazione indotta che verrà a crearsi nelle attività ad esso correlate. Nelle città di frontiera la disoccupazione raggiungerà così uno dei tassi più alti di tutta la CEE.

Di fronte ad un problema di origine e di portata comunitaria come questo, è disposto il Consiglio a dar vita ad un dibattito interno per elaborare un piano di riconversione serio, ponderato e specifico volto a risolvere i problemi del settore in questione e delle città di frontiera?

Risposta

(21 maggio 1992)

Il Consiglio, senza organizzare un dibattito interno, segue da vicino l'evoluzione della situazione nel settore menzionato dall'onorevole parlamentare. Infatti il Consiglio, nella sessione del 25 febbraio 1992, ha avuto uno scambio di idee in seguito alla comunicazione della Commissione concernente l'adattamento al mercato interno degli agenti e commissionari di dogana. In tale occasione il commissario responsabile, signora Scrivener, ha parlato essenzialmente di uno studio settoriale finanziato dal Fondo sociale europeo i cui risultati sono attesi per l'aprile 1992; questo studio dovrebbe permettere di programmare le misure da adottare a livello comunitario per questi operatori economici. Si tratta in particolare del ricorso agli strumenti del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e dell'iniziativa comunitaria concernente le zone di frontiera INTERREG). Spetta alla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e le regioni interessate nonché nel rispetto dei regolamenti che disciplinano i fondi strutturali, prendere le misure eventualmente necessarie per far fronte ai problemi che potrebbero insorgere in questo settore. Dal canto suo il Consiglio è disposto ad esaminare attentamente comunicazioni o proposte che la Commissione ritenga opportuno presentargli in questo settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 489/92

dell'on. Sérgio Ribeiro (CG)

al Consiglio delle Comunità europee

(9 marzo 1992)

(92/C 162/110)

Oggetto: Protezione di specie in via di estinzione

In Portogallo, nel comune di Ourém (distretto di Santarém), esiste un bacino idrografico formato da piccoli corsi d'acqua, in cui vivono specie animali e vegetali rare e in pericolo di estinzione.

Quattro anni dopo che si è operata la distruzione delle difese naturali del terreno nella valle di Caxarias al fine di scavare canali di irrigazione, con il risultato di esporre il suolo alle alluvioni e all'erosione, è ora la volta della valle

dell'Olival, dove si sono disboscati cinque chilometri di pioppi e susini, mettendo in grave pericolo la sopravvivenza di lontre e lamprede che vivono nei ruscelli di questo territorio.

Tali decisioni hanno suscitato vivaci proteste da parte di associazioni ecologistiche, come la Quercus, le quali affermano che non si sta traendo alcun insegnamento dagli errori già commessi e temono che, dopo la valle dell'Olival, tocchi a quella di Seiça diventare, oltre che ricettacolo di rifiuti e residui industriali, anche oggetto di siffatte azioni di «pulizia», che provocherebbero l'estinzione delle specie rare esistenti in questo bacino idrografico, senza peraltro beneficiare gli agricoltori.

Data la situazione, considerato che tali associazioni hanno già esaurito le vie di ricorso e di protesta in Portogallo, e alla luce della convenzione di Berna, può il Consiglio far sapere se non resta altro che aspettare che questi attentati all'ambiente e alla salvaguardia di specie rare vengano consumati, senza che le istituzioni comunitarie possano far nulla in proposito?

Risposta

(25 maggio 1992)

Come senz'altro noto all'onorevole parlamentare, il Consiglio, attento alla tutela dell'ambiente in generale e alla protezione delle specie rare e in pericolo in particolare, ha già adottato varie decisioni a tale fine, come ad esempio il regolamento LIFE e la direttiva HABITAT nonché la decisione di adesione della Comunità alla convenzione di Berna, citata a proposito dall'onorevole parlamentare.

Compete tuttavia alla Commissione accertarsi che gli Stati membri rispettino tali decisioni, ed è pertanto innanzi tutto a questa istituzione che vanno rivolte le osservazioni relative ad eventuali inosservanze in materia da parte degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 562/92

dell'on. Ernest Glinne (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(19 marzo 1992)

(92/C 162/111)

Oggetto: Pericolo di gravi incidenti nucleari in Bulgaria

Il comandante Cousteau, che sta attualmente esplorando il bacino del Danubio per capirne meglio gli aspetti ecologici, ha allertato autorità e organi di stampa in seguito alla diffusione da parte dell'Agenzia atomica internazionale di un comunicato molto inquietante secondo il quale lo stato deplorabile di quattro dei sei reattori della centrale nucleare di Koslodouf in Bulgaria

richiede un intervento immediato da parte del governo bulgaro. Una vasta zona è esposta al rischio di una nuova Cernobil, il terribile disastro verificatosi nel 1986.

Può il Consiglio indicare quali iniziative ha preso e aggregando quali forze per scongiurare, se possibile, la minaccia della catastrofe?

Risposta

(21 maggio 1992)

1. Il Consiglio è cosciente dei gravi problemi che si pongono a livello di sicurezza delle centrali nucleari di Kozloduy.

2. Pertanto, a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo di Roma (14/15 dicembre 1990) e fatti salvi gli aiuti forniti bilateralmente dagli Stati membri nonché la cooperazione avviata/da avviare a lungo termine nel quadro degli accordi «europei» con i PECO, sono stati stabiliti o previsti programmi di fornitura di assistenza tecnica a tali paesi.

3. Il Consiglio ha riaffermato a più riprese l'importanza e l'urgenza di migliorare la sicurezza nucleare delle centrali dei PECO.

In particolare ha sottolineato che questa problematica costituisce una priorità nel quadro della fornitura di assistenza tecnica a tali paesi.

4. Conformemente agli orientamenti definiti e alle decisioni prese dal Consiglio in questo contesto, un programma importante per il rinnovamento delle centrali nucleari di Kozloduy è in corso nel quadro del programma comunitario di assistenza PHARE. Esso è gestito dalla Commissione (in stretta collaborazione con l'AIEA) e si colloca parimenti nel quadro internazionale di coordinamento G-24 dell'assistenza mirante tra l'altro ad attuare le conclusioni del vertice G-7 di Londra in materia di sicurezza nucleare. È finanziato da fondi comunitari (11,5 mecu per l'esercizio 1991) e tende a migliorare la sicurezza nucleare di queste centrali e a rafforzare il ruolo delle autorità competenti bulgare. Inoltre è in corso uno studio economico e tecnico globale che dovrebbe consentire di prospettare delle soluzioni sulla sorte da riservare in futuro a tali centrali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 617/92

degli on. **Rinaldo Bontempi (GUE)**, **Mauro Chiabrando (PPE)** e **Tullio Regge (GUE)**

al Consiglio delle Comunità europee

(23 marzo 1992)

(92/C 162/112)

Oggetto: Controlli alla frontiera Francia-Italia

A poco più di 300 giorni dalla data stabilita per l'abolizione delle frontiere interne alla Comunità, in molti posti di frontiera comunitari (ad esempio Francia-Germania, Belgio-Olanda-Lussemburgo) già da tempo i controlli sono solo effettuati a campione o per motivate esigenze specifiche, di fatto realizzando un'anticipazione della situazione che si verificherà dopo il 1° gennaio 1993.

In altri posti invece risulta che l'attività di controllo sia addirittura in aumento e comunque si svolga con caratteri di minuziosità e pignoleria tale da causare addirittura blocchi e code interminabili.

È questo il caso della frontiera tra Francia ed Italia al Monginevro, laddove in tutti questi mesi invernali la circolazione dei cittadini per accedere agli impianti sportivi delle due zone sciistiche è di fatto scoraggiata, se non impedita, da modalità di controllo che hanno causato costantemente code lunghe di molti chilometri, con relativi gravi disagi per i cittadini.

Non ritiene il Consiglio che, risultando tale stato di cose in netto contrasto con le aspettative legittime dei cittadini riguardo alla realizzazione della libertà di circolazione e quindi causa di delegittimazione delle stesse politiche comunitarie, sia opportuno intervenire per ovviare a tale situazione?

Risposta

(21 maggio 1992)

Nell'ambito del rispetto dei trattati che istituiscono le Comunità europee e degli atti adottati in virtù dei medesimi, spetta agli Stati membri definire le modalità dei controlli alle loro frontiere.